

P
R
G



PIANO
REGOLATORE
COMUNALE

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

Comune di Casalino



Variante parziale 1/2018

art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 s.m.i.

adozione Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 17.07.2018

approvazione Delibera Consiglio Comunale n. del

elaborato

Norme tecniche di attuazione

novembre 2018

gruppo di lavoro

Roberta Gasparini, urbanista

Federico Tenconi, urbanista



territorio urbanistica ambiente

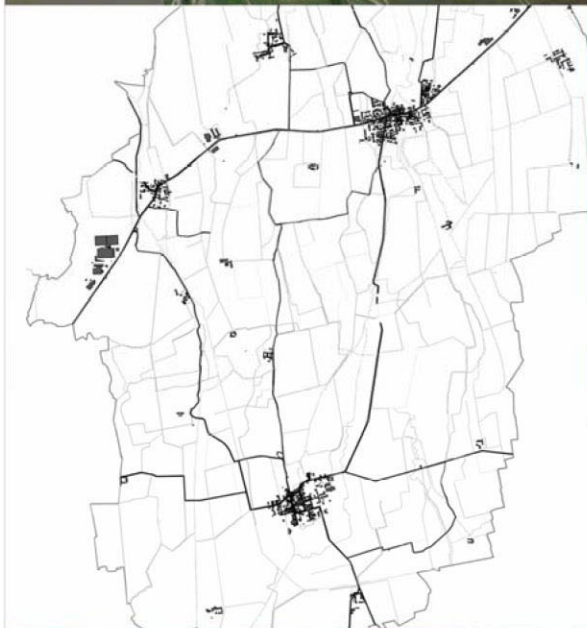
Roberta Gasparini Federico Tenconi pianificatori territoriali

laboratorio operativo: via Colombo 40 28062 Cameri (NO) 0321.510464
gasparini.robetta.77@gmail.com +39.339.3146548 ftenconi.studio@gmail.com +39.328.4188951

il Sindaco

il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento



Indice generale:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo 1°	ASPETTI GENERALI DEL PIANO	
Art. 1.1.1	Principi e scopi	pag. 1
Art. 1.1.2	Contenuti delle norme ed elaborati di piano	pag. 1
Art. 1.1.3	Caratteri ed efficacia degli elaborati e del PRGC	pag. 1
Art. 1.1.4	Regime legale degli interventi, area di pertinenza, intervento una tantum	pag. 2
Capo 2°	PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI, DEFINIZIONI	
Art. 1.2.1	Parametri ed indici edilizi ed urbanistici	pag. 3
Art. 1.2.2	Definizioni principali	pag. 6
Art. 1.2.3	Norme su distanze e altezze	pag. 10

TITOLO II

TIPI DI INTERVENTO

Capo 1°	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	
Art. 2.1.1	Norme generali	pag. 12
Art. 2.1.2	Manutenzione ordinaria	pag. 12
Art. 2.1.3	Manutenzione straordinaria	pag. 13
Art. 2.1.4	Risanamento conservativo	pag. 13
Art. 2.1.5	Restauro conservativo	pag. 14
Art. 2.1.6	Ristrutturazione edilizia	pag. 15
Art. 2.1.7	Sostituzione edilizia	pag. 16
Art. 2.1.8	Demolizione	pag. 16
Art. 2.1.9	Nuova costruzione	pag. 16
Art. 2.1.10	Ampliamento	pag. 17
Art. 2.1.11	Sopraelevazione	pag. 17
Art. 2.1.12	Ristrutturazione urbanistica	pag. 17
Capo 2°	PARTICOLARI TIPOLOGIE D' INTERVENTO	
Art. 2.2.1	Edifici accessori o bassi fabbricati	pag. 18
Art. 2.2.2	Recupero ai fini abitativi dei sottotetti	pag. 18
Art. 2.2.3	Recupero ai fini abitativi dei rustici	pag. 19
Art. 2.2.4	Interventi negli insediamenti di antica formazione	pag. 20
Art. 2.2.5	Interventi nelle aree agricole e negli insediamenti rurali	pag. 21
Capo 3°	DESTINAZIONE D'USO, VARIAZIONI AL PROGETTO	
Art. 2.3.1	Destinazioni d' uso	pag. 23
Art. 2.3.2	Mutamento e modifica della destinazione d' uso	pag. 25
Art. 2.3.3	Variazione essenziale al progetto approvato	pag. 26
Capo 4°	PRESCRIZIONI FUNZIONALI E DOTAZIONALI	
Art. 2.4.1	Sistemazione del luogo	pag. 27
Art. 2.4.2	Sistemazione del suolo e delle superfici scoperte	pag. 27
Art. 2.4.3	Recinzioni, muri di cinta	pag. 27
Art. 2.4.4	Parcheggi privati, passi carrabili	pag. 28

TITOLO III**STRUTTURA DEL PIANO**

Capo 1°	ARTICOLAZIONE STRUTTURALE	
Art. 3.1.1	Sistemi territoriali, aree omogenee, modalità e componenti	pag. 29
Capo 2°	SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMPIANTI, DEI SERVIZI	
Art. 3.2.1	Norme generali	pag. 30
Art. 3.2.2	Aree per la viabilità, aree ferroviarie	pag. 30
Art. 3.2.3	Aree per impianti urbani	pag. 32
Art. 3.2.4	Aree per servizi sociali ed attrezzature, pubbliche o d' uso pubblico.....	pag. 33
Art. 3.2.5	Aree per servizi sociali ed attrezzature, private d' interesse collettivo.....	pag. 36
Capo 3°	SISTEMA INSEDIATIVO: INSEDIAMENTI D' ANTICA FORMAZIONE	
Art. 3.3.1	Norme generali	pag. 37
Art. 3.3.2	Centro storico, nuclei minori: Ambiti di Recupero A	pag. 38
Art. 3.3.3	Centro storico, nuclei minori: Ambiti di Recupero B.....	pag. 39
Art. 3.3.4	Centro storico, nuclei minori: Ambiti di Recupero C.....	pag. 40
Art. 3.3.5	Ambiti con edifici d' interesse storico, artistico e documentario	pag. 42
Capo 4°	SISTEMA INSEDIATIVO: USI RESIDENZIALI	
Art. 3.4.1	Norme generali	pag. 44
Art. 3.4.2	Aree residenziali configurate	pag. 44
Art. 3.4.3	Aree residenziali di trasformazione	pag. 45
Art. 3.4.4	Aree residenziali di completamento	pag. 47
Art. 3.4.5	Aree residenziali di nuova edificazione	pag. 48
Art. 3.4.6	Aree a verde privato	pag. 49
Capo 5°	SISTEMA INSEDIATIVO: USI PRODUTTIVI, PER BENI E SERVIZI	
Art. 3.5.1	Norme generali	pag. 50
Art. 3.5.2	Aree produttive configurate e di completamento	pag. 51
Art. 3.5.3	Aree produttive di nuovo impianto	pag. 52
Art. 3.5.4	Aree commerciali configurate e di completamento	pag. 55
Art. 3.5.5	Aree ricettive e per il tempo libero	pag. 56
Capo 6°	SISTEMA AGRICOLO E AMBIENTALE	
Art. 3.6.1	Norme generali	pag. 58
Art. 3.6.2	Mutamento di destinazione d' uso degli edifici rurali, recupero e riuso	pag. 59
Art. 3.6.3	Aree agricole produttive	pag. 60
Art. 3.6.4	Aree agricole con insediamenti rurali	pag. 61
Art. 3.6.5	Aree agricole con insediamenti rurali in ambito urbano	pag. 63
Art. 3.6.6	Aree agricole protette	pag. 64

TITOLO IV**VINCOLI E TUTELA STORICO - AMBIENTALE**

Capo 1°	VINCOLI	
Art. 4.1.1	Norme generali	pag. 65

Capo 2°	FASCE DI RISPETTO	
Art. 4.2.1	Norme generali	pag. 65
Art. 4.2.2	Fascia di rispetto della viabilità principale	pag. 66
Art. 4.2.3	Fascia di rispetto della ferrovia	pag. 66
Art. 4.2.4	Fascia di rispetto delle acque principali	pag. 67
Art. 4.2.5	Fascia di rispetto cimiteriale	pag. 67
Art. 4.2.6	Fascia di rispetto da impianti tecnologici	pag. 68
Art. 4.2.7	Fascia di rispetto da impianti o da particolari tipologie	pag. 68
Capo 3°	TUTELA DEI BENI AMBIENTALI, STORICI E PAESISTICI	
Art. 4.3.1	Norme generali per la tutela ambientale	pag. 69
Art. 4.3.2	Beni culturali e paesistico-ambientali, repertori, procedure	pag. 71
Art. 4.3.3	Rete ecologica	pag. 71
Art. 4.3.4	Paesaggio agrario della pianura	pag. 72
Art. 4.3.5	Rete degli itinerari	pag. 72
Art. 4.3.6	Ampliamento della Riserva della Palude di Casalbeltrame	pag. 73
Art. 4.3.7	Aree a verde di rispetto ambientale	pag. 73
Art. 4.3.8	Formazioni boscate minori	pag. 73
Capo 4°	TUTELA DELL' ASSETTO IDROGEOLOGICO	
Art. 4.4.1	Norme generali di carattere idrogeologico	pag. 74
Art. 4.4.2	Zone con diverso grado d' idoneità all' utilizzazione urbanistica	pag. 74
Art. 4.4.3	Classi di pericolosità geomorfologica e d' idoneità all' utilizzaz. urbanistica	pag. 76
Art. 4.4.4	Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti	pag. 77
Capo 5°	TUTELA ACUSTICA E CORRETTO IMPIEGO DELLE RISORSE	
Art. 4.5.1	Classificazione acustica del territorio	pag. 78
Art. 4.5.2	Inquinamento luminoso e corretto impiego delle risorse	pag. 78

TITOLO V

ATTUAZIONE DEL PIANO

Capo 1°	STRUMENTI URBANISTICI E AMMINISTRATIVI	
Art. 5.1.1	Modalità di attuazione del piano	pag. 79
Art. 5.1.2	Strumenti urbanistici esecutivi	pag. 79
Art. 5.1.3	Interventi edilizi diretti e convenzionati	pag. 81
Art. 5.1.4	Aree per opere di urbanizzazione, cessioni, monetizzazioni	pag. 81
Art. 5.1.5	Convenzione e atto d'impegno	pag. 82
Art. 5.1.6	Verifiche, valutazioni, analisi di compatibilità ambientale	pag. 83
Art. 5.1.7	Disciplina per l' insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa	pag. 85
Capo 2°	DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	
Art. 5.2.1	Varianti al piano, deroghe	pag. 90
Art. 5.2.2	Norme transitorie	pag. 90
Art. 5.2.3	Richiamo a disposizioni di legge	pag. 90
-	Allegato A: Repertorio beni culturali e paesistico - ambientali	pag. 91
-	Allegato B: Schema direttore Area produttiva Orfengo	

Nota: in corsivo grassetto sono riportate le modifiche "ex officio" approvate con D.G.R. 29-1064 del 16.2.2015
Nota: in grassetto sono riportate le modifiche di cui alla Variante parziale 1:2018

Elaborati costituenti il PRGC:

Fase: 1	PROGETTO PRELIMINARE: (elaborati di nuova redazione)				
Fase: 2	PROGETTO DEFINITIVO: (elaborati inviati alla Regione per l'approvazione)				
Fase: 3	PROGETTO PRELIMINARE: (elaborati di nuova redazione a seguito osservazioni Regione)				
Fase: 4	PROGETTO DEFINITIVO: (elaborati di nuova redazione a seguito osservazioni Regione)				
	ELABORATI ILLUSTRATIVI:		1	2	3 4
A	Relazione illustrativa per la Deliberazione programmatica	fascicolo	*		
A a	Relazione illustrativa	fascicolo	*	*	
A b	Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale	fascicolo	*	*	
A b.1	Valutazione Ambientale Strategica: Sintesi non tecnica	fascicolo	*	*	
A b.2	Valutazione di Incidenza: SIC IT 150003, Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame	fascicolo	*	*	
A b.3	Valutazione Ambientale Strategica: Relazione sulla procedura	fascicolo	*		*
A c	Accordo di pianificazione	fascicolo	*	*	
A b 4	Piano di monitoraggio e controllo				*
	ALLEGATI TECNICI:				
AT a	Rilievo urbanistico	fascicolo	*	*	
AT b	Scheda quantitativa dei dati urbani e tabelle di calcolo	fascicolo	*	*	*
AT c	Verifica di compatibilità acustica con il PCA approvato	fascicolo	*	*	
AT d	Repertori comunali dei beni paesistici, ambientali e storici	fascicolo	*	*	
AT 1	Territorio comunale: quadro delle politiche territoriali, uso del suolo ai fini agricoli e forestali	1:10000	*	*	
AT 2.1	Rilievo urbanistico: Casalino, Cameriano: consistenze, carattere degli edifici	1: 2000	*	*	
AT 2.2	Rilievo urbanistico: Frazioni: consistenze, carattere degli edifici	1: 2000	*	*	
AT 3	Perimetrazione urbana: Casalino: destinazione e uso delle aree, verifica ex ante ex post	1: 1500	*	*	
AT 4	Perimetrazione urbana: Cameriano: destinazione e uso delle aree, verifica ex ante ex post	1: 1500	*	*	
AT 5	Perimetrazione urbana: Frazioni: destinazione e uso delle aree, verifica ex ante ex post	1: 1500	*	*	
AT 6	Perimetrazione urbana: Area Industriale: destinazione e uso delle aree, verifica ex ante ex post	1: 2000	*	*	
AT 7	Centro storico e nuclei minori: destinazione e uso delle aree, consistenza, carattere degli edifici	1: 1000	*	*	
AT 8.1	Urbanizzazioni: servizi ed attrezzature, sistema viario, sosta e parcheggio	1:10000	*	*	
AT 8.2	Urbanizzazioni: rete idrica	1:10000	*	*	
AT 8.3	Urbanizzazioni: rete fognaria	1:10000	*	*	
AT 8.4	Urbanizzazioni: rete gas	1:10000	*	*	
AT 8.5	Urbanizzazioni: rete pubblica illuminazione	1:10000	*	*	
	ALLEGATI TECNICI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO:				
ATG 1	Relazione geologico-tecnica	fascicolo	*	*	
ATG 1	Allegati alla Relazione geologico-tecnica (dall'Allegato VII all'Allegato X)	fascicolo	*	*	
ATG 3	Carta geologica, geomorfologica, litotecnica e dei dissesti	1:10000	*	*	
ATG 5	Carta geoidrologica (piezometria superficiale)	1:10000	*	*	
ATG 6	Carta delle opere idrauliche censite	1:10000	*	*	
ATG 6/a	Carta delle opere di difesa idraulica censite	1: 2500	*		
	Integrazioni alla documentazione geologica e schede di sintesi. azioni di piano	fascicolo		*	*
	ELABORATI DI PIANO:				
P a	Norme Tecniche di Attuazione	fascicolo	*	*	*
P 1	Territorio sovracomunale: rappresentazione sintetica del piano	1:25000	*	*	
P 2	Territorio comunale: destinazione e uso delle aree	1: 10000	*	*	*
P 3	Perimetrazione urbana: Casalino: destinazione e uso delle aree	1: 1500	*	*	
P 4	Perimetrazione urbana: Cameriano: destinazione e uso delle aree	1: 1500	*	*	*
P 5	Perimetrazione urbana: Frazioni: destinazione e uso delle aree	1: 1500	*	*	*
P 6	Perimetrazione urbana: Area Industriale: destinazione e uso delle aree	1: 2000	*	*	*
P 7	Centro storico e nuclei minori: destinazione e uso delle aree, interventi previsti	1: 1000	*	*	
P 7.1	Insedimenti rurali: individuazione degli interventi di recupero e riuso	1: 1500	*	*	
P 8	Territorio comunale: vincoli e fasce di rispetto (foglio 1 e 2)	1: 5000	*	*	
P 9	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica	1:10000	*	*	*
	ALTRI ELABORATI :				
PO a	Controdeduzioni alle osservazioni, proposte, pareri	fascicolo	*		
PO b	Controdeduzioni alle osservazioni, proposte, pareri con contenuto ambientale	fascicolo	*		
PO r	Controdeduzioni alle osservazioni regionali	fascicolo		*	*
PO c	Controdeduzioni alle osservazioni in seguito alla ripubblicazione del PRG				*

TITOLO I

CAPO 1° - ASPETTI GENERALI DEL PIANO

Art. 1.1.1

Principi e scopi

1. Il Piano Regolatore Generale Comunale, di seguito denominato PRGC, s' ispira ai criteri d' imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità dell' azione amministrativa, affermati nell' art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle esigenze pubbliche di disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio comunale.
2. Il PRGC si prefigge di contribuire al soddisfacimento delle esigenze sociali della comunità locale disciplinando gli interventi ai sensi della vigente legislazione statale e regionale ed in conformità Alle finalità, agli obiettivi e alle azioni delineati nella Deliberazione programmatica e specificati nella Relazione illustrativa di piano.
3. Il PRGC tutela i caratteri storici, culturali ed ambientali presenti sul territorio comunale, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche delle aree e degli immobili, riqualifica e conforma la struttura urbana agli standard relativi agli spazi pubblici, verifica la congruenza e la tutela paesistica e ambientale, riconosce e si adegua alla pianificazione sovraordinata.

Art. 1.1.2

Contenuti delle norme ed elaborati di piano

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, di seguito denominate NTA, dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l' attuazione del PRGC, ai sensi delle leggi statali, regionali e nel rispetto delle altre norme e/o disposizioni vigenti, compreso il Regolamento Edilizio, di seguito denominato RE, e degli altri regolamenti comunali.
2. Il PRGC è costituito dai seguenti elaborati, elencati nella tabella che precede:
 - a) elaborati illustrativi: contrassegnati con la sigla A, che contengono, esplicitano e documentano anche quantitativamente gli obiettivi, le analisi, le condizioni dello stato di fatto, i criteri, le strategie e le scelte di piano;
 - b) allegati tecnici: contrassegnati con la sigla AT, che contengono le indagini e le rappresentazioni in tavole cartografiche assunte per la predisposizione di piano;
 - c) allegati tecnici di carattere idrogeologico: contrassegnati con la sigla AT G, che contengono le indagini e le rappresentazioni in tavole cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio comunale;
 - d) elaborati di piano: contrassegnati con la sigla P, che contengono le previsioni di piano ed ove le indicazioni grafiche nelle tavole cartografiche pongono vere e proprie disposizioni cogenti ed hanno efficacia percettiva immediata;
 - e) altri elaborati: contrassegnati con la sigla PO, che contengono l' individuazione delle osservazioni e proposte al piano e le relative controdeduzioni.
3. Gli elaborati della serie P, di cui alla precedente lettera d) e gli allegati tecnici della serie AT G, limitatamente alle parti di carattere normativo e regolamentare, di cui alla precedente lettera c), sono prescrittivi,*ivi compreso il capitolo 3 dell'elaborato ATG-I*

Art. 1.1.3

Caratteri ed efficacia degli elaborati e del PRGC

1. La disciplina del PRGC è costituita dall' insieme delle disposizioni cartografiche e normative contenute negli elaborati di piano che definiscono, a varia scala, le previsioni, l'uso del suolo, gli interventi, i vincoli, le tutele, alcune modalità di attuazione.

2. Nel caso di discordanze tra tavole a scala diversa, il riferimento è alla tavola a scala più dettagliata; nel caso di discordanze tra NTA e tavole di piano, il riferimento è alle NTA.
3. Ogni successiva modifica agli elaborati di piano (elaborati prescrittivi) comporta variante al PRGC, da predisporre ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Norme e prescrizioni hanno efficacia nei confronti di chiunque effettui interventi di trasformazione del territorio di qualsiasi natura, fino all' approvazione di un nuovo PRGC.
5. Le previsioni insediative del PRGC sono riferite ad un arco temporale di 10 anni; all'atto di approvazione del Piano Territoriale, o di revisioni o di varianti dello stesso, o in ogni altro caso in cui la revisione del piano sia prescritta da disposizioni sovraordinate, o qualora risultino esaurite le previsioni o siano intervenuti radicali mutamenti nell'organizzazione del territorio comunale, il Comune deve provvedere alla revisione del piano.
6. Il P.R.G.C. dovrà comunque verificare, in sede di attuazione, i contenuti del PTR garantendo la coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute all'art. 10 delle NTA del PTR. Sono fatti salvi, comunque, i contenuti degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18 ter delle Norme di Attuazione del PTR approvato con D.C.R. n. 388-9126 del 19.06.1997 che continuano ad applicarsi fino alla approvazione del Piano Paesistico Regionale.
Il P.P.R. – adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04.08.2009 – ha attivato le misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9, del D.Lgs n. 42/2004 e pertanto non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 42/2004, interventi in contrasto, **con le prescrizioni degli artt. 13,14,16,18,26,33 delle N.T.A. del P.P.R.**

Art. 1.1.4 Regime legale degli interventi, area di pertinenza, intervento una tantum

1. Qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia e urbanistica del territorio comunale, i mutamenti di destinazione d' uso degli immobili, l' utilizzazione delle risorse naturali, la manutenzione degli edifici, sono subordinati a titoli abilitativi e partecipano agli oneri ad essi relativi nelle quantità e modalità previste dalle disposizioni vigenti.
2. Le sole previsioni del PRGC non conferiscono la possibilità di trasformazioni del suolo e delle costruzioni; ogni intervento di trasformazione potrà essere consentito purché sussistano - entrambe - le seguenti condizioni:
 - a) la costruzione o le costruzioni siano asservite ad un' area di pertinenza (cfr. art. 1.2.2 punto 10) compatibile per destinazione d' uso con le presenti norme;
 - b) l' area oggetto d' intervento sia urbanizzata (cfr. art. 1.2.2 punto 4) o con impegno degli interessati ad urbanizzarla contemporaneamente all' esecuzione degli interventi.
3. L' area di pertinenza si definisce saturata quando le costruzioni realizzate sulla stessa hanno totalmente utilizzato l' edificabilità prevista dal piano; il vincolo di asservimento permane con il permanere delle costruzioni.
4. Nel caso di frazionamenti successivi, l' area di pertinenza asservita alle costruzioni esistenti deve avere consistenza minima tale da verificare i parametri e gli indici previsti dal piano, in caso contrario detto frazionamento non è valido ai fini edilizi e urbanistici; gli eventuali lotti liberi o parzialmente liberi che si formano potranno essere utilizzati ai fini edificatori solo per le quantità residue ancora disponibili; le modificazioni dell' area di pertinenza debbono essere verificate e documentate in modo esplicito.
5. È ammesso l' asservimento di un' area non saturata a favore di altra per il trasferimento, in toto o in parte, di edificabilità residua a condizione che le aree siano contigue e con classificazione omogenea, consentendo un esubero non superiore al 20% dei parametri e degli indici prescritti sull' area alla quale è destinato il trasferimento; in tal caso il vincolo di asservimento è disciplinato con apposito atto da stipulare, registrare e trascrivere a cura dell' Organo comunale a spese degli interessati.
6. Nel caso di corti comuni, l' area di pertinenza è definita computando le superfici afferenti gli edifici oggetto d' intervento, salvi i diritti reali o le servitù in essere da documentare.
7. L' ammissibilità dell' intervento volumetrico o superficiale <una tantum>, ove previsto ai successivi articoli, ha come riferimento l' edificio e la sua area di pertinenza a prescindere da frazionamenti successivi, non è cumulabile ad altri interventi ammessi, non è ammissibile se già acconsentito in attuazione di norme pregresse; è fatto obbligo, da parte dell' Organo comunale competente, di registrare gli interventi <una tantum> rilasciati.

CAPO 2° - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI, DEFINIZIONI

Art. 1.2.1

Parametri ed indici edilizi ed urbanistici

1. I parametri edilizi ed urbanistici di seguito elencati sono descritti e disciplinati dal RE vigente di cui ai rispettivi articoli:

1. Altezza dei fronti della costruzione (Hf) (cfr. RE art. 13)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l' estradosso dell' ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a m 1,10.
3. L' ultimo solaio è quello che sovrasta l' ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico - funzionali per essere considerati abitabili o agibili con esclusione dei volumi tecnici (cfr. definizioni).
4. Il filo di gronda è dato dall' intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l' intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccatto è data dall' intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l' ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l' altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell' ultimo spazio di cui al comma 3° (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell' ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (cfr. successivo punto 6), al netto di eventuali soppalchi; l' altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l' altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell' altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell' ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l' utilizzo di fonti energetiche alternative.
8. I locali ad uso sottotetto dovranno avere una sagoma limite fissata dai seguenti parametri dimensionali:
 - a) quota d' imposta calcolata internamente sul muro perimetrale della costruzione pari a m 0,20 dal piano rustico del solaio,
 - b) pendenza massima 35%,
 - c) in ogni caso le altezze medie dei sottotetti calcolate dal rapporto volume / superficie non potranno superare m 2,20.

2. Altezza della costruzione (H) (cfr. RE art. 14)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente punto 1.

3. Numero dei piani della costruzione (Np) (cfr. RE art. 15)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori

terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite dal punto 1, comma 5°), nonché gli eventuali soppalchi.

4. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) (cfr. RE art. 16)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all' altro.

5. Superficie coperta della costruzione (Sc) (cfr. RE art. 17)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

6. Superficie utile lorda della costruzione (Sul) (cfr. RE art. 18)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
 - g) ai cavedi.

7. Superficie utile netta della costruzione (Sun) (cfr. RE art. 19)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite al punto 6, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m

e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sginci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

8. Volume della costruzione (V) (cfr. RE art. 20)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi $[m^3]$, è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al punto 1 comma 6°.

9. Superficie fondiaria (Sf) (cfr. RE art. 21)

1. È l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati $[m^2]$, al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

10. Superficie territoriale (St) (cfr. RE art. 22)

1. È l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati $[m^2]$, comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

11. Rapporto di copertura (Rc) (cfr. RE art. 23)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

12. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) (cfr. RE art. 24)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

13. Indice di utilizzazione territoriale (Ut) (cfr. RE art. 25)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

14. Indice di densità edilizia fondiaria (If) (cfr. RE art. 26)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

15. Indice di densità edilizia territoriale (It) (cfr. RE art. 27)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.
2. I seguenti parametri edilizi ed urbanistici sono descritti e disciplinati dalle norme di attuazione:

1. Superficie libera del lotto (Sl)

La superficie libera del lotto, misurata in metri quadrati $[m^2]$, si ottiene sottraendo dalla superficie fondiaria del lotto (Sf) la superficie coperta (Sc).

2. Visuale libera o confrontanza (Df)

È definita dalla normale libera, misurata in metri [m], rispetto ad ogni parete finestrata; si applica anche quando, di due costruzioni antistanti, una sola parete sia finestrata; non si applica nei confronti di locali non abitabili.

3. Superficie permeabile (Sp)

La superficie permeabile, misurata in percentuale [%], definisce la quota di superficie fondiaria (Sf) che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, secondo le prescrizioni del PRGC e del RE.

4. Capacità insediativa (Ci)

La capacità insediativa, misurata in abitanti [ab], esprime, tramite il rapporto Superficie utile lorda/indice o Volume/indice, il numero di abitanti insediabili convenzionalmente per il dimensionamento degli standard urbanistici; l'indice volumetrico abitativo medio è quello che compete mediamente ad ogni abitante insediato o insediabile.

Art. 1.2.2

Definizioni principali

1. Opere di urbanizzazione primaria:

1. Insieme di opere, costituite da aree, spazi, reti, sistemi, che rappresentano i requisiti necessari a rendere edificabile un'area; si rinvia all'elenco dell'art. 51 LR 56/77 s.m.i.

2. Opere di urbanizzazione secondaria:

1. Insieme di opere, costituite da aree, edifici, attrezzature, impianti anche di tipo tecnologico, che rappresentano i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica e collettiva; si rinvia all'elenco dell'art. 51 LR 56/77 s.m.i.

3. Opere di urbanizzazione indotta:

1. Insieme di opere, costituite da aree, attrezzature, impianti anche di tipo tecnologico, che costituiscono elementi di complemento ed integrazione derivante dalle opere di cui ai punti 1 e 2 precedenti; si rinvia all'elenco dell'art. 51 LR 56/77 s.m.i.

4. Area urbanizzata:

1. Area dalla quale sono direttamente accessibili le reti pubbliche o dotata almeno delle seguenti opere necessarie per consentirne l'edificazione:
 - a) sistema viario pedonale e/o veicolare per il collegamento e l'accesso all'area di pertinenza e agli edifici, adeguato al volume di traffico indotto, spazi di sosta e parcheggio non inferiori a 1 mq/10 mc di edificazione di cui alle disposizioni dell'art. 2.4.4;
 - b) impianto di distribuzione idrica idoneo ai fabbisogni indotti dal carico urbanistico;
 - c) impianto di fognatura idoneo a smaltire i reflui indotti dal carico urbanistico;
 - d) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario principale;
 - e) impianto di approvvigionamento di energia elettrica.
2. Esclusivamente nelle aree agricole e negli insediamenti rurali, nel caso di edifici isolati di modesta entità, può considerarsi area urbanizzata quella dotata almeno delle seguenti opere:
 - a) viabilità (comunale o vicinale);
 - b) approvvigionamento idrico;
 - c) smaltimento dei reflui in forma diretta e autonoma, nel rispetto delle vigenti norme di settore;
 - d) approvvigionamento di energia elettrica.

5. Standard urbanistici:

1. La dotazione di aree ed attrezzature per servizi sociali (istruzione, collettive, a verde, a parcheggi), pubbliche o di uso pubblico, commisurata all'entità degli insediamenti a varia destinazione d'uso, con esclusione degli spazi destinati a sedi viarie, fatte salve le strade di servizio (cfr. art. 3.2.2 comma 5°) e le piste ciclabili ricomprese nei distinti ambiti.

6. Area normativa:

1. Parte del territorio comunale, graficamente individuata, composta da una pluralità di aree con prevalenti caratteri omogenei, la cui trasformazione è disciplinata da norme e parametri.

7. Ambito:

1. Parte del territorio, graficamente individuata, soggetta o da sottoporre a particolare normativa di dettaglio e/o attuativa.

8. Abitante insediabile:

1. Abitante teorico insediabile nei volumi edificati o da edificare di tipo residenziale, attribuendo, ai fini del calcolo, uno specifico parametro volumetrico/superficiale medio.

9. Intervento edilizio:

1. Il complesso di operazioni volte a realizzare le trasformazioni edilizie e urbanistiche dell'immobile interessato.

10. Area di pertinenza:

1. La porzione territoriale o fondiaria utilizzata ai fini del calcolo dei parametri ed indici edilizi e urbanistici disposti dalle NTA e/o dagli strumenti attuativi di riferimento.
2. L'area di pertinenza è assoggettata a vincolo di asservimento alle costruzioni: al fine dell'asservimento si fa espresso riferimento allo stato giuridico delle distinte proprietà risultante alla data di adozione del piano; l'area di pertinenza asservita alle costruzioni deve essere documentata nei modi stabiliti e ritenuti opportuni dall'Organo comunale.

11. Costruzioni esistenti costituenti volume:

1. Costruzioni chiuse su tre lati che presentano requisiti di stabilità e durata, con struttura portante vincolata al suolo con fondazioni, regolare struttura a tetto e manto di copertura.

12. Locale/vano abitabile:

1. Ogni vano facente parte di un'abitazione che riceve aria e luce diretta dall'esterno, con dimensioni tali da consentire la collocazione di un letto lasciando il sufficiente spazio per il movimento di una persona, con superficie netta superiore a mq 9,00; in ogni altro caso, ogni vano in cui la permanenza di persone non è saltuaria (ufficio, negozio, ecc.).

13. Spazi accessori, edificio accessorio:

1. Gli spazi, compresi nel corpo principale dell'edificio o quelli coperti ad esso esterni, adibiti al ricovero e alla manovra dei veicoli e/o di servizio, per uso esclusivo dei residenti; uno o più spazi accessori costituiscono un edificio accessorio; per essi vige il regime della pertinenza.

14. Opere pertinenziali, regime pertinenziale:

1. Le opere di carattere accessorio poste strettamente a servizio dell'edificio principale e non suscettibili di un utilizzo separato e indipendente quali autorimesse, rimesse, ricoveri, cantine, verande, balconi, terrazzi, soffitte, sottotetti non abitabili, recinzioni, cortili, aree verdi, attrezzature sportive e di gioco e simili.

15. Rustici:

1. Ai sensi della LR 9/03, i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1.9.1967, delimitati da tamponamenti, individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento; la suddetta definizione è valida anche per i volumi rustici non rientranti nei dispositivi della legge regionale.

16. Costruzione, Edificio:

1. In materia edilizia ed urbanistica, per „costruzione” si intendono tutti quei manufatti che, non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi e, difettando del carattere di assoluta precarietà, siano destinati alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
2. In materia edilizia, „edificio” è qualsiasi costruzione coperta e isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondazioni al tetto, che disponga di uno o più accessi sulla via e abbia, ove vi siano più piani, almeno una scala autonoma; in materia urbanistica, „edificio” sta a significare un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

17. Unità immobiliare, Unità locale

1. L’ unità immobiliare è la parte di un edificio, o la sua totalità, dotata di accesso indipendente e diretto da spazi pubblici o privati d’ uso comune in cui si svolge in modo definito e autonomo una determinata attività (residenziale, produttiva, terziaria, o altre).
2. L’ unità locale è l’ impianto o il corpo di impianti situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ufficio, o altro) in cui è effettuata la produzione o la distribuzione di beni e la prestazione di servizi.

18. Nucleo familiare:

1. L’ insieme di persone registrato presso l’ anagrafe comunale; partecipano i conviventi.

19. Ciglio stradale, Confine stradale

1. Il ciglio stradale è la linea di limite della sede o piazzabanda stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili quali parapetti, arginelle e simili (art. 2, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404).
2. Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (cfr. D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada).

20. Parete finestrata:

1. Parete esterna di una costruzione su cui si aprono aperture di locali abitabili che permettono la visibilità verso l’ esterno e comunque l’ affaccio (vedute); si considerano pareti finestrate anche i balconi e le terrazze con estensione calpestabile maggiore a m 1,50; non si considerano finestrate le pareti su cui si aprono esclusivamente luci o aperture di locali non abitabili.

21. Sagoma di una costruzione

Per sagoma di una costruzione si intende il perimetro che definisce un pieno; i balconi, i portici si intendono vuoti e pertanto non costituiscono sagoma;

22. Volumi tecnici

Sono volumi tecnici quelli destinati a contenere impianti aventi rapporto di strumentalità necessaria con il godimento degli immobili e per la loro utilizzazione quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l’ utilizzo di fonti energetiche alternative;

23. Sottotetti

S’ intendono per sottotetti i volumi sovrastanti l’ ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura di cui al precedente art. 1.2.1, comma 1°, punto 1, sottocomma 8°; sono abitabili quando l’ altezza media interna degli spazi ad uso abitazione (cucina, stanze di soggiorno, da letto, studio) verifica un minimo di m 2,70 e per gli spazi accessori (bagni, posto cottura, verande, tavernette) e di servizio (corridoi, disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi,

guardaroba, ripostigli) verifica un minimo di m 2,40; in ogni caso non è consentita ai fini abitativi, in alcun punto, un' altezza tra pavimento e soffitto inferiore a m 1,80 al netto di eventuali elementi strutturali; eventuali spazi di altezza minore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi consentendone l' uso come spazio di servizio; sono fatte salve le norme per i sotto-tetti esistenti (LR 21/98).

24. Urbanistica commerciale (cenni):

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 s.m.i., della DCR n. 563-13414 in data 29.10.1999 modificata e integrata con DCR n. 347-42514 in data 23.12.03 e con DCR n. 59-10831 in data 24.03.2006, sono riportate le principali definizioni di urbanistica commerciale:
 - a) Esercizio commerciale: corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita; ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione o autorizzazione commerciale; le tipologie di strutture distributive per la vendita al dettaglio in sede fissa sono così classificate:
 - 1) esercizio di vicinato: superficie di vendita non superiore a mq 150;
 - 2) medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra mq 151 e mq 1.500;
 - 3) grandi strutture di vendita: superficie di vendita superiore a mq 1.501.
 - b) Centro commerciale: è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d' uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio, fatte salve le deroghe ammesse. Esso può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Si rinvia alle definizioni puntuali contenute all' art. 6 della DCR richiamata per la trattazione di casi e tipologie insediative particolari.
 - c) Superficie di vendita: è l' area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l' area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio di titoli abilitativi.

La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione; essa non deve superare quella prevista per gli esercizi di vicinato.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l' edilizia, e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato ed è calcolata al netto della superficie espositiva; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l' Agenzia delle entrate di un atto d' impegno d' obbligo tra Comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all' art. 7 del D.lgs. 114/98 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, quella destinata ad area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
 - d) Superficie espositiva: è la parte dell' unità immobiliare/locale, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l' area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.
2. Si richiamano le ulteriori definizioni e precisazioni, in particolare quelle contenute nel Titolo II, della richiamata DCR n. 563-13414 s.m.i.

1. Tutti gli interventi edilizi, in particolare quelli di sostituzione edilizia, nuova costruzione, sopraelevazione, ampliamento, con la sola esclusione di quelli soggetti a particolare normativa, dovranno osservare le distanze minime prescritte tra le costruzioni, dai confini, dalle strade.

1 - DISTANZE MINIME TRA LE COSTRUZIONI

2. Le norme di distanza tra le costruzioni si applicano nel caso di costruzioni su lotti finitimi e di costruzioni distinte nel medesimo lotto.
3. Nelle aree degli insediamenti di antica formazione, corrispondenti con le zone A del DM 1444/68, per gli interventi di risanamento conservativo e per le ristrutturazioni, le distanze minime tra le costruzioni non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale.
4. Nelle altre aree normative, per i nuovi edifici, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata e che tale parete sia quella della nuova costruzione o della costruzione preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all' altra.
5. Per le aree corrispondenti con le zone C del DM 1444/68 è altresì prescritta, tra pareti finestrate di costruzioni antistanti, la distanza minima pari all'altezza della costruzione più alta; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12,00.
6. Nel caso di costruzioni esistenti antistanti, con pareti finestrate poste alla distanza inferiore a m 10,00, in interventi di ampliamento planimetrico e di sopraelevazione si osserverà la distanza di m 10,00 dalle preesistenti pareti finestrate, come posto al comma 4°.
7. Edifici monopiano al servizio di aree pubbliche attrezzate, di limitata consistenza e con fronte non superiore a m 5,00, non costituiscono riferimento per le distanze tra pareti finestrate
8. È consentito, nel rispetto delle densità volumetriche prescritte, il recupero di volumi esistenti con pareti finestrate poste a meno di m 10,00 da costruzioni antistanti con esclusione di nuove aperture su tali pareti.

2 - DISTANZE MINIME DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI

9. Per tutte le nuove costruzioni, all' esterno delle aree degli insediamenti di antica formazione, dovrà essere osservata una distanza dai confini di proprietà e dai limiti dell' area omogenea pari alla metà dell' altezza delle costruzioni prospicienti i confini stessi con un minimo di m 5,00; nel solo caso di aree pubbliche per servizi ed attrezzature destinate a parcheggi e verde, con specifica pattuizione convenzionale, è ammessa una distanza minima dal confine di m 3,00.
10. Nel caso di costruzioni esistenti alle quali è consentito sopralzare, poste a meno di m 5,00 dai confini, il sopralzo può realizzarsi all'interno del filo di fabbricazione esistente nel rispetto della distanza minima tra pareti finestrate del sopralzo e pareti antistanti di cui al punto 1 precedente.
11. È consentito, nel rispetto delle densità volumetriche prescritte, il recupero di volumi esistenti con distanze minori a m 5,00 dai confini, con esclusione di nuove aperture su tali pareti.

3 - COSTRUZIONI IN ADERENZA O SUL CONFINE

12. Fatti salvi i diritti di terzi per quanto concerne il rispetto delle statuizioni del Codice Civile, è ammessa la costruzione in aderenza o sul confine di proprietà:
 - a) quando preesiste costruzione con parete non finestrata e all'interno della sua sagoma;
 - b) sia presentato un progetto unitario per le costruzioni da realizzare in aderenza;
 - c) sia stipulata una convenzione, da registrare e trascrivere, tra i proprietari confinanti;
 - d) quando i volumi sono completamente interrati;
 - e) quando la costruzione sia destinata ad usi accessori alla residenza (edificio accessorio o baso fabbricato), con altezza non superiore a m 3,00, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.2.1.

4 - DISTANZE MINIME DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE

13. La distanza del filo di fabbricazione di una costruzione dal confine stradale o, in assenza di questo, dal ciglio stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, salvi i limiti di arretramento o gli allineamenti riportati nella cartografia di piano, non possono essere inferiori a:
- a) fuori dal centro abitato: si applicano le norme dell' art. 4.2.2, comma 2°;
 - b) fuori dal centro abitato ma all'interno delle aree previste come edificabili o trasformabili dal piano, sia con attuazione diretta che con strumento urbanistico esecutivo: si applicano le norme dell' art. 4.2.2, comma 2°;
 - c) dentro il centro abitato nelle aree corrispondenti con le zone C del DM 1444/68:
 - 1) m 5,00 per le strade di larghezza inferiore a m 7,00;
 - 2) m 7,50 per le strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00;
 - 3) m 10,00 per le strade di larghezza superiore a m 15,00;
 - d) dentro il centro abitato nelle restanti aree, all' esterno degli insediamenti di antica formazione, un distacco minimo dal confine stradale di m 5,00;
14. Quando le distanze tra costruzioni con interposte strade, computate come previsto al precedente comma lettera b), c) e d), risultino inferiori all'altezza della costruzione più alta, tali distanze sono aumentate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza della costruzione più alta.
15. Dentro il centro abitato, nel caso di edificazione in aderenza a edifici esistenti, o quando la composizione urbana privilegi la conservazione di cortine edilizie e/o il rispetto dell' unitarietà compositiva e/o il mantenimento di caratteri formali con distanza dalle strade inferiore a quella di cui ai commi precedenti, è ammessa una distanza dalla strada uguale a quella della costruzione esistente.

5 - ALTEZZE DELLE COSTRUZIONI

16. Le altezze delle costruzioni sono stabilite in relazione ai caratteri dell'area normativa, agli indici di edificabilità, alle distanze tra costruzioni; valutata la conformazione fisica dei luoghi, ferme le definizioni generali del RE in materia di altezza dei fronti della costruzione e di altezza delle costruzioni, sono disciplinati i seguenti casi particolari:
- a) nel caso di presenza del piano marciapiede stradale o del piano stradale prospiciente l' edificio, la linea di spiccatto coincide con quella del piano marciapiede o del piano stradale di riferimento;
 - b) nel caso di costruzioni prospettanti su più strade, l' altezza si misura in media tra le strade;
 - c) nel caso di strade in pendenza, l' altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della parte di maggiore altezza dell' edificio;
 - d) nel caso il piano del cortile sia a quota diversa (in più o in meno) dal piano stradale, l' altezza delle costruzioni si misura a partire dalla quota media del cortile;
 - e) i bassi fabbricati sul confine con altezza non superiore a m 3,00, di cui al precedente comma 12° lettera e), fatte salve le ammissibilità per la costruzione in aderenza del precedente punto 3), sono così normati:
 - 1) nel caso in cui il lotto sul quale s' intende edificare sia a quota inferiore o uguale a quella del fondo confinante, la linea di spiccatto coincide con la quota media del fondo confinante;
 - 2) nel caso in cui il lotto sul quale s' intende edificare sia a quota superiore a quella del fondo confinante (fondo dominante o superiore secondo l' art. 887 del C.C.), la linea di spiccatto coincide con la quota media del fondo confinante e la maggiore altezza, fino a m 3,00, può essere raggiunta solo a distanza di m 1,50 dal confine;
 - f) sono escluse dal calcolo dell' altezza delle costruzioni particolari tipologie quali serbatoi d'acqua, silos, attrezzature agricole, torri di raffreddamento o simili in insediamenti produttivi, antenne, tralicci, altane, campanili o simili.
17. Sono fatte salve le preesistenze non conformi alle norme del precedente comma.

TITOLO II

CAPO 1° - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.1.1

Norme generali

1. I tipi d' intervento edilizi ed urbanistici, richiamata la Circolare P.G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.84, sono classificati secondo un criterio di successione che va dal più semplice al più complesso, dall' episodico al sistematico; pertanto le opere e i lavori, propri di ogni tipo d' intervento, comprendono, anche se non esplicitamente richiamati, quelli del tipo precedente, ad eccezione del „restauro conservativo' per il quale sono necessari particolari cautele anche per interventi di minore entità.
2. I progetti d' intervento, sia pubblici che privati, devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle disposizioni del RE per quanto concerne, in particolare, la salubrità del terreno e della costruzione, la formazione del verde, i requisiti delle costruzioni, l' inserimento ambientale delle stesse, il decoro e la manutenzione delle costruzioni e delle aree private, le prescrizioni costruttive e funzionali delle stesse.
3. Anche se non normate nello specifico, le opere necessarie ad adeguare impianti ed edifici a specifici obblighi di legge (in materia di sicurezza, prevenzione degli incendi, contenimento dei consumi energetici, accessibilità per i portatori di handicaps), sono sempre ammesse, purché realizzate con soluzioni e tecniche congruenti con i caratteri degli edifici e dell' ambiente; l' entità e il carattere di tali opere determinano il tipo d' intervento (manutenzione, risanamento, ristrutturazione, altri) e il titolo abilitativo conseguente.
4. Gli interventi, per ciascuna area normativa di piano o per i singoli edifici, sono ammissibili solo se contemplati al successivo TITOLO III.

Art. 2.1.2

Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Sono da intendere per manutenzione ordinaria il complesso delle seguenti opere e delle relative prescrizioni:
 - pulitura delle facciate;
 - riparazione e sostituzione di infissi, ringhiere, inferriate;
 - ripristino delle tinteggiature, degli intonaci, dei rivestimenti;
 - riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli;
 - riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura e riparazione o rinnovo dell' impermeabilizzazione delle coperture piane;
 - riparazione e sostituzione parziale dell' orditura secondaria del tetto;
 - riparazione e sostituzione delle tinteggiature, degli intonaci, dei rivestimenti, dei controsoffitti, dei pavimenti, degli infissi, di elementi costruttivi;
 - riparazione, sostituzione ed integrazione di ogni opera relativa agli impianti idrici, compresi gli apparecchi igienici, di riscaldamento e di condizionamento, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di distribuzione del gas, elettrici e telefonici, di sollevamento, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, nuove aperture nelle facciate, modificazione o realizzazioni di volumi tecnici; è assimilata agli interventi di manutenzione ordinaria l' installazione di impianti solari, pompe di calore, pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici, ovvero negli spazi liberi privati annessi, destinati alla produzione di acqua calda e di energia elettrica per edifici esistenti.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati modificando i caratteri originali degli edifici sono considerati di manutenzione straordinaria.
4. Sono salvi i provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04, compresi quelli oggetto di vincolo indiretto per regime proprietario dei fabbricati.

Art. 2.1.3

Manutenzione straordinaria

1. Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
2. Sono da intendere per manutenzione straordinaria il complesso delle seguenti opere e delle relative prescrizioni:
 - rifacimento e nuova formazione di intonaci, rivestimenti, tinteggiature;
 - sostituzione di infissi e ringhiere;
 - coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura, senza modifica di forma e inclinazione;
 - consolidamento, rinnovamento, sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati, rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originali;
 - consolidamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali di solai;
 - rafforzamento, anche con nuovi elementi di sostegno, di singole parti strutturali;
 - formazione di intercapedini e di vespai;
 - realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parte della tramezzatura purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari;
 - riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni degli edifici;
 - realizzazione degli impianti tecnologici mancanti o integrazione di quelli esistenti;
 - costruzione di servizi igienici e relativi disimpegni purché le limitate modificazioni distributive siano strettamente connesse all'installazione dei servizi qualora mancanti o insufficienti;
3. Negli interventi riferiti alle parti esterne degli edifici è fatto divieto di modificare dimensioni, conformazioni e materiali con le seguenti eccezioni:
 - i materiali costituenti i manti di copertura sono passibili di eventuale modifica per adeguarli ai tipi predominanti l'ambiente;
 - non sono consentite coperture in lamiera ondulata a vista, amianto/cemento a vista, materiali plastici e traslucidi, con eccezione per gli edifici produttivi, ma sempre in modo da ottenere omogeneità di coperture; la precisazione dei manti di copertura ammessi è fatta caso per caso in rapporto alle situazioni del contesto con riferimento ai casi considerati compatibili.
4. Sono salvi i provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04 compresi quelli oggetto di vincolo indiretto per regime proprietario dei fabbricati.

Art. 2.1.4

Risanamento conservativo

1. Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Sono da intendere per risanamento conservativo il complesso delle seguenti opere e delle relative prescrizioni:
 - ripristino, integrazione, sostituzione con materiali, forma, colori e tecniche congruenti e in adeguato rapporto al contesto, dei rivestimenti, delle decorazioni, degli intonaci esterni;
 - sostituzione di materiali di copertura con altri, preferibilmente in cotto, definendo la qualità dei materiali in relazione al contesto;

- ripristino degli spazi esterni, con rimozione di costruzioni e manufatti in contrasto e/o disturbo, esteso all'intera area di pertinenza dell'edificio;
 - ripristino, consolidamento, sostituzione di sottomurazioni e, ove deteriorate, delle strutture portanti verticali esterne;
 - modifiche o rifacimento delle strutture portanti verticali interne;
 - consolidamento e rifacimento, ove deteriorate, delle strutture portanti orizzontali, senza sostanziale modifica delle quote di imposta e nel rispetto, di norma, delle conformazioni esistenti e senza aumento della superficie utile;
 - rifacimento delle aperture esterne, di quelle interne e di quelle non conformi; formazione di aperture esterne obbligatorie, nel rispetto dei materiali e dei caratteri stilistici dell'edificio;
 - eliminazione di corpi aggiunti (superfetazioni) in evidente contrasto con l'edificio principale;
 - modifica alle tramezzature interne in relazione alla necessità di una diversa distribuzione;
 - aggregazioni e suddivisioni di unità immobiliari senza alterare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo alle parti comuni;
 - ripristino dei corpi scala ed eventuale formazione di scale all'interno dell'edificio onde migliorare il carattere distributivo dell'unità abitativa;
 - realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari;
 - inserimento degli impianti tecnologici escludendo alterazioni alle facciate su spazi pubblici;
 - recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi della legge regionale 21/98;
 - recupero funzionale ai fini abitativi dei rustici ai sensi della legge regionale 9/03.
3. Sono salvi i provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04, compresi quelli oggetto di vincolo indiretto per regime proprietario dei fabbricati.

Art. 2.1.5

Restauro conservativo

1. Gli interventi diretti sull'organismo edilizio volti a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Tali interventi comportano il mantenimento integrale ed il recupero dell'originario organismo architettonico previa eventuale eliminazione degli elementi estranei e contrastanti, in modo da assicurare la conservazione della totalità degli aspetti costruttivi, tipologici, formali ed ornamentali caratterizzanti l'organismo. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma, dei prospetti, né alterazioni delle pendenze, di imposta e di colmo delle coperture.
2. Sono da intendere di restauro conservativo il complesso delle seguenti opere e delle relative prescrizioni:
 - consolidamento, con materiali originari, dei rivestimenti, delle decorazioni, degli intonaci esterni, delle murature faccia a vista, degli intonaci interni, delle volte, dei soffitti, dei pavimenti, degli affreschi quando costituiscono testimonianza di valore storico e artistico;
 - consolidamento e rifacimento di sottomurazioni, ove deteriorate, delle strutture portanti verticali esterne ed interne, con mantenimento della posizione, delle forme e dei materiali;
 - consolidamento e rifacimento, ove deteriorate, delle strutture portanti orizzontali; formazione di vespai con mantenimento delle forme e dei materiali;
 - consolidamento e rifacimento di scale, androni, logge, portici, senza spostamenti e alterazione di forma e materiali con particolare riguardo per le parti comuni;
 - ripristino e consolidamento delle coperture con materiali originari;
 - ripristino delle aperture esterne originarie, ripristino delle logge, recupero del disegno originario di facciata;
 - eliminazione dei corpi aggiunti di epoca recente, di carattere superfetativo o deturpante non solo dell'edificio principale ma anche dell'area di pertinenza;
 - ripristino degli spazi esterni, con rimozione di costruzioni e manufatti in contrasto o di disturbo, esteso all'intera area pertinente l'edificio;
 - inserimento degli impianti tecnologici senza per alterare i caratteri compositivi, distributivi e architettonici dell'edificio. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.
3. Sono salvi i provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04, compresi quelli oggetto di vincolo indiretto per regime proprietario dei fabbricati.

1. Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell' edificio, l' eliminazione, la modifica, l' inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell' ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dei fabbricati con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti.
2. Si prevedono tre classi di intervento per meglio specificare il contenuto generale sopra enunciato e renderlo aderente alle caratteristiche e alla qualità dei tipi edilizi a cui si riferiscono:

- 1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A senza aumenti di superfici e volume
- 2) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B con aumenti di superfici e volumi
- 3) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO C con demolizione e ricostruzione.

1 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A

3. Sono consentiti:
 - consolidamento, sostituzione e integrazione degli elementi strutturali esistenti;
 - rifacimento di parti della muratura perimetrale portante in cattivo stato di conservazione purché ne sia mantenuto il posizionamento;
 - realizzazione e/o rifacimento di nuovi orizzontamenti purché non si alteri la superficie utile e senza alterare la quota d'imposta degli stessi e le quote di imposta e di colmo delle coperture;
 - rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio;
 - rifacimento di tamponamenti esterni e modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti;
 - modificazioni dell' assetto planimetrico per mutate esigenze strutturali o d' uso nonché aggregazione e suddivisione di unità immobiliari;
 - realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari;
 - recupero ai fini abitativi dei sottotetti, ai sensi della LR 21/98 (cfr. art. 2.2.2);
 - recupero ai fini abitativi dei rustici, ai sensi della LR 9/03 (cfr. art. 2.2.3).

2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B

4. Sono consentiti:
 - chiusura di spazi coperti di modesta entità (30 mq massimi) delimitati da muri o pilastri (logge, verande, simili) con mantenimento degli elementi costruttivi e strutturali;
 - modifica delle quote degli orizzontamenti e delle scale;
 - modifica delle quote d'imposta e di colmo delle coperture nel limite massimo d'elevazione di m 1,00;
 - recupero ai fini abitativi dei sottotetti, ai sensi della LR 21/98 (cfr. art. 2.2.2);
 - recupero ai fini abitativi di sottotetti non contemplati dalla LR 21/98;
 - recupero ai fini abitativi dei rustici, ai sensi della LR 9/03 (cfr. art. 2.2.3);
 - recupero ai fini abitativi dei rustici non contemplati dalla LR 9/03;
 - recupero di volumi rustici anche con mutamento di destinazione d' uso purché la destinazione d' uso finale sia compatibile con i disposti dell' area normativa in cui si colloca l' edificio.

3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO C

5. Sono consentiti:
 - demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati con la stessa volumetria e sagoma preesistente, secondo le definizioni riportate nel RE e all' art. 1.2.1 delle presenti norme (volume art. 20, altezza artt. 13 e 14, filo di fabbricazione art. 16 esclusi gli elementi aggettanti per non più di m 1,50);

- chiusura di spazi coperti di modesta entità (30 mq massimi) delimitati da muri o pilastri (logge, verande, simili) con mantenimento degli elementi costruttivi e strutturali;
- modifica delle quote degli orizzontamenti e delle scale;
- modifica delle quote d'imposta e di colmo delle coperture nel limite massimo d'elevazione di m 1,00;
- la destinazione d'uso è quella originaria con le ammissibilità consentite dal piano.

Art. 2.1.7

Sostituzione edilizia

1. Gli interventi che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale ricostruzione.
2. La successiva ricostruzione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire entro i limiti delle volumetrie preesistenti e nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai restanti parametri edilizi ed urbanistici previsti dal PRGC e dal RE; la destinazione d'uso è quella consentita dal piano.

Art. 2.1.8

Demolizione

1. Gli interventi che prevedono la totale o parziale demolizione di edifici o manufatti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o di parti restanti dei fabbricati.
2. Nel caso gli interventi di demolizione abbiano carattere autonomo, in quanto non attuati congiuntamente ad altri interventi, l'area di risulta è soggetta alle previsioni di piano.
3. Nel caso gli interventi di demolizione siano preordinati alla ricostruzione, come gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo C e di sostituzione edilizia, si configura un intervento complesso da assumere in modo unitario.
4. Nel caso gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati o a diverso utilizzo dell'area libera, si configura un intervento complesso di demolizione - nuova costruzione da assumere in modo unitario.
5. Nel caso gli interventi di demolizione siano realizzati nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro conservativo o ristrutturazione, non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e procedure relative agli interventi di cui fanno parte.
6. È prevista la demolizione quando, sia per problemi di interesse pubblico che per problemi di pubblica incolumità, l'edificio o gli edifici hanno condizioni statiche precarie o risultano fortemente in contrasto con il contesto ambientale.
7. Tutti gli edifici individuati nella cartografia di piano da demolire, ovvero interessati da demolizione a seguito di allineamento prescritto sulla pubblica via, sono soggetti, in attesa di demolizione, alla sola manutenzione ordinaria; la volumetria costituente tali edifici potrà in tutto o in parte essere recuperata.
8. Sono salvi i provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04, compresi quelli oggetto di vincolo indiretto per regime proprietario dei fabbricati.

Art. 2.1.9

Nuova costruzione

1. Gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici o manufatti su aree libere, sufficientemente urbanizzate e/o con scarsa utilizzazione fondiaria (cfr. LR 56/77 s.m.i., art. 13, lettera f) completamento), ovvero con l'utilizzazione di aree inedificate e prive, in parte o del tutto, di opere di urbanizzazione (cfr. LR 56/77 s.m.i., art. 13, lettera g) nuovo impianto).
2. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie degli articoli precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l' ampliamento di quelli esistenti all' esterno della sagoma esistente, di cui ai successivi interventi di ampliamento e sopraelevazione, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 5);
- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in modo permanente di suolo ineditato;
- 4) l' installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- 5) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell' edificio principale;
- 6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all' aperto ove comportino l' esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato.

Art. 2.1.10

Ampliamento

1. Gli interventi di nuova costruzione volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l' estensione in senso orizzontale dell' edificio, ovvero la chiusura di spazi aperti esistenti all' interno del perimetro dell'edificio, o la realizzazione di volumi interrati.
2. Gli ampliamenti sono eseguiti secondo gli indici, le prescrizioni e le disposizioni particolari che individuano i caratteri dimensionali, architettonici, stilistici secondo cui devono essere realizzate le opere.

Art. 2.1.11

Sopraelevazione

1. Gli interventi di nuova costruzione volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l' estensione in senso verticale del fabbricato.
2. Le sopraelevazioni sono eseguite secondo gli indici, le prescrizioni e le disposizioni particolari che individuano gli specifici caratteri dimensionali, architettonici, stilistici secondo cui devono essere realizzate le opere.

Art. 2.1.12

Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi rivolti a sostituire l' esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Tali interventi sono orientati a qualificare o a riqualificare l' impianto urbanistico esistente e sono realizzati tramite strumento urbanistico esecutivo.

CAPO 2° - PARTICOLARI TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 2.2.1

Edifici accessori o bassi fabbricati

1. Gli interventi rivolti alla realizzazione di edifici accessori o bassi fabbricati, di limitate dimensioni anche strutturalmente autonomi, di pertinenza dell'edificio principale, a destinazione residenziale, distinti per tipologia d'uso in:
 - a) autorimesse private, fino a mq 20 di superficie utile lorda (Sul) per unità immobiliare;
 - b) depositi per la casa, ricovero attrezzi, laboratori ad uso familiare, locali tecnici, tettoie, fino a mq 20 di superficie utile lorda (Sul) per unità immobiliare.
2. Gli edifici accessori o bassi fabbricati, entro i limiti dimensionali ammessi per le distinte tipologie d'uso, non concorrono ai calcoli del volume della costruzione.
3. Nel caso siano presenti nell'area d'intervento edifici o volumi adattabili all'uso accessorio o pertinenziale, gli interventi su di essi sono prioritari, anche in eccedenza ai limiti dimensionali e/o tipologici prescritti o fino al loro raggiungimento.
4. Gli edifici accessori sono realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
 - superficie coperta (Sc) non superiore al 20% della superficie libera (Sl) computando, se presente, anche quella di edifici accessori realizzati prima della vigenza delle presenti norme;
 - altezza massima tra pavimento ed intradosso non superiore a m 2,60, fatte salve altezze maggiori nel caso di recupero di volumi rustici esistenti;
 - altezza massima all'estradosso della copertura m 2,80; le coperture inclinate, con manto di copertura in coppi o tegole di laterizio, da preferirsi ai fini di adeguato inserimento ambientale, avranno altezza massima di colmo non superiore a m 3,00;
 - estensione longitudinale massima m 33; oltre è necessario uno spazio di distacco;
 - distanza dal filo di fabbricazione della costruzione principale, se da questa distaccati, non inferiore a m 5,00; nel caso di particolari esigenze documentate non inferiore a m 3,00;
 - distanza dai confini (Dc) nulla; fatti salvi i diritti di terzi in materia di scarichi e vedute è ammessa la costruzione in aderenza; si applicano le statuizioni del C.C.
5. Ogni eccedenza alle dimensioni o ai parametri sopra prescritti deve essere conteggiata sia come superficie utile lorda (Sul) che come volume (V).
6. Gli edifici accessori sono realizzati con adeguato studio formale - compositivo, nel rispetto delle forme e dei materiali dell'edificio principale, soprattutto nel caso di corpi autonomi.
7. Non sono ammessi nuovi edifici accessori autonomi nelle aree di pertinenza di edifici vincolati ai sensi dalla legislazione vigente in materia di cui al D.lgs. 42/04.
8. All'interno degli insediamenti di antica formazione la nuova costruzione di edifici accessori è ammessa solo se prevista in sede di strumenti urbanistici esecutivi.
9. Le costruzioni esistenti, destinate ad usi accessori alla residenza, possono subire interventi di trasformazione solo per adeguarsi alle presenti norme.
10. Nel caso di unità immobiliare esistente sprovvista di autorimessa privata ed ove non sia possibile il rispetto del parametro della superficie coperta (Sc), del comma 4°, si deroga da tale verifica.
11. L'ammissibilità degli interventi è subordinata alla previsione nell'ambito di area normativa.

Art. 2.2.2

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti

1. Negli edifici esistenti, destinati o da destinare in tutto o in parte a residenza, è consentito il recupero al solo scopo residenziale del piano sottotetto purché risulti legittimamente realizzato alla data del 12.08.1998 e gli edifici interessati siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
2. Il recupero dei sottotetti è oneroso e consentito nel rispetto delle prescrizioni igienico - sanitarie.
3. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso abitazione, è fissata in non meno di m 2,40; per gli spazi accessori e di servizio in non meno di m 2,20; in ogni caso il soffitto non orizzontale deve essere a quota non inferiore a m 1,60 per gli spazi ad uso abitazione e a m 1,40 per gli spazi accessori e di servizio,

- al netto di eventuali elementi strutturali; eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi previsti devono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi consentendone l'uso come spazi di servizio.
4. Gli interventi edilizi avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde, fermo restando gli eventuali incrementi consentiti dalle norme di piano con esclusione dell'utilizzo di volumetria <una tantum> e di quella residuale.
 5. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di aperture, abbaini e terrazzi, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione naturale dei locali.
 6. Le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio e il progetto di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia per il contenimento dei consumi energetici.
 7. Il recupero è ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici e edilizi vigenti; i volumi così recuperati non potranno essere computati nella verifica del volume assentibile sul lotto.
 8. Per ulteriori disposizioni e precisazioni, i riferimenti sono alla LR 21/98.

Art. 2.2.3

Recupero ai fini abitativi dei rustici

-
1. È consentito il recupero dei rustici (cfr. definizione art. 1.2.2 punto 15) al solo scopo residenziale purché gli edifici interessati risultino legittimamente realizzati alla data del 01.09.1967, siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato sia a parcheggio pubblico in ragione di mq 2,5/abitate/120 mc, ammettendo l'eventuale monetizzazione del parcheggio pubblico alle condizioni, verifiche, disposizioni vigenti nel Comune.
 2. Per i rustici esistenti ricadenti nelle aree ad edificabilità nulla, limitata o in fasce di rispetto, di cui al TITOLO IV Capo 1°, 2°, 3° e 4°, o negli insediamenti di antica formazione, non sono ammessi recuperi se non espressamente previsti dalle norme delle distinte aree normative.
 3. Nel caso di rustici non serviti da opere di urbanizzazione primaria, il recupero può essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti dalle vigenti normative di settore.
 4. Nel caso di rustici serviti da strade vicinali, il recupero è subordinato all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente.
 5. Il recupero dei rustici è oneroso, senza preliminare strumento urbanistico esecutivo.
 6. Per l'altezza interna dei locali oggetto di recupero si richiamano le disposizioni del RE; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, sempre previste dal RE, e le norme sulle distanze, in particolare degli edifici, stabilite dalla presente normativa; il rapporto di copertura (Rc), riferito alle superfici dell'edificio principale e a quelle dell'edificio oggetto di recupero, non può superare il 40% per ogni singolo lotto.
 7. Il recupero di edifici rustici avviene prevedendo il superamento delle barriere architettoniche, idonee opere di isolamento termico, il rispetto delle tipologie preesistenti in modo conforme ai caratteri d'insieme e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originali; nelle aree di antica formazione, individuate come tali dal piano, non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni incoerenti con il contesto architettonico.
 8. Gli interventi edilizi avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde, fermo restando gli eventuali incrementi consentiti dalle norme di piano, e non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti o aperta.
 9. Gli interventi di recupero sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici e edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e da quelli attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi per quanto concerne il rispetto di regolamenti condominiali e le statuizioni del Codice Civile.
 10. Nel caso di edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge, è obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli Organi di tutela.
 11. Per ulteriori disposizioni e precisazioni, i riferimenti sono alla LR 9/03.

1. Gli interventi diretti, ed anche la pianificazione esecutiva, per le aree e gli edifici ricompresi negli insediamenti di antica formazione, di cui alle specifiche e distinte aree normative, devono perseguire lo scopo di migliore utilizzazione funzionale e sociale e di tutela del patrimonio edilizio esistente e sono disciplinati con particolari disposizioni.
2. Caratteri urbanistici peculiari del centro storico e dei nuclei minori: Gli interventi sono finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dell' impianto urbanistico originario e dei suoi componenti, con lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità attuale o ogni altro tipo di utilizzazione in atto o previsto, tutelando i caratteri architettonici, o comunque documentari della tradizione insediativa e costruttiva locale, eliminando i contrasti ambientali esistenti e/o sostituendo le parti che, per forme e materiali, risultino in contrasto con tali valori, con interventi prioritari di conservazione, risanamento, ricostruzione, riuso, recupero, riqualificazione ambientale del patrimonio esistente; in particolare:
 - mantenimento della destinazione residenziale prevalente, con il tendenziale recupero di residenzialità e conservazione del tessuto sociale esistente e di radicamento storico, con particolare riferimento agli esercizi commerciali ed artigianali che contribuiscono all' identità specifica;
 - restauro dei complessi e degli edifici d' interesse storico, artistico e documentario con la conferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana privilegiando interventi unitari che garantiscano la valorizzazione dell' insieme dei manufatti e la loro inscindibile unità architettonica e urbana;
 - integrazione dei servizi e delle attrezzature mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili;
 - manutenzione e recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (cortili, orti e giardini) come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi;
 - riqualificazione urbana ed edilizia degli edifici e delle aree degradate.
3. Conservazione degli spazi pubblici: Gli interventi non devono alterare l' aspetto dei luoghi e delle aree di pertinenza; pertanto:
 - non sono ammesse nuove recinzioni su strada; le cancellate originarie esistenti possono essere dotate di siepi sempreverdi che le incorporino; sono consentiti la manutenzione, il rifacimento e il completamento dei muri di cinta originari e dei relativi portali da realizzare con gli stessi materiali e gli stessi sistemi costruttivi;
 - la superficie pavimentata di piazze, strade, vicoli, androni, ecc. dovrà essere realizzata in pietra a lastre, masselli, acciottolato, cubetti;
 - gli interventi sugli spazi pubblici e/o sugli spazi aperti percepibili dalle pubbliche vie, vanno accompagnati da uno specifico studio sui materiali, i colori e le forme, che ne dimostri la compatibilità con la morfologia e gli elementi specifici dell' impianto storico urbano;
 - le aree libere, scoperte di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere trattate preferibilmente a giardino o a corte pavimentata con materiali compatibili con la tradizione costruttiva locale.
4. Continuità e qualità dei percorsi di accesso al centro storico e dei nuclei minori: Gli interventi devono essere finalizzati a ricostituire la continuità tra le aree marginali ed i tessuti di antica formazione; gli spazi attrezzati per la sosta e la manovra degli autoveicoli devono possibilmente essere localizzati all' esterno del nucleo minore, con adeguato studio d' inserimento ambientale ed eliminazione degli impatti conseguenti.
5. Accessibilità e visibilità del centro storico, nuclei minori e degli edifici: Gli interventi non devono alterare l' aspetto esterno degli edifici con l' aggiunta di elementi incoerenti o contrastanti; pertanto:
 - non sono ammessi tamponamenti e chiusure (anche parziali) di scale esterne, balconi e terrazze prospicienti spazi pubblici; unica eccezione la chiusura di porticati interni ai cortili nei limiti ammessi e con vetrate trasparenti e risalto degli elementi strutturali;
 - non sono ammesse chiusure e coperture (anche parziali) con materiali di natura precaria quali legno, plastica, lastre in fibrocemento sia di tipo mobile che fisso;
 - la realizzazione o la chiusura delle aperture esterne, laddove consentita e/o per l' adeguamento a norme regolamentari igienico-sanitarie, deve tenere conto di principi di regolarità compositiva e di allineamento propri degli edifici originari;

- è concessa, in generale, la possibilità di inserire scale e impianti tecnici interni, purché nel rispetto di tutte le altre prescrizioni generali, con l'esclusione comunque dei volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti o previste;
 - le reti di distribuzione dovranno essere interrato, in occasione del rifacimento delle pavimentazioni stradali o di ogni altro intervento interessante le aree pubbliche; analogamente dovranno essere portate sotto traccia le linee interessanti le facciate degli edifici; il permanere di cavi e tubazioni in vista è ammesso solo per obbligo di legge;
 - le tinteggiature vanno realizzate a calce tradizionale o con tinte a base di silicati, secondo le indicazioni del Piano del colore e sottoposte preliminarmente al parere dell' Organo competente.
6. Caratteri del patrimonio esistente: Fatte salve le specifiche prescrizioni su edifici vincolati:
- è fatto obbligo, soprattutto per le parti esterne degli edifici e degli accessori, di impiegare i materiali caratteristici e più diffusi nella tradizione costruttiva locale escludendo l' uso di materiali impropri sia per l' apparato costruttivo sia per le opere di finitura;
 - è fatto obbligo di non modificare l' andamento originario delle coperture, degli sporti di gronda, dei cornicioni; le coperture, di norma, avranno forma e falde inclinate con manto di copertura in laterizio;
 - è fatto obbligo di conservare gli elementi architettonici singolari, significativi o di valore storico e documentario, quali portali, logge, archi, portici, strutture voltate e/o in legno, pozzi, scenari, edicole, lapidi, antichi comignoli, muri o recinzioni di tipo tradizionale;
 - è fatto obbligo di conservare l'intero apparato decorativo esterno ed interno dell'edificio quali sovrapposte, rosoni, cornici, marcapiani, fregi, lesene, affreschi, pitture murali, decorazioni, sculture, bassorilievi.
7. Le suddette disposizioni sono integrative e prevalenti su quelle del RE che si richiama, in particolare di quelle contenute al Titolo II, IV e V; ogni intervento deve essere opportunamente documentato.

Art. 2.2.5

Interventi nelle aree agricole e negli insediamenti rurali

-
1. Gli interventi diretti, ed anche la pianificazione esecutiva, per le aree e gli edifici ricompresi nelle aree agricole e negli insediamenti rurali, di cui alle specifiche e distinte aree normative, devono perseguire lo scopo di migliore utilizzazione funzionale, di valorizzazione, recupero, riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono disciplinati con particolari disposizioni.
 2. Impianto tipologico: Gli interventi edilizi dovranno uniformarsi agli elementi tipologici e morfologici propri del contesto di riferimento nel quale sono inseriti; in particolare:
 - la composizione dei volumi edificati dovrà tendere alla ricostruzione della „corte agricola” con disposizione degli edifici secondo uno schema che riproponga la caratterizzazione tipica degli insediamenti rurali (disposizione ad < L > ad < U > o corte chiusa) evitando la formazione di edifici a piastra continua di grandi dimensioni;
 - gli interventi, anche quelli minori, non dovranno alterare l' immagine consolidata del paesaggio agrario e dei caratteri costruttivi rurali, inserendosi in modo da evitare impatto a livello percettivo e mitigando, ove possibile, gli impatti esistenti;
 - tutti gli interventi dovranno evidenziare l' area di pertinenza dell' edificio o degli edifici, nel rispetto del rapporto di copertura prescritto per la specifica area normativa.
 3. Tipologie edilizie: Gli interventi, in particolare quelli ricadenti negli insediamenti rurali, dovranno salvaguardare i caratteri ricorrenti e tipici dell' edilizia rurale legati agli aspetti spaziali, fisici, morfologici e tecnici, garantendone la riconoscibilità pur perseguendo un buon grado di idoneità funzionale, distributiva e dimensionale; pertanto:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati sia all' utilizzo a scopi agricoli degli immobili sia al loro riutilizzo funzionale, dovranno comunque avere carattere prevalentemente conservativo e prestare particolare attenzione alla realizzazione di nuovi collegamenti verticali all' interno degli immobili, alla dotazione di nuovi spazi accessori alla residenza, al parziale tamponamento dei consistenti volumi „vuoti” esistenti;
 - i nuovi blocchi scala saranno realizzati in prosecuzione delle maniche dei fabbricati esistenti, con la stessa profondità e lo stesso modulo distributivo delle aperture, evitando di creare corpi edilizi

- in contrasto con i caratteri compositivi del fabbricato; saranno comunque da preferire, ove possibile, scale interne alle singole unità immobiliari;
- il tamponamento dei fabbricati parzialmente aperti, quali portici e fienili, dovrà avvenire in arretramento rispetto al filo degli elementi verticali di sostegno, con materiali contrastanti, nel rispetto delle regole compositive originarie per quanto concerne i nuovi orizzontamenti e salvaguardando le caratteristiche grate in elementi edilizi, se presenti;
 - l' ampliamento dei fabbricati esistenti non potrà essere realizzato mediante raddoppio della manica strutturale; le coperture dovranno essere mantenute a due falde;
 - dove non è possibile ricavare spazi accessori per la residenza attraverso il recupero dei fabbricati esistenti, sarà consentita la realizzazione di nuovi piccoli fabbricati con tipologie tradizionali, nel rispetto dell' impianto tipologico complessivo;
 - dovranno essere conservate e valorizzate le emergenze storico - documentarie rurali;
 - gli elementi singolari di tipo architettonico o iconico o della tradizione locale (salti d' acqua, forni, colonnati, elementi voltati, portali, ecc.), anche in assenza di puntuale localizzazione, vanno salvaguardati e valorizzati nei loro caratteri originali.
4. Materiali e trattamenti superficiali: Gli interventi, in particolare quelli ricadenti negli insediamenti rurali, dovranno rispettare i caratteri architettonici ed edilizi tradizionali e riferirsi alle preesistenze, con particolare attenzione:
- ai tamponamenti esterni per i quali è vietato l' impiego di materiali incongrui con le caratteristiche del paesaggio agrario;
 - ai manti di copertura per i quali è da preferirsi il reimpiego dei coppi o materiale laterizio;
 - ai trattamenti superficiali, alle coloriture e tinteggiature, ai materiali dei serramenti, ai sistemi di chiusura, alle gronde.
5. Le suddette disposizioni sono integrative e prevalenti su quelle del RE che si richiama, in particolare di quelle contenute al Titolo II, IV e V; ogni intervento deve essere opportunamente documentato.

CAPO 3° - DESTINAZIONE D'USO, VARIAZIONE AL PROGETTO

Art. 2.3.1

Destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso sono definite dalle seguenti categorie urbanistiche principali e, all'interno delle stesse, per articolazioni:
- a) Destinazioni residenziali:
 - a1 - Residenza civile ed usi assimilabili e compatibili, comprese le residenze collettive (con esclusione di quelle socio-sanitarie e assistenziali); sono inclusi gli spazi di pertinenza quali cantine, soffitte, parcheggi ed altri spazi (anche di uso comune) quali depositi, spazi per lo svago e il tempo libero individuale anche se ubicati in edifici separati; sono inclusi gli spazi per l'esercizio di arti e professioni e le attività artigianali non strumentali direttamente connesse con l'abitazione, gli spazi per baby parking.
 - a2 - Residenza civile in insediamenti produttivi, commerciali, terziari, di servizio, per custode e/o proprietario, complementare e di supporto alle attività insediate e costituita dall'abitazione e dalle sue pertinenze.
 - b) Destinazioni produttive, industriali o artigianali:
 - b1 - Attività manifatturiere di tipo industriale e del settore delle costruzioni; sono inclusi i depositi ed i magazzini connessi alle attività insediate, la commercializzazione all'ingrosso dei semi - lavorati industriali e dei beni prodotti, i servizi, gli uffici connessi alle attività insediate.
 - b2 - Attività artigianali di produzione di beni o prestazione di servizi; sono inclusi i depositi ed i magazzini connessi alle attività insediate, il commercio dei beni prodotti e di somministrazione di alimenti o bevande solo nel caso che siano strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa, i servizi, gli uffici connessi alle attività insediate; per l'artigianato di servizio e/o di manutenzione (meccanici, elettrauto, carrozzieri, idraulici e simili) le attività con dimensione maggiore rispetto alla bottega artigiana sono assimilate alle attività artigianali di produzione.
 - b3 - Artigianato di servizio; sono inclusi i depositi connessi alle attività insediate ed il commercio dei beni prodotti purché strumentale ed accessorio al servizio fornito (parrucchieri, estetisti, sarti, copisterie, lavasecco, produzione di generi alimentari e non con annessa attività di vendita quali pasta fresca, gelateria, pasticcerie, abbigliamento e simili).
 - b4 - Attività di trasporto e magazzinaggio di beni e merci in genere, in depositi coperti o all'aperto; sono inclusi i servizi alle unità locali produttive e le attività di supporto e di servizio quali centri di assistenza ai mezzi di trasporto.
 - b5 - Attività di raccolta, trattamento e recupero dei materiali; sono comprese le attività di smontaggio, selezione, accatastamento e compattamento, commercializzazione dei materiali di recupero e dei prodotti usati.
 - b6 - Attività di ricerca e laboratoriale, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione e fornitura di servizi tecnici ed informatici, funzionalmente connesse con l'attività produttiva insediata.
 - c) Destinazioni commerciali:
 - c1 - Commercio al dettaglio in esercizi commerciali di vicinato; sono inclusi i depositi, i magazzini, i locali di lavorazione, i servizi, le superfici espositive, gli uffici connessi alle attività insediate.
 - c2 - Commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della vigente legislazione in materia, con relativi depositi, magazzini, locali di lavorazione, servizi, superfici espositive, amministrazione aziendale.
 - c3 - Commercio all'ingrosso con relativi depositi, magazzini, locali di lavorazione, servizi, superfici espositive, amministrazione aziendale.

- c4 - Attività di ristorazione e pubblici esercizi con relativi depositi, magazzini, locali di lavorazione, servizi, uffici connessi alle attività insediate.
 - c5 - Attività espositive con relativi depositi, magazzini, servizi, uffici connessi alle attività insediate.
- d) Destinazioni ricettive:
- d1 - Attività delle aziende alberghiere; sono compresi i servizi pubblici e privati, le attività complementari di ristorazione, le sale riunioni e convegni; sono incluse le attività connesse di artigianato di servizio, di commercio al dettaglio, di amministrazione aziendale.
 - d2 - Attrezzature ricreative e per il tempo libero; sono compresi i servizi pubblici e privati e le attività complementari di ristorazione; sono incluse le attività connesse di amministrazione aziendale.
- e) Destinazioni direzionali:
- e1 - Attività direzionali minute quali uffici pubblici e privati (studi professionali, ambulatori, agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, gallerie d' arte, amministrazione aziendale, ecc.);
 - e2 - Attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, enti pubblici, istituzioni.
- f) Destinazioni agricole:
- f1 - Attrezzature per la coltivazione e l' allevamento zootecnico purché connesse alle attività di produzione delle aziende agricole, attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, cantine, depositi;
 - f2 - Locali per la conservazione, prima trasformazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, comprese le attività di amministrazione aziendale direttamente complementari;
 - f3 - Attività relative agli insediamenti di tipo agroindustriale e agli allevamenti zootecnici di tipo intensivo, in aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del C.C., comprese stalle, silos, magazzini, depositi;
 - f4 - Attività di agriturismo, connesse e complementari con le attività agricole, di ricezione e ospitalità, somministrazione di pasti e bevande, attività ricreative, sportive e culturali, da svolgere nei locali siti nell' abitazione dell' imprenditore nonché in edifici esistenti non più necessari per la conduzione del fondo;
 - f5 - Attrezzature per l' equitazione, la pesca sportiva, comprese le attività commerciali-ricettive e di amministrazione aziendale direttamente complementari;
 - f6 - Residenza rurale in aree agricole, complementare e di supporto all' attività produttiva agricola, costituita dall' abitazione e dalle sue pertinenze.
- g) Destinazioni di servizio:
- g1 - Attività di servizio private di interesse collettivo: teatri, cinematografi, ritrovi e sale da ballo, attrezzature per lo svago, lo sport e il tempo libero, scuole, sedi di associazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative, servizi assistenziali e sanitari, residenze per anziani, impianti privati aperti al pubblico per il ricovero e la custodia di autoveicoli;
 - g2 - Attività di servizio pubbliche di interesse collettivo: istruzione di vario ordine e grado, servizi sociali, assistenziali, sanitari, uffici pubblici, centri civici e attrezzature per il culto, attrezzature culturali, politiche, ricreative, teatri, ritrovi, attività espositive, attrezzature per il tempo libero, mercati, giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, attrezzature sportive al coperto e all' aperto, parcheggi, ricovero e custodia di autoveicoli;
 - g3 - Attrezzature e servizi sociali per gli addetti: parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie.
 - g4 - Impianti urbani e servizi tecnologici, distribuzione dell' energia elettrica e del gas, telecomunicazioni.

2. Con modifica dello strumento urbanistico vigente, approvata con le procedure dell' art. 17, comma 7°, della LR 56/77 s.m.i., è possibile individuare all' interno delle categorie urbanistiche principali del precedente comma e delle articolazioni già previste nelle presenti norme, ulteriori articolazioni delle destinazioni d' uso costituenti specifiche suddivisioni funzionali.
3. L' Amministrazione comunale può ammettere, con propria deliberazione e sulla base di specifici progetti, articolazioni di destinazioni d'uso diverse da quelle previste nelle distinte aree normative, fermo restando la stessa categoria urbanistica principale. La deliberazione è motivata sotto il profilo dell'opportunità, dell'impatto ambientale e del carico urbanistico derivante.
4. Nello stesso modo del comma che precede, una diversa ripartizione delle specifiche destinazioni d'uso ammesse può essere decisa in sede di approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata. In ogni caso, quando sia prescritta la compresenza di più articolazioni di destinazione, la modifica richiesta ed autorizzata non deve ridurre il mix funzionale ad un' unicadestinazione.

Art. 2.3.2

Mutamento e modifica della destinazione d'uso

-
1. La destinazione d' uso degli immobili deve essere compatibile con le previsioni e l' ammissibilità delle distinte aree normative; in caso contrario ogni mutamento o modifica di destinazione d' uso comporta variante del PRGC.
 2. La destinazione d' uso in atto dell' immobile, o dell' unità immobiliare o locale, è quella stabilita dalla licenza edilizia o dalla concessione edilizia o dall' autorizzazione e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
 3. La destinazione d' uso in atto deve essere precisata, in sede di richiesta di qualsiasi tipo di intervento, dichiarando lo stato in atto e quello risultante dall' intervento medesimo.
 4. Costituisce mutamento di destinazione d' uso, subordinato a permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall' una all' altra delle categorie urbanistiche principali.
 5. Costituisce modifica di destinazione d' uso, subordinata a denuncia di inizio attività, il passaggio, anche in assenza di opere edilizie, dall' una all' altra delle articolazioni; la denuncia di inizio attività, per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dal D.lgs. 42/04, ha efficacia solo dopo l' acquisizione dell' autorizzazione rilasciata dall' Organo competente alla tutela del bene vincolato.
 6. Non sono necessari titoli abilitativi per i mutamenti di destinazione d' uso degli immobili relativi ad unità fino a mc 400, ma non superiori a mq 100 di superficie utile lorda (Sul), che siano compatibili con le norme di attuazione del PRGC e/o degli strumenti urbanistici esecutivi per quanto riguarda le destinazioni d' uso proprie e ammesse.
 7. Nel caso di mutamento della destinazione d' uso, deve essere verificato il rapporto tra le funzioni insediabili, previste dal piano per le varie aree normative, e la superficie utile lorda (Sul) dell' intero edificio interessato da intervento.
 8. I mutamenti delle destinazioni d' uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall' una all' altra delle categorie urbanistiche principali; l' onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la categoria della nuova destinazione d' uso e quelli dovuti per la destinazione in atto; l' importo corrispondente al saldo, se positivo, deve essere versato.
 9. Non potrà essere rilasciato certificato di agibilità a quelle attività da insediare in locali con diversa e/o non compatibile destinazione d' uso.
 10. I mutamenti ed anche le modifiche di destinazione d' uso finalizzate alla realizzazione di nuove superfici utili lorde (Sul), siano esse di tipo produttivo, commerciale, ricettivo, direzionale, soprattutto in interventi suscettibili di produrre rilevanti effetti sull' edificio interessato e/o sull'area adiacente, comportano il reperimento delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico necessarie a garantire la dotazione minima prevista all' art. 3.2.4 punto 2 e 3; si richiamano inoltre le disposizioni dell' art. 5.1.4.

1. Si ha variazione essenziale al progetto approvato, ai sensi della LR 19/99 e per gli effetti del testo unico in materia edilizia articoli 31 e 32, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30% della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a mq 20 per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria urbanistica principale di cui all'art. 2.3.1;
 - b) aumento di entità superiore al 5% di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;
 - c) riduzione di entità superiore al 10% di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade;
 - d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50%;
2. Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulle entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1°, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo.

CAPO 4° - PRESCRIZIONI FUNZIONALI E DOTAZIONALI

Art. 2.4.1

Sistemazione del luogo

1. Ogni intervento edilizio e urbanistico, di cui ai Capi precedenti, comporta l'obbligo di sistemazione dell'intera area di pertinenza con eventuali rimozioni delle superfetazioni; l'Organo comunale competente può richiedere la sistemazione di tutto quanto sia considerato in contrasto con i pubblici interessi, ai sensi e per gli effetti delle presenti norme e del RE.
2. I progetti relativi ad interventi edilizi ed urbanistici, sia pubblici sia privati, dovranno contenere specifiche indicazioni in merito alle soluzioni di sistemazione del luogo, di arredamento urbano, di superamento delle barriere architettoniche.
3. Le soluzioni progettuali di arredo urbano e sistemazione del luogo dovranno seguire le prescrizioni contenute nel piano del colore, dell'arredo urbano, del verde, della rete viaria vigenti nel Comune.
4. Sono valide e si richiamano le prescrizioni del RE.

Art. 2.4.2

Sistemazione del suolo e delle superfici scoperte

1. Negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica è vietato eseguire consistenti modificazioni dell'andamento superficiale del suolo con scavi e riporti ammettendo, nelle aree esterne agli insediamenti di antica formazione, il rialzo del terreno qualora il piano di campagna sia a quota inferiore al piano strada fino a pareggiare le due quote con l'obbligo, da parte dell'Organo comunale competente, nel caso di interventi distinti, di coordinare gli interventi.
2. Sulle aree destinate dal piano ad ampliamenti di superficie utile e/o a nuova costruzione, non meno della quota percentuale di superficie permeabile (Sp) stabilita per ogni area normativa, di cui ai successivi articoli del TITOLO III, dovrà essere corredata a verde privato, con superficie a fondo erboso, o comunque permeabile, e messa a dimora di alberi ed essenze arbustacee, possibilmente tipiche dell'associazione fitosociologica degli impianti vegetali di pianura; gli impianti sportivi fissi (piscine, tennis, ecc.) si considerano superficie impermeabile; la nuova albero sarà disposta in modo da formare gruppi alberati, possibilmente collegati tra di loro, posti verso la viabilità principale.
3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia la quota di superficie permeabile (Sp), sarà diminuita o non richiesta a giudizio dell'Organo comunale competente.
4. Non costituisce superficie coperta (Sc) la costruzione seminterrata destinata ad autorimessa emergente dal suolo non oltre m 1,20, avente copertura piana a giardino raccordata al terreno circostante.
5. Sono valide e si richiamano le prescrizioni del RE.

Art. 2.4.3

Recinzioni, muri di cinta

1. Le recinzioni ed i muri di cinta non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.
2. Fuori dal centro abitato, le distanze minime dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di recinzioni, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) m 5,00 per le strade di tipo A (autostrada); tale arretramento vale per le staccionate, le siepi con filo metallico, le reti metalliche su paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti oltre cm 30 dal suolo;
 - b) m 3,00 per le strade di tipo C e F (regionali, provinciali, comunali, vicinali e interpoderali); tale arretramento vale per le staccionate, le siepi con filo metallico, le reti metalliche su paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti oltre cm 30 dal suolo;

- c) per le recinzioni di altezza non superiori a m 1,00 sono valide le disposizioni dell' art. 26, commi 4° e 5°, del regolamento di attuazione del codice della strada;
- d) per le recinzioni cieche, l' arretramento è quello stabilito per l' edificazione.
3. Dentro il centro abitato le recinzioni potranno essere allineate al margine esterno del confine stradale, fatte salve eventuali particolari prescrizioni dell'Organo comunale competente in sede di istruttoria delle singole istanze; gli smussi delle recinzioni, in prossimità degli incroci stradali, ove riportati nella cartografia di piano, non sono prescrittivi e potranno variare secondo i casi su disposizioni dell' Organo competente.
4. Nelle aree destinate alla futura viabilità, urbana ed extraurbana, in attesa di attuare quanto previsto dal piano, sono ammesse recinzioni in rete metallica su paletti senza zoccolo con l'impegno registrato da parte del proprietario o aventi causa alla rimozione dell'opera a sue spese e a semplice richiesta dell' Organo competente.
5. Nella costruzione o ricostruzione di recinzioni, di qualsiasi natura o consistenza, le distanze minime dai corsi d'acqua, scolmatori, colatori, cavi irrigui, fossi, misurate lateralmente dal piede esterno dell'argine maestro, non possono essere inferiori a m 3,00.
6. Nella costruzione, ricostruzione, completamento di recinzioni esistenti, in particolare per quanto riguarda l' altezza ed i materiali da impiegare, sono valide e si richiamano le prescrizioni del RE.

Art. 2.4.4

Parcheggi privati, passi carrabili

1. In aggiunta ai parcheggi pubblici o di uso pubblico, localizzati in aree già perimetrare nella cartografia del PRGC, e a quelli che dovranno essere definiti in sede di attuazione del piano, nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni integrali, devono essere riservati idonei spazi per parcheggi necessari per la sosta, la manovra, l' accesso degli autoveicoli, in ragione di 1 mq/10 mc di costruzione. La pavimentazione di tali spazi dovrà essere preferibilmente realizzata in materiale drenante al fine di contenere la superficie impermeabilizzata ove non sia prescritta la raccolta delle acque di prima pioggia e la loro desolazione.
2. Per il calcolo dei volumi degli edifici ad un solo piano fuori terra a destinazione produttiva, commerciale, ricettiva, terziaria, si assumerà un'altezza convenzionale di m 3,00 ove l'altezza effettiva superi tale limite; nel caso di interventi a destinazione d'uso mista, il totale degli spazi a parcheggio sarà determinato dalla somma dei conteggi parziali eseguiti per le singole diverse destinazioni d'uso.
3. Tali spazi per parcheggi, comprensivi delle autorimesse, dovranno risultare collegati in modo diretto e facilmente percorribile alla rete viaria di accesso.
4. I proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati o sulla superficie libera esterna, parcheggi delle singole unità immobiliari; tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato tenuto conto dell' uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici e delle ammissibilità idrogeologiche.
5. Gli spazi per parcheggi privati possono essere ricavati anche in aree non facenti parte del lotto, in adiacenza e alla distanza massima di m 100.
6. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse; i parcheggi realizzati ai sensi dell' art. 9 della legge 122/89 non possono essere ceduti separatamente dall' unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
7. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesistica ed ambientale e gli specifici provvedimenti per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04, da esercitare nei modi e con le procedure stabilite.
8. Il Comune, a seguito della richiesta di privati o di cooperative e previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie, può prevedere nell' ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di attrezzature per la sosta dei veicoli da destinare a pertinenza di immobili su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di convenzione.
9. Per la regolamentazione dei passi carrabili, sono valide e si richiamano le prescrizioni del RE.

TITOLO III

CAPO 1° - ARTICOLAZIONE STRUTTURALE

Art. 3.1.1

Sistemi territoriali, aree omogenee, modalità e componenti

1. Il territorio comunale è articolato per sistemi territoriali; è suddiviso in aree omogenee che hanno valori territoriali ed ambientali comuni; alcune aree omogenee sono - a loro volta - articolate per modalità puntuali d' intervento o per componenti; ogni area omogenea - e relativa sottoclasse - è soggetta a specifiche norme che disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia; ogni area omogenea è classificata ai sensi dell' art. 2 del DM 1444/68:

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMPIANTI, DEI SERVIZI: DM 1444/68:

- Aree per la viabilità, aree ferroviarie zona F
- Aree per impianti urbani zona F
- Aree per servizi sociali ed attrezzature, pubbliche o d' uso pubblico zona F
- Aree per servizi sociali ed attrezzature, private d' interesse collettivo zona F

SISTEMA INSEDIATIVO: INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE:

- Centro storico, nuclei minori zona A
- Ambiti con edifici d' interesse storico, artistico e documentario zona A

SISTEMA INSEDIATIVO: USI RESIDENZIALI

- Aree residenziali configurate zona B
- Aree residenziali di trasformazione zona B
- Aree residenziali di completamento zona B
- Aree residenziali di nuova edificazione zona C
- Aree a verde privato

SISTEMA INSEDIATIVO: USI PRODUTTIVI, PER BENI E SERVIZI:

- Aree produttive configurate e di completamento zona B
- Aree produttive di nuovo impianto zona D
- Aree commerciali configurate e di completamento zona B
- Aree ricettive e per il tempo libero zona B

SISTEMA AGRICOLO E AMBIENTALE

- Aree agricole produttive zona E
- Aree agricole con insediamenti rurali zona E
- Aree agricole con insediamenti rurali in ambito urbano zona E
- Aree agricole protette zona E

CAPO 2°

SISTEMA INFRASTRUTTURALE, DEGLI IMPIANTI, DEI SERVIZI

Art. 3.2.1

Norme generali

1. Sono ricomprese nel „Sistema delle infrastrutture, degli impianti, dei servizi” le aree e gli edifici destinati in modo prevalente, o totalmente, per attività pubbliche o di pubblica utilità o private di interesse collettivo, ammettendo destinazioni complementari ed integrative alle funzioni insediate o da insediare; nei casi in cui tali attività siano inserite in edifici con prevalente destinazione d’uso diversa, ogni intervento è regolato dalle norme relative a tale attività prevalente.
2. In queste aree l'intervento è riservato prioritariamente alla Pubblica Amministrazione o agli enti istituzionalmente competenti; è ammesso l’ intervento diretto del privato per la realizzazione di opere di uso pubblico previa stipula di convenzione che regolamenti il regime giuridico del suolo nonché le modalità, le forme di utilizzazione del bene, le garanzie per la pubblica fruibilità; è altresì ammesso l’ intervento da parte dei privati, su aree di proprietà pubblica da assegnare in concessione, definendo le modalità esecutive, l’ eventuale gestione e l’ uso delle opere previste.
3. Il vincolo preordinato all’ esproprio, che comporti l’ inedificabilità su alcune aree già classificate dal vigente piano ad usi pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di uso pubblico, dopo la sua decadenza può essere motivatamente reiterato con il rinnovo dei procedimenti previsti e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. Si richiamano le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, art. 9, comma 1° e seguenti.
4. Nel caso della reiterazione, di cui al precedente comma, è dovuta al proprietario una indennità commisurata all’ entità del danno effettivamente prodotto. Si richiamano le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, art. 39, comma 1° e seguenti.

Art. 3.2.2

Aree per la viabilità, aree ferroviarie

1. Sono le aree destinate alla conservazione, all’ ampliamento e alla creazione di spazi per la movimentazione dei pedoni e dei mezzi su gomma e su ferro.
2. In queste aree l'intervento compete alla Pubblica Amministrazione, agli Enti preposti, o ai privati in attuazione di impegni convenzionati per quanto riguarda la viabilità.
3. Sono suddivise con la seguente classificazione:

- 1 - AREE PER LA VIABILITÀ
- 2 - AREE FERROVIARIE

1 - AREE PER LA VIABILITÀ

4. Le aree per la viabilità comprendono le strade, i nodi di confluenza di più strade, gli slarghi, le piazze; in esse è ammessa la realizzazione di parcheggi ed aree verdi anche se non indicati in cartografia, nel rispetto dell’ art. 3.2.4, punto 1, lettera d).
5. Le strade, ai sensi delle disposizioni di legge, sono classificate rispetto alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- | | |
|--|--|
| A autostrada: | autostrada
Autostrada Voltri - Sempione A26
È accessibile esclusivamente attraverso i caselli. |
| C Strada extraurbana secondaria statale: | Strada regionale n. 11 compresa nuova tangenziale.
È accessibile esclusivamente attraverso i nodi indicati nelle tavole di piano o attraverso eventuali nuove immissioni di altre strade, purché queste distino |

almeno m 300 dai nodi previsti o nel rispetto del Decreto 19.04.2006 (sulle intersezioni stradali).

C strada extraurbana secondaria:

strade extraurbane secondarie provinciali:
Strada provinciale n. 6 (Granozzo-Casalino-Borgo Vercelli), SP n. 10 (Casalino-Cameriano), SP n. 103 Ponzana - Marangana, SP n. 104 Orfengo - Pissnengo, SP n. 10 (Casalino-Vinzaglio).

Sono accessibili mediante immissione delle strade locali, interne o rurali per le quali sussisterà l'obbligo di dare precedenza.

Le nuove immissioni dovranno distare fra loro e da quelle preesistenti, almeno m 300 o nel rispetto del Decreto 19.04.2006 (sulle intersezioni stradali).

È ammesso il mantenimento degli accessi diretti dai lotti già esistenti.

F strada locale urbana:

strade comunali interne al centro abitato o assoggettate all'uso pubblico.

Sono accessibili mediante immissione in qualunque punto anche da lotti.

F strada locale extraurbana:

strade comunali-ex vicinali all' esterno degli abitati. Sono accessibili mediante immissione in qualunque punto.

- strada di servizio:

strade affiancate ad una strada principale, comunali o private assoggettate all' uso pubblico, aventi la funzione di consentire la sosta e il raggruppamento degli accessi alle proprietà laterali alla strada e viceversa, nonché le manovre dei veicoli non ammesse sulla strada principale.

Sono accessibili mediante immissione nei punti previsti dal piano o in quelli stabiliti dagli strumenti attuativi.

6. I nuovi tracciati e le sezioni stradali, rilevabili graficamente nella cartografia di piano, hanno valore di massima dell'opera, fermo restando le previste demolizioni, e possono subire, in sede di progetto esecutivo, lievi modifiche, purché ricomprese nelle fasce di rispetto, senza che tali modifiche comportino variante al PRGC.
7. Nell'ambito degli interventi soggetti a strumenti urbanistici esecutivi o interventi diretti convenzionati, possono essere previste opere stradali destinate sia al traffico pedonale e ciclabile sia al traffico veicolare non riportate nella cartografia di piano senza che ciò comporti variante al PRGC.
8. Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate in sede esecutiva potranno non essere acquisite dall' ente pubblico; esse sono comunque inedificabili.
9. Fermo quanto previsto dal RE in materia, è prescritto l' obbligo della consegna dei punti fissi da parte del competente Ufficio comunale per il tracciamento di primo impianto della viabilità; disposizioni in merito agli allineamenti, alle sezioni stradali e ai marciapiedi, alla posizione dei muri di cinta, possono essere disposte in sede di istruttoria delle singole istanze.
10. Le aree dei nodi viari e delle rotatorie stradali, ove previste, sono soggette a riqualificazione ambientale e sistemazione ambientale (cfr. definizioni art. 4.3.1) con interventi di piantumazione e inerbimento nel rispetto delle norme del regolamento di attuazione del Codice della Strada.
11. Particolare cura dovrà essere data nella progettazione della nuova viabilità per quanto riguarda la compatibilità ambientale; i reliquati catastali dovranno essere ricomposti tra loro al fine di formare quinte alberate a protezione dei tracciati.

12. Nel caso di cessione gratuita delle aree per la viabilità, così come classificate e destinate dal PRGC, non ricomprese in strumenti urbanistici esecutivi e in interventi diretti convenzionati, è ammesso il riconoscimento della volumetria derivante dall' applicazione del parametro di densità fondiaria riferita all' area adiacente di proprietà; nel caso il riconoscimento risulti superiore a quanto ammissibile per le distinte aree omogenee, è consentito un esubero non superiore al 20% dei parametri di utilizzazione fondiaria, densità fondiaria, rapporto di copertura, previsti per le distinte aree omogenee escludendo, per i casi interessati, ulteriori incrementi.

2 - AREE FERROVIARIE

13. Sono le aree destinate alle sedi ferroviarie esistenti, ai loro ampliamenti, ai relativi servizi ed impianti per le quali l' edificabilità, le prescrizioni, le tipologie, sono disciplinate da leggi e decreti in materia.
14. Il piano conferma la situazione esistente per quanto riguarda il tracciato ferroviario (Novara - Vercelli) ed anche per le consistenze pertinenziali, di controllo, di servizio.

Art. 3.2.3

Aree per impianti urbani

-
1. Sono le aree destinate, o da destinare, a pubblici servizi quali impianti tecnologici pubblici, impianti cimiteriali, impianti tecnici eseguiti da enti pubblici o che operano per la pubblica utilità, contrassegnate con la sigla < iu >.
 2. L'area cimiteriale è indicata con apposita simbologia nelle tavole di piano.
 3. Sono confermate le destinazioni d' uso degli esistenti impianti tecnologici, con relativi edifici di servizi, di pubblico interesse (impianti di acquedotto, gasdotto, impianti Enel, telefono, ecc.).
 4. Gli impianti radioelettrici, così come definiti dalla DCR 16-757 in data 05.09.05, devono rispettare i criteri generali ivi contenuti per la localizzazione, le misure di cautela per le aree sensibili e garantire il rispetto dei limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. Si richiama il „Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici' , di cui alla DCU n. 20 in data 25.11.2008, redatto ai sensi della DCR sopra richiamata; quelli esistenti sono individuati nella cartografia di piano con la sigla < iu T >.
 5. Gli impianti, del precedente comma 1°, sono soggetti alle prescrizioni di cui all' art. 1.2.3.

Art. 3.2.4**Aree per servizi sociali ed attrezzature, pubbliche o d'uso pubblico**

1. Sono le aree, individuate nella cartografia di piano ai sensi di leggi statali e regionali, destinate, o da destinare, per servizi sociali ed attrezzature, pubbliche o di uso pubblico, a volte denominate per semplicità come „standard” ; il reperimento di ulteriori aree e la specifica destinazione d'uso è prescritta con norme di attuazione del piano.
2. La proprietà degli immobili, aree ed edifici, dovrà di norma essere pubblica e la loro acquisizione da parte del Comune o di enti pubblici, operanti nel settore dei servizi, avviene direttamente nei modi e forme di legge o indirettamente in modo contestuale a interventi di iniziativa privata di trasformazione edilizia e urbanistica in esecuzione di impegni convenzionali.
3. Per le aree assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico è prescritta la stipula di convenzione a garanzia del regime di uso pubblico delle stesse; le aree asservite ad uso pubblico, in alternativa alla dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici di densità fondiaria.
4. Nel caso di cessione gratuita, accettata dal Comune, delle aree per servizi ed attrezzature non ricomprese in strumenti urbanistici esecutivi e in interventi diretti convenzionati, è ammesso il riconoscimento della volumetria o delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilità fondiaria riferiti all'area adiacente di proprietà; nel caso il riconoscimento risulti superiore a quanto ammissibile per le distinte aree omogenee, è consentito un esubero non superiore al 20% dei parametri di utilizzazione fondiaria, densità fondiaria, rapporto di copertura, previsti per le distinte aree omogenee escludendo, per i casi interessati, ulteriori incrementi.
5. I progetti attuativi delle aree per servizi e attrezzature possono prevedere l'aggregazione di aree polifunzionali laddove risulti necessario e opportuno definire, ai fini della accessibilità e della funzionalità, la continuità e/o l'integrazione di servizi omologhi come stabilito dall'art. 21 della LR56/77 s.m.i. Dette modificazioni della destinazione delle aree non costituiscono variante al PRGC.
6. Nelle more di predisposizione dei progetti d'intervento delle aree per servizi ed attrezzature, è ammessa la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici esistenti.
7. Le aree per servizi ed attrezzature devono essere computate per ogni singolo intervento e in modo distinto per la destinazione residenziale, produttiva, commerciale, ricettiva, direzionale.
8. Le aree per servizi ed attrezzature sociali sono definite per destinazioni d'uso e classificate:
 - 1 - PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
 - 2 - PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (industriali - artigianali)
 - 3 - PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, RICETTIVI, DIREZIONALI.

1 - PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

9. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.2.4 e dell'art. 3.3.5, per le aree di questo gruppo sono valide le seguenti prescrizioni:
 - a) Aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie); l'edificabilità, le prescrizioni, le tipologie, sono disciplinate da leggi e decreti in materia, nonché dai parametri seguenti:

- If (indice densità fondiaria)	= 1,50 mc/mq;	3,00 mc/mq per esistente
- Rc (rapporto di copertura)	= 30%;	60% per esistente
- D (distanza costruzioni)	= 12 m	
- Dc (distanza confini)	= articolo 1.2.3	
- Ds (distanza strade)	= articolo 1.2.3	
- Df (visuale libera)	= 12,00 m	
- H (altezza)	= 8,00 m o pari all'esistente per edifici multipiano e fino a 2 piani fuori terra, libera per edifici ad un solo piano fuori terra e strutture tecniche.	
- Parc heggi privati	= articolo 2.4.4	

- b) Aree per attrezzature di interesse comune (religiose, civiche culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, annonarie); l'edificabilità, le prescrizioni, le tipologie sono disciplinate da leggi e decreti in materia, nonché dai parametri seguenti:

- If (indice densità fondiaria) = 2,00 mc/mq (escluse chiese, campanili, simili)
- Rc (rapporto di copertura) = 40%
- D (distanza costruzioni) = articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini) = articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade) = articolo 1.2.3
- Df (visuale libera) = articolo 1.2.3
- H (altezza) = 10,70 m o pari all'esistente per edifici multipiano e fino a 3 piani fuori terra, libera per edifici ad un solo piano fuori terra e strutture tecniche.
- Parcheggi privati = articolo 2.4.4

In particolare, si evidenziano le seguenti aree ed attrezzature:

- b1) l'area dell'isola ecologica, meglio identificata con la sigla < IE >, è destinata allo stoccaggio momentaneo dei rifiuti solidi urbani ingombranti e per la raccolta differenziata; la recinzione avrà altezza non superiore a m 3,00; sono ammessi sull'area piccoli fabbricati e tettoie di altezza non superiore a m 3,50, o libera solo se motivata dal tipo d'uso del fabbricato, funzionali alle attività in atto con un rapporto di copertura non superiore al 20%; in prossimità dei confini è prescritta la formazione di opere di compensazione ambientale, per ridurre l'impatto su aree circostanti, costituite da filtro alberato.

- c) Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

si prescrivono per la realizzazione di interventi edilizi i seguenti parametri:

- Rc (rapporto di copertura) = 5% per aree a verde; 20% per aree attrezzate
- Dc (distanza dai confini) = 10 m minimi
- H (altezza) = 1 piano fuori terra; libera per tipologia sportiva
- Disposizioni particolari = È ammessa la realizzazione di edifici destinati a punti di ristoro (chioschi, bar, ristorazione) con un massimo di mq 150 di superficie utile lorda. Dovranno essere rispettati e valorizzati gli impianti naturali e vegetativi esistenti. **L'area pubblica ubicata in via A. Gramsci in Cameriano – intervento di compensazione ecologica come definito nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla variante al PRG - deve essere sottoposta ad interventi di sistemazione ambientale (cfr. art. 4.3.1, comma 3, lettera c)) per realizzare un parco con tipologia di "bosco urbano".**
- Parcheggi privati = articolo 2.4.4

- d) Aree a servizio della mobilità (parcheggi pubblici o di uso pubblico in superficie o sottoterra, percorsi ciclabili, aree pedonali e spazi porticati per la circolazione dei pedoni); si prescrivono le seguenti tipologie e parametri:

- 1) i parcheggi possono essere realizzati a raso, considerando un posto auto comprensivo dello spazio di sosta e manovra pari mediamente a mq 26, o in strutture pluripiano, assumendo un posto auto pari mediamente a mq 28; in questo ultimo caso dette strutture non rientrano nei calcoli della superficie utile lorda (Sul) e della superficie coperta (Sc);
- 2) i parcheggi sono di norma realizzati in sede propria, con stalli regolamentari, fatta eccezione per le strade interne ove sono consentiti in struttura a pettine con corsia di manovra esterna alla rete stradale non inferiore a m 3,00;
- 3) le aree a parcheggio devono essere sistemate a verde con l'essenza arborea ogni 3 posti auto e con siepi arbustive di bordo o a separazione degli stalli e realizzate preferibilmente con pavimentazione in materiale drenante, ove non sia prescritta la raccolta delle acque di prima pioggia e la loro desolazione.

2 - PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

10. Per le aree di questo gruppo sono valide le seguenti prescrizioni:

- a) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi (parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie) nella dotazione minima:

- 1) per le aree di nuovo impianto, del 20% della superficie territoriale (St);
- 2) per le aree di riordino e di completamento infrastrutturale e per gli insediamenti esistenti, nel caso di interventi in ampliamento, ristrutturazione, completamento, del 10% della superficie fondiaria (Sf).

- b) Le aree occorrenti, nel rispetto delle quantità minime già localizzate nel piano, devono essere reperite sul lotto di pertinenza dell'insediamento, anche se ricadenti in fasce di rispetto stradale e limitatamente alle destinazioni ammesse in tali aree; qualora non sia possibile reperirle all'interno del lotto di pertinenza, per le sole attività già insediate alla data di adozione del PRGC, è ammesso reperirle, fino al 50% della dotazione minima, anche in adiacenza al lotto di pertinenza alla distanza massima di m 200 su aree a destinazione compatibile, con l'obbligo in questo ultimo caso dell'asservimento ad uso pubblico.
- c) L' Amministrazione comunale può specificare o prescrivere la destinazione dell'area tra quelle indicate al presente comma, lettera a) in relazione alla dimensione e alla tipologia degli insediamenti previsti; nel caso di parcheggi, si richiamano i criteri e le disposizioni del precedente punto 1 lettera d).
- d) Le aree a standard aggiuntivi, relative all' insediamento di attività ammissibili e compatibili con la residenza - limitatamente all' artigianato di servizio - sono reperite, in quanto assimilabili, assumendo i criteri di calcolo della dotazione minima delle aree commerciali, di cui al successivo punto 3.
- e) *per le aree a parcheggio si intendono richiamate le prescrizioni di cui al precedente 9 comma lett d) p.to 3*

3 - PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, RICETTIVI, DIREZIONALI

- 11. Per le aree di questo gruppo sono valide le seguenti prescrizioni:
 - a) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, ricettivi, direzionali nella dotazione minima:
 - 1) per le aree di nuovo impianto, del 100% della superficie utile lorda (Sul);
 - 2) per gli interventi all' interno del centro storico, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, dell'80% della superficie utile lorda (Sul).
 - 3) per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, di cui all' art. 4 del D.lgs. 114/98, con superficie di vendita superiore a mq 400, devono anche essere assicurati gli standard per il fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui alla LR 28/99, come specificato dalla DCR 563-13414 s.m.i. e nella tabella dell' art. **5.1.7 p.ti 9) e 10).**
 - b) Non meno del 50% delle aree del presente comma, punto 1 e 2, dovrà essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico.
 - c) Per gli insediamenti per i quali sono previste sale per riunioni e convegni, per lo spettacolo e la musica, nei valori previsti alla precedente lettera a) e b) o in aggiunta agli stessi, dovrà essere garantita la dotazione minima di parcheggi in ragione di 20 mq ogni 3 posti a sedere; per pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo liberi ricadenti in centri commerciali, nel caso gli stessi siano eccedenti il 20% della superficie di vendita del centro, è stabilito un incremento di 1 posto auto ogni 20 mq; si richiamano i criteri e le disposizioni del precedente punto 1 lettera d).
 - d) Le aree occorrenti, nel rispetto delle quantità minime già localizzate nel piano, devono essere reperite sul lotto di pertinenza dell'insediamento, anche se ricadenti in fasce di rispetto stradale e limitatamente alle destinazioni ammesse in tali fasce, o anche su piani sovrapposti nel sottosuolo o in apposite attrezzature.
 - e) L' Amministrazione comunale può specificare o prescrivere la destinazione dell'area tra quelle indicate al presente comma, lettera b) in relazione alla dimensione e alla tipologia degli insediamenti previsti e soprattutto in relazione al bisogno indotto di parcheggi.
 - f) *per le aree a parcheggio si intendono richiamate le prescrizioni di cui al precedente 9 comma lett d) p.to 3*
- 12. Per tutte le aree dei precedenti punti 1, 2 e 3 sono inoltre valide le seguenti disposizioni:
 - a) le aree per servizi ed attrezzature sono al netto della viabilità pubblica; possono essere interessate dalla realizzazione di passaggi pedonali e carrai ad uso di lotti interclusi di proprietà privata a condizione che tali interferenze non incidano in termini tali da pregiudicare la funzionalità dell' attrezzatura e del servizio;
 - b) nelle aree per servizi ed attrezzature sono ammesse le destinazioni d' uso residenziali solo per il personale di custodia o per convivenze connesse e funzionali con le attività prevalenti.

Definizione:

1. Comprendono le aree ove esistono, o sono previsti, attrezzature e servizi privati che integrano le attrezzature ed i servizi pubblici quali quelle religiose, culturali, sociali, assistenziali, ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

2. Destinazioni d'uso proprie: attività di servizio private (g1), comprese attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, ricreative, per il tempo libero e lo sport.
3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle compatibili con le funzioni di servizio privato comprendenti:
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - la residenza di civile abitazione in insediamenti di servizio (a2) necessarie per la custodia continuativa dell'immobile.

Modalità d'intervento:

4. Si procede con intervento diretto.

Tipi di intervento ammessi:

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.2.4 e dell'art. 3.3.5, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo e restauro conservativo, per gli edifici con tale obbligo;
 - c) ristrutturazione edilizia di tipo A e B. d)
 - demolizione con ricostruzione;
 - e) nuove costruzioni attinenti le destinazioni d'uso proprie e ammesse.

Parametri :

6. a) Aree per attrezzature e servizi:

- If (indice densità fondiaria)	= 1,50 mc/mq
- Rc (rapporto di copertura)	= 40%
- D (distanza costruzioni)	= articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini)	= articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade)	= articolo 1.2.3
- Df (visuale libera)	= articolo 1.2.3
- H (altezza)	= 10,70 m o pari all'esistente per edifici multipiano e fino a 3 piani fuori terra, libera per edifici ad un solo piano fuori terra e strutture tecniche.
- Parcheggi privati	= articolo 2.4.4
- b) Aree per attrezzature del tempo libero e sport:

- Rc (rapporto di copertura)	= 5% per aree a verde; 20% per aree attrezzate
- Dc (distanza confini)	= 10 m minimi
- H (altezza)	= 1 piano fuori terra
- Parcheggi privati	= articolo 2.4.4

Disposizioni particolari:

7. Gli interventi su attrezzature per attività del tempo libero e dello sport sono subordinati alla stipula di convenzione con il Comune ex art. 49 LR 56/77 s.m.i. con la quale dovranno essere garantiti, tra l'altro, le modalità di uso pubblico delle attrezzature, il bisogno indotto di parcheggi per veicoli e cicli e, nel caso di passaggio di proprietà, il diritto di prelazione del Comune. ***Gli interventi devono avvenire nel rispetto del contesto urbano (morfologie, inserimento planimetrico di insieme, altezza, allineamenti prevalenti ecc) e dei caratteri del tessuto edilizio: tipologia, composizione di facciata, uso di materiali e tecniche costruttive.***
8. Le aree libere, vanno convenientemente sistemate per una porzione permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf); per le aree destinate per il tempo libero e lo sport la porzione permeabile non può essere inferiore al 60%; su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali nel rispetto degli articoli 2.4.1 e 2.4.2.
9. Per il tratto individuato con apposita simbologia nella tav. P 4, posto in aderenza dell'area denominata Social Housing, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tombinatura, si prevede il solo transito pedonale di accesso e recesso.
10. ***f) per le aree a parcheggio si intendono richiamate le prescrizioni di cui al precedente art. 3.2.4 comma 9 lett d) p.to 3***

CAPO 3°

SISTEMA INSEDIATIVO: INSEDIAMENTI D'ANTICA FORMAZIONE

Art. 3.3.1

Norme generali

1. Sono ricomprese nel „Sistema insediativo: insediamenti d' antica formazione' le parti deterritorio ove sono presenti, pur con alterazioni dell' integrità originaria, agglomerati urbani addensati di antica origine e formazione, nuclei minori, singoli edifici e manufatti; il PRGC individua:
 - 1 - Centro storico (Casalino)
 - 2 - Nuclei minori, dotati di valore ambientale o documentario (Cameriano, Ponzana, Orfengo)
 - 3 - Ambiti con edifici d' interesse storico, artistico e documentario.
 - 1) Il centro storico è individuato ai sensi dell' art. 24, comma 1°, punto 1) della LR 56/77 s.m.i.; è un agglomerato urbano di antica formazione che, per caratteri architettonici, tipologici, morfologici, ha caratteri culturali e storico - ambientali.
 - 2) I nuclei minori sono individuati ai sensi dell' art. 24, comma 1°, punto 2) della LR 56/77 s.m.i.; sono agglomerati urbani di antica formazione di pregio ambientale e documentario della tradizione costruttiva locale.
 - 3) Gli ambiti con edifici d' interesse storico - artistico e documentario sono individuati ai sensi dell' art. 24, comma 1°, punto 2) LR 56/77 s.m.i.; rappresentano gli ambiti ove sono presenti edifici di particolare pregio compresi negli elenchi di cui al D.lgs 42/04 o individuati come tali, anche di tipo documentario, ***sono ricompresi quelli elencati nell'elaborato Atd-repertori comunali-beni paesistici, ambientali e storici, così come anche indicati nell'allegato B delle presenti norme*** costituenti beni di riferimento territoriale o di caratterizzazione.
2. Ogni intervento deve essere indirizzato alla salvaguardia, alla conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente con l' obiettivo prioritario del recupero del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato, sia ai fini abitativi sia per il consolidamento delle attività economiche e di servizio compatibili.
3. Per riconoscimento del valore storico, architettonico, ambientale o documentario dei distinti ambienti, sono definite modalità puntuali d' intervento che disciplinano le destinazioni d' uso, le modalità d' attuazione, i tipi, i parametri, le disposizioni particolari; tali modalità puntuali d' intervento coincidono con quelle previste dalla legge 457/78 art. 31 costituendone di fatto una specificazione:
 - art. 3.3.2 Centro storico, nuclei minori: Ambiti di Recupero A
 - art. 3.3.3 Centro storico, nuclei minori: Ambiti di Recupero B
 - art. 3.3.4 Centro storico, nuclei minori: Ambiti di Recupero C
 - art. 3.3.5 Ambiti con edifici d' interesse storico, artistico e documentario
4. Gli ambiti, di cui al precedente comma, denominati Recupero A, B, C, individuano le „zone di recupero' del patrimonio edilizio esistente, di cui all' art. 27 della legge 457/78.
5. È ammesso il mutamento di destinazione d' uso ai fini residenziali di edifici ad attuale altro uso, purché debitamente accatastati o autorizzati, nel rispetto dei limiti e delle norme relative all' area omogenea in cui si collocano.
6. È ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso non residenziali esistenti, purché compatibili con la residenza, con la possibilità, entro tali limiti dimensionali, di attuare mutamenti di destinazione d'uso tra le diverse attività non residenziali sempre se compatibili con la residenza e nei soli interventi di manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A.
7. Edifici con destinazione d' uso non compatibili alle aree residenziali potranno essere mantenuti o consolidati nelle quantità previste dalle presenti norme ma, se demoliti, non potranno essere ricostruiti o sostituiti da fabbricati con la medesima destinazione d' uso; dovrà essere previsto, nel tempo e con il coordinamento dell' Amministrazione comunale, la rilocalizzazione delle attività esistenti.
8. Sono in contrasto le attività, insediate o da insediare, che provocano nocività e molestia (per insalubrità, inquinamento atmosferico/acustico) e l' occupazione di aree esterne con depositi di materiali.
9. Per le attività esistenti riscontrate nocive e moleste, su parere degli Organi competenti in materia, si richiederà con ordinanza dell' Autorità comunale, entro i tempi che saranno definiti di co-

- mune accordo, la predisposizione degli interventi necessari ad eliminare le cause di nocività e di molestia, pena la classificazione in sede impropria.
10. Gli interventi consentiti, di cui agli artt. 3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.4 - 3.3.5, saranno sottoposti a preventivo parere degli Organi statali, regionali, locali competenti, con le procedure di cui all' art. 4.3.2.
 11. Le norme del presente articolo, commi 5° e seguenti, si applicano nei limiti e con le specificazioni delle norme relative alle diverse aree omogenee di cui ai successivi articoli.
 12. In caso di ristrutturazione di tipo C si prescrive il mantenimento sui prospetti di un rapporto pieni/vuoti coerente con le proporzioni del fabbricato e con il contesto di inserimento, rispettando il taglio verticale delle aperture con un rapporto 1 (L) / 2 (H)

Art. 3.3.2

Centro storico, nuclei minori: Ambiti di recupero A

Definizione:

1. Sono gli ambiti di epoca non recente, o recentemente ristrutturati, in buone condizioni manutentive e d' uso che non necessitano di particolari interventi edilizi o dove gli interventi necessari sono di ripristino, sostituzione parziale, modificazioni planimetriche parziali, adeguamenti igienico - funzionali.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d' uso proprie: residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1), attività di servizio pubbliche (g2).
3. Destinazioni d' uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino al massimo del 50% della superficie utile lorda dell' edificio, comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1, c2)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività delle aziende alberghiere (d1)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private (g1)
 - servizi tecnologici (g4).

Modalità d'attuazione:

4. Si procede con intervento edilizio diretto.

Tipi d'intervento:

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.4, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia di tipo A e B, compreso il recupero dei rustici;
 - d) ristrutturazione di tipo C, limitatamente agli edifici individuati;
 - e) all' interno dei cortili, prima o congiuntamente agli interventi ammessi, devono essere demolite le superfetazioni e le parti incongrue; gli interventi sono finalizzati al ripristino del disegno originario dei cortili e/o a proporre una coerente soluzione formale dell' insieme.

Parametri e prescrizioni:

6. L' indice di densità fondiaria (If) e il rapporto di copertura (Rc) sono pari all' esistente ammettendo gli aumenti derivanti da interventi di ristrutturazione di tipo B, mq 25 < una tantum > sono comunque consentiti; nel caso del recupero ai fini abitativi dei rustici, il rapporto di copertura non può superare il 40% per ogni singolo lotto interessato.

Disposizioni particolari:

7. È fatto divieto di apportare modifiche allo stato delle aree libere, salvo quelle finalizzate alla migliore sistemazione delle pavimentazioni esterne e del verde, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.1 e 2.4.2 e dei caratteri ambientali propri delle aree.
8. Devono essere riservati, in interventi di recupero di volumi rustici, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.2.3.
9. Devono essere riservati, in interventi di demolizione e ricostruzione, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.4.

Definizione:

1. Sono gli ambiti di epoca non recente, privi di valore architettonico e ambientale, prevalentemente esistenti all'interno dei cortili o costituenti unità cortile, che versano in condizioni statico - igieniche tali da necessitare di radicali interventi di trasformazione anche con operazioni di demolizione e ricostruzione e/o semplici interventi di ricomposizione volumetrica, al fine di migliorare le condizioni ambientali dell'area e d'uso degli edifici.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d'uso proprie: residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1); attività di servizio pubbliche (g2).
3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino al massimo del 50% della superficie utile lorda dell'edificio, comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1, c2)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività delle aziende alberghiere (d1)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private (g1)
 - servizi tecnologici (g4).

Modalità d'attuazione:

3. Si procede con intervento edilizio diretto.

Tipi d'intervento:

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.4, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia di tipo A e B, compreso il recupero dei rustici;
 - d) ristrutturazione edilizia di tipo C, limitatamente agli edifici individuati;
 - e) ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti.
5. Gli interventi consentiti, sia quelli relativi agli spazi abitativi sia di pertinenza o accessori, dovranno interessare prioritariamente il recupero degli edifici e dei rustici inutilizzati esistenti; solo in assenza di alternative è ammessa la nuova costruzione in ampliamento o sopraelevazione.
6. È ammessa, previo parere dell' Organo competente di cui all' art. 4.3.2, la demolizione di volumi esistenti all'interno dei cortili, anche se non individuati nella tavola delle demolizioni, di tipo rustico o accessorio non meritevoli di conservazione e per il miglioramento delle condizioni ambientali, con la possibilità di recuperare tali volumi, escluse le superfetazioni, nei casi seguenti:
 - a) in interventi finalizzati alla ricomposizione e accorpamento di edifici esistenti;
 - b) in interventi finalizzati al completamento delle cortine su strada o all'allineamento delle gronde, per mezzo di sopralzi inseriti nelle cortine d'ambito, nel limite di tre piani abitabili fuori terra, o del numero dei piani esistenti, o del numero di piani degli edifici contigui se più alti, e all'interno delle sagome di tali edifici;
 - c) in interventi finalizzati al prolungamento e alla sopraelevazione di edifici in testata ad una cortina e fino a raggiungere l'altezza dell'edificio in aderenza;
 - d) in interventi finalizzati a dotare gli edifici di servizi e collegamenti verticali efficienti; in questo caso è anche ammesso l'ampliamento trasversale sui prospetti meno significativi.
7. Gli interventi di ristrutturazione di tipo C, con demolizione parziale o totale e successiva ricostruzione, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) è fatto obbligo di adeguare l'andamento dei tetti e l'inclinazione delle falde a quelli degli edifici adiacenti ammettendo modifiche alle quote d'imposta e di colmo delle coperture nel limite massimo di m 0,50;
 - b) è fatto obbligo di seguire gli allineamenti prevalenti e di rispettare le distanze esistenti dai fabbricati vicini;

- c) è fatto obbligo in tutte le facciate e a tutti i livelli, particolarmente in quelle prospicienti spazi pubblici, di curare la forma delle aperture con una soluzione formalmente ordinata anche nei confronti di edifici adiacenti in caso di fronte continuo, con la possibilità di mutare le aperture o le finestre in forma, posizione e numero;
- d) è esclusa nelle facciate prospicienti spazi pubblici la previsione di balconi, ballatoi, logge, terrazze, quando non esistenti nell' edificio originale; nelle facciate interne, o comunque non prospicienti su spazi pubblici, è ammessa la realizzazione di aperture per autorimesse.

Parametri e prescrizioni:

- 8. L' indice di densità fondiaria (If) è pari all' esistente, con eventuali incrementi pari al 20% del volume esistente, con un massimo di mc 300, e comunque non superiore a 2,20 mc/mq di densità fondiaria, mq 25 < una tantum > sono comunque consentiti; il rapporto di copertura (Rc) è pari all' esistente ammettendo gli aumenti derivanti dalle ammissibilità volumetriche.

Disposizioni particolari:

- 9. È fatto divieto di apportare modifiche allo stato delle aree libere, salvo quelle finalizzate alla migliore sistemazione delle pavimentazioni esterne e del verde, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.1 e 2.4.2 e dei caratteri ambientali propri delle aree.
- 10. Devono essere riservati, in interventi di recupero di volumi rustici, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.2.3.
- 11. Devono essere riservati, in interventi di demolizione e ricostruzione, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.4.

Art. 3.3.4

Centro storico, nuclei minori: Ambiti di recupero C

Definizione:

- 1. Sono gli ambiti di epoca non recente che versano in condizioni statico - igieniche tali da necessitare di un radicale intervento di trasformazione o dove gli interventi previsti devono essere unitariamente coordinati per la sistemazione delle consistenze volumetriche o per la valorizzazione del tessuto costruttivo e/o documentario; in tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento, la ricostruzione ed una miglior utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

- 2. Destinazioni d' uso proprie: residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1); attività di servizio pubbliche (g2).
- 3. Destinazioni d' uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino al massimo del 50% della superficie utile lorda dell' edificio, comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1, c2)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività delle aziende alberghiere (d1)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private (g1)
 - servizi tecnologici (g4).

Modalità d'attuazione:

- 4. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei privati, individua con Deliberazione C.C., gli ambiti soggetti a ristrutturazione di tipo "C", di cui all'art. 3.3.1 puntualmente indicati alla Tav. P7, in cui il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla formazione di Piani di Recupero (PdR) o Piani Particolareggiati (PP)
- 5. L'unità edilizia minima d' intervento, per ogni strumento urbanistico esecutivo, salve quelle perimetrate nelle tavole di piano, è pari al cortile o, nel caso di proprietà altamente frazionata, all'ambito della proprietà catastalmente definita. Si richiamano le modalità di intervento di cui al c. 12 art. 3.3.1
- 6. Si richiamano le particolari disposizioni di legge che regolano la delimitazione e le approvazioni dei piani di recupero, di cui all' art. 28 della legge 457/78.

Tipi d'intervento:

7. Per le aree e gli edifici non ancora assoggettati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.4 e dei tipi d' intervento prescritti, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia di tipo A e B.
8. Per le aree e gli edifici assoggettati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.4, sono consentiti i soli interventi di:
 - a) allaccio ai pubblici servizi;
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.4 e dei tipi d' intervento prescritti, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia di tipo A e B, compreso il recupero dei rustici;
 - d) ristrutturazione edilizia di tipo C;
 - e) sostituzione edilizia;
 - f) demolizione delle superfetazioni incongrue presenti;
 - g) nuova costruzione.
10. Gli interventi consentiti, sia quelli relativi agli spazi abitativi sia di pertinenza o accessori, dovranno interessare prioritariamente il recupero degli edifici e dei rustici inutilizzati esistenti; solo in assenza di alternative è ammessa la nuova costruzione.
11. Gli interventi di ristrutturazione di tipo C e di sostituzione edilizia sono ammissibili esclusivamente in assenza di qualsiasi valore ambientale o documentario degli edifici in oggetto; il progetto di ricostruzione dovrà tener conto del coerente inserimento ambientale nello specifico contesto.
12. I fabbricati conseguenti agli interventi di ricostruzione, se inseriti in cortine edilizie, potranno adeguarsi all' altezza dei fabbricati contermini sempre e solo per mezzo di sopralzi inseriti nelle cortine d'ambito, nel limite del numero dei piani consentiti, o del numero dei piani esistenti, o del numero di piani degli edifici contigui se più alti, e all'interno delle sagome di tali edifici; sono anche ammessi interventi finalizzati al prolungamento e alla sopraelevazione di edifici in testata ad una cortina e fino a raggiungere l'altezza dell'edificio in aderenza.
13. Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi che, oltre a modificare la sagoma dei fabbricati, comportano una traslazione del sedime del fabbricato nell' unità edilizia minima d' intervento, sono consentiti esclusivamente con strumento urbanistico esecutivo esteso a tutto l' ambito omogeneo in cui è collocata l' unità edilizia in oggetto.

Parametri e prescrizioni:

14.

- It (indice di densità territoriale)	=	pari all' esistente, determinato dal volume di inviluppo edificato con esclusione delle superfetazioni
- Rc (rapporto di copertura)	=	40%
- D (distanza costruzioni)	=	articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini)	=	articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade)	=	articolo 1.2.3
- Df (visuale libera)	=	articolo 1.2.3
- H (altezza)	=	10,70 m (o pari all' esistente)
- Np (numero piani)	=	3 (o pari all' esistente)
- Standard aggiuntivi	=	nel caso d' ampliamento o insediamento di attività ammissibili con la residenza, dovranno essere assicurati standard aggiuntivi in conformità ai disposti dell' art. 3.2.4 punto 2 e 3.
15. È ammesso, anche in eccedenza all' indice sopra riportato, fino all'indice territoriale massimo di 2,20 mc/mq, il recupero del volume esistente, compresi i rustici, anche se attualmente destinato ad altri usi.

Disposizioni particolari:

16. L' intervento edilizio diretto, relativo alle aree e agli edifici non ancora assoggettati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo, dovrà essere accompagnato da adeguata ed esauriente documentazione dello stato di fatto dell'edificio interessato all'intervento.
17. I privati interessati possono presentare piani di recupero anche per aree ed edifici non ricadenti negli ambiti subordinati alla formazione di tali piani purché detti aree ed edifici siano ricompresi nelle „zone di recupero” di cui all'art. 3.3.1 comma 4°.
18. Devono essere riservati, in interventi di recupero di volumi rustici, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.2.3.
19. Devono essere riservati, in interventi di demolizione e ricostruzione, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.4.

Art. 3.3.5

Ambiti con edifici d'interesse storico, artistico e documentario

Definizione:

1. Sono gli ambiti nei quali sono presenti edifici di particolare pregio compresi negli elenchi di cui al D.lgs 42/04 o quelli individuati come tali; essi concorrono alla formazione del „repertorio” dei beni culturali presenti sul territorio comunale, di cui all' Allegato A richiamato all'art. 4.3.2.
Sono altresì assoggettati a vincolo di cui alla 1089/39 tutti gli edifici di proprietà pubblica la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni (così come previsto dai combinati disposti degli art. 12 c.1 e art. 10 c. 1 del DLGS 42/2004 e dell art. 4 c. 16 lett b della L. 12.07.2011 n. 160 e come tali esclusivamente assoggettati a restauro e risanamento conservativo

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d' uso proprie: attività in atto connesse con la tipologia propria dell' edificio.
3. Destinazioni d' uso ammesse: quelle compatibili con la tipologia propria dell' edificio compreso:
 - residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1)
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività delle aziende alberghiere (d1)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private e pubbliche (g1, g2, g3)
 - i mutamenti di destinazione d' uso sono ammessi nei limiti prescritti e nel rispetto, in ogni caso, del mantenimento del tessuto sociale preesistente, della tipologia e della destinazione propria dell' edificio al fine di evitare usi incompatibili con il carattere storico od artistico o pregiudizievole per la conservazione o l' integrità dei beni.

Modalità d'attuazione:

4. Si procede con intervento edilizio diretto.

Tipi d'intervento:

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.4, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, con le cautele e le prescrizioni del restauro conservativo;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) restauro conservativo;
 - d) recupero ai fini abitativi dei rustici, di cui all' art. 2.2.3, con le prescrizioni dei successivi commi.
6. Gli interventi di risanamento e restauro conservativo hanno per obiettivo:
 - a) l' integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario urbano, dell' arredo urbano e del verde;
 - b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi, il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, compresi gli edifici minori/accessori e i manufatti situati nell' area di pertinenza.

7. Il progetto degli interventi deve essere articolato, in ogni caso, secondo il seguente criterio:
- definizione dell' area di pertinenza e localizzazione dei rispettivi interventi ammessi
 - caratteri originali e configurazione morfologica
 - elementi strutturali
 - murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
 - partizioni, tramezzi e aperture interne
 - finiture esterne, finiture interne
 - impianti igienico – sanitari e tecnologici.
8. Per i volumi rustici o di carattere accessorio, situati nell' area di pertinenza e non costituenti aggiunta deturpante, saranno ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A strettamente indispensabili all' insediamento di funzioni residenziali e accessorie connesse al riuso degli edifici principali. Tali interventi di ristrutturazione dovranno essere attuati nel rispetto delle strutture e delle forme originarie esterne con l' eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati con elementi aventi gli stessi requisiti di quelli esistenti.
9. Il piano individua, con apposita simbologia, Elementi significativi architettonici, decorativi, documentari quali: le facciate di alcuni edifici, gli elementi singolari di tipo architettonico o iconico, gli elementi dell' archeologia rurale; essi rivestono particolare carattere architettonico e ambientale e contribuiscono a definire ambiti significativi e caratterizzanti; gli interventi si riferiscono a:
- a) Facciata: sui prospetti vige il vincolo di conservazione delle facciate relativo ai materiali, alle decorazioni, agli elementi di ornato, ai rapporti compositivi e di partitura degli spazi, quale elemento costitutivo e documentario del quadro ambientale, conforme alle prescrizioni dell' art. 2.2.4 e del RE; sono ammessi, sui prospetti, interventi di restauro e risanamento conservativo;
 - b) Singoli elementi: anche non localizzati puntualmente, sono ammessi i soli interventi di restauro e risanamento conservativo per la salvaguardia e il ripristino dei caratteri originali.

Parametri e prescrizioni:

10. L' indice di densità fondiaria (If) e il rapporto di copertura (Rc) sono pari all' esistente; non sono ammesse modifiche dei volumi, delle superfici utili, dell'assetto planivolumetrico esistente.
11. I soli interventi su edifici a destinazione pubblica, e sulle aree di pertinenza dei medesimi, possono prevedere anche interventi di completamento edilizio (ampliamento, sopraelevazione), a condizione che gli stessi interventi non siano altrimenti possibili e con preventivo parere favorevole espresso dagli Organi competenti.

Disposizioni particolari:

12. È fatto divieto di apportare modifiche allo stato delle aree libere, salvo quelle finalizzate alla migliore sistemazione delle pavimentazioni esterne e del verde, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.1 e 2.4.2 e dei caratteri ambientali propri delle aree.
13. Per l' area individuata quale < Castello di Ponzana >, destinata prevalentemente ad attività di ristorazione e pubblici esercizi, ogni intervento è finalizzato al recupero integrale dell' edificio e degli spazi di pertinenza esterna. Le strade di accesso costituiscono visuali di fruizione del bene; devono restare libere da ingombri.

CAPO 4° - SISTEMA INSEDIATIVO: USI RESIDENZIALI

Art. 3.4.1

Norme generali

1. Sono ricomprese nel „Sistema insediativo: usi residenziali” le aree e gli edifici utilizzati in modo prevalente, o totalmente, per attività residenziali; nei casi in cui tali attività siano inserite in edifici con prevalente destinazione d’uso diversa, ogni intervento è regolato dalle norme relative a tale attività prevalente.
2. È ammesso il mutamento di destinazione d’uso ai fini residenziali di edifici ad attuale altro uso, purché debitamente accatastati o autorizzati, nel rispetto dei limiti e delle norme relative all’area omogenea in cui si collocano.
3. È ammesso il mantenimento delle destinazioni d’uso non residenziali esistenti, purché compatibili con la residenza, con la possibilità, entro tali limiti dimensionali, di attuare mutamenti di destinazione d’uso tra le diverse attività non residenziali sempre se compatibili con la residenza e nei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia di tipo A.
4. Edifici con destinazione d’uso non ammissibili e compatibili con le aree residenziali potranno essere mantenuti o consolidati nelle quantità previste dalle presenti norme ma, se demoliti, non potranno essere ricostruiti o sostituiti da fabbricati con la medesima destinazione d’uso; dovrà essere previsto, nel tempo e con il coordinamento dell’Amministrazione comunale, la rilocalizzazione delle attività esistenti.
5. Sono in contrasto le attività, insediate o da insediare, che provocano nocività e molestia (per insalubrità, inquinamento atmosferico o acustico) e l’occupazione di aree esterne con depositi di materiali.
6. Per le attività esistenti riscontrate nocive e moleste, su parere degli Organi competenti in materia, si richiederà con ordinanza dell’Autorità comunale, entro i tempi che saranno definiti di comune accordo, la predisposizione degli interventi necessari ad eliminare le cause di nocività e di molestia, pena la classificazione in sede impropria.
7. Le norme del presente articolo si applicano nei limiti e con le specificazioni delle norme relative alle diverse aree omogenee residenziali di cui ai successivi articoli.

Art. 3.4.2

Aree residenziali configurate

Definizione:

1. Sono le aree a prevalente destinazione residenziale costituite da lotti edificati, generalmente di recente formazione o con edifici recentemente ristrutturati, ove non sono presenti caratteri ambientali di particolare pregio; le finalità del piano sono di rendere urbanisticamente compiuti gli insediamenti con integrazione delle opere di urbanizzazione, interventi di riassetto ambientale e di completamento.

Destinazioni d’uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d’uso proprie: residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1).
3. Destinazioni d’uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino ad un massimo del 20% della superficie utile lorda (Sul), comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private (g1)
 - servizi tecnologici (g4).

Modalità d’attuazione:

4. Si procede con intervento edilizio diretto.

Tipi d'intervento:

5.
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia di tipo A, B;
 - d) ristrutturazione edilizia di tipo C, nei casi documentati di degrado;
 - e) sostituzione edilizia, nei casi documentati di edifici non meritevoli di conservazione e per migliorare le condizioni ambientali dell' area;
 - f) demolizione;
 - g) ampliamenti e sopraelevazioni a completamento degli edifici esistenti, esclusi quelli con tipologia a palazzina condominiale e a schiera, finalizzati alla formazione di nuovi vani per il miglioramento dell' attuale standard abitativo, da realizzarsi anche con la demolizione di volumi esistenti, non meritevoli di essere conservati, per la verifica della densità fondiaria;
 - h) nuova costruzione di edifici residenziali nelle aree non ancora sature, escluse le tipologie a palazzina condominiale o a schiera;
 - i) ampliamenti di spazi destinati ad attività compatibili esistenti per un massimo di superficie utile lorda (Sul) pari al 30% di quella esistente e nel rispetto dei valori percentuali di cui al comma 3°, mq 25 sono comunque consentiti.
 - l) edifici accessori o bassi fabbricati.
6. Le quantità assentite in interventi di cui al comma 5° non sono superabili con interventi successivi.

Parametri e prescrizioni:

7.

- If (indice di densità fondiaria)	=	1,25 mc/mq
- Rc (rapporto di copertura)	=	40%
- D (distanza costruzioni)	=	articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini)	=	articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade)	=	articolo 1.2.3
- Df (visuale libera)	=	articolo 1.2.3
- H (altezza)	=	10,70 (o pari)
- Np (numero piani)	=	all' esistente)
- Standard aggiuntivi	=	3 (o pari all' esistente) nel caso d' ampliamento o insediamento di attività ammissibili con la residenza, dovranno essere assi-

Disposizioni particolari:

8. Le aree libere vanno adeguatamente sistemate per una porzione permeabile (Sp) non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf); su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali nel rispetto degli artt. 2.4.1 e 2.4.2.
9. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'articolo 2.4.4.

10 Nell'area in località Cameriano contrassegnata con apposito simbolo sulle tavole grafiche di PRG è ammessa la prosecuzione dell'attività artigianale in essere sino alla cessazione dell'attuale conduzione, con possibilità di intervento limitato alla manutenzione ordinaria. Alla cessazione dell'attività si applicano i disposti del vigente articolo.

Art. 3.4.3**Aree residenziali di trasformazione****Definizione:**

1. Sono le aree a prevalente destinazione residenziale, con edifici di non recente costruzione e con la presenza di volumi non adeguatamente utilizzati, che non presentano valori ambientali da salvaguardare, quindi possibile oggetto di interventi di riassetto edilizio ed ambientale con il fine di completare e riqualificare il tessuto urbano esistente parzialmente informe.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d' uso proprie: residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1).
3. Destinazioni d' uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino ad un massimo del 20% della superficie utile lorda (Sul), comprendenti:

- artigianato di servizio (b3)
- commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
- attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
- attività direzionali minute (e1)
- attività di servizio private (g1)
- servizi tecnologici (g4).

Modalità d'attuazione:

4. Si procede con intervento edilizio diretto; ove previsto, con intervento edilizio diretto convenzionato.

Tipi d'intervento ammessi:

5. a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 b) risanamento conservativo;
 c) ristrutturazione edilizia di tipo A, B;
 d) ristrutturazione edilizia di tipo C, nei casi documentati di degrado; l'intervento dovrà avvenire attraverso il mantenimento, lungo il fronte strada, delle altezze e delle partiture dei pieni/vuoti esistenti, al fine di connotare l'ambito urbano.
 e) sostituzione edilizia;
 f) demolizione;
 g) ampliamenti e sopraelevazioni a completamento degli edifici esistenti, finalizzati alla formazione di nuovi vani per il miglioramento dell'attuale standard abitativo, da realizzarsi anche con la demolizione di volumi esistenti, non meritevoli di essere conservati, per la verifica della densità fondiaria;
 h) nuova costruzione;
 i) edifici accessori o bassi fabbricati.

Parametri e prescrizioni:

6. Nell'intervento edilizio diretto:
- | | |
|------------------------------------|---|
| - If (indice di densità fondiaria) | = 1,30 mc/mq |
| - Rc (rapporto di copertura) | = 40% |
| - D (distanza costruzioni) | = articolo 1.2.3 |
| - Dc (distanza confini) | = articolo 1.2.3 |
| - Ds (distanza strade) | = articolo 1.2.3 |
| - Df (visuale libera) | = articolo 1.2.3 |
| - H (altezza) | = 10,70 m (o pari all'esistente) |
| - Np (numero piani) | = 3 (o pari all'esistente) |
| - Standard aggiuntivi | = nel caso d'ampliamento o insediamento di attività ammissibili con la residenza, dovranno essere assicurati standard aggiuntivi in conformità ai disposti dell'art. 3.2.4 punto 2 e 3. |
7. Nell'intervento edilizio diretto convenzionato o pianificazione esecutiva:
- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Ci (Capacità insediativa) | = 1 ab/150 mc di volume edificabile |
| - It (indice di densità territoriale) | = 1,20 mc/mq |
| - Rc (rapporto di copertura) | = 40% |
| - D (distanza costruzioni) | = articolo 1.2.3 |
| - Dc (distanza confini) | = articolo 1.2.3 |
| - Ds (distanza strade) | = articolo 1.2.3 |
| - Df (visuale libera) | = articolo 1.2.3 |
| - H (altezza) | = 10,70 m (o pari all'esistente) |
| - Np (numero piani) | = 3 (o pari all'esistente) |
| - Standard residenziali | = dovrà essere ceduta, nei modi previsti all'art. 5.1.4, una dotazione di aree a standard non inferiore a mq 18, o nel rispetto della quantità già individuata dal piano, così ripartita: <ul style="list-style-type: none"> - mq 6 per abitante insediabile a parcheggio - mq 12 per abitante insediabile a verde |

- Standard aggiuntivi = nel caso d' insediamento di attività ammissibili con la residenza, dovranno essere assicurati standard aggiuntivi in conformità ai disposti dell' art. 3.2.4 punto 2 e 3.

Disposizioni particolari:

8. Le aree libere vanno adeguatamente sistemate per una porzione permeabile (Sp) non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf); su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali nel rispetto degli artt. 2.4.1 e 2.4.2.
9. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'articolo 2.4.4.

Art. 3.4.4

Aree residenziali di completamento

Definizione:

1. Sono le aree non edificate, inserite negli insediamenti esistenti o in lotti interclusi o di frangia agli stessi, su porzioni di territorio già interessate dall'edificazione e dall'urbanizzazione; le finalità del piano sono di completare il tessuto urbano e di promuovere la ricucitura dei tessuti marginali informi.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d' uso proprie: residenza di civile abitazione ed usi assimilabili e compatibili (a1).
3. Destinazioni d' uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino al massimo del 15% della superficie utile lorda (Sul), comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo (c1)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private (g1)
 - servizi tecnologici (g4).

Modalità d'intervento:

4. Si procede con intervento edilizio diretto.

Tipi di intervento ammessi:

5.
 - a) nuova costruzione
 - b) edifici accessori o bassi fabbricati.

Parametri e prescrizioni:

6.
 - If (indice di densità edilizia fondiaria) = 1,20 mc/mq
 - Rc (rapporto di copertura) = 30%
 - D (distanza costruzioni) = articolo 1.2.3
 - Dc (distanza confini) = articolo 1.2.3
 - Ds (distanza strade) = articolo 1.2.3
 - Df (visuale libera) = articolo 1.2.3
 - H (altezza) = 10,70 m
 - Np (numero piani) = 3

Disposizioni particolari:

7. Le aree libere vanno adeguatamente sistemate per una porzione permeabile (Sp) non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf); su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali nel rispetto degli artt. 2.4.1 e 2.4.2.
8. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'articolo 2.4.4.
9. **L'area PC.F è assoggettata a Permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dei parametri del presente articolo salvo l'applicazione di un indice di densità edilizia fondiaria pari a 0,80 mc/mq e condizionata al rispetto delle prescrizioni di di mitigazione**

e compensazione ecologica di cui all'art. 4.3.7 come individuate sulle cartografie di piano.

10. Progettare opere edilizie coerenti con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia paesaggistica, energetica e utilizzo di fonti rinnovabili.
11. Prevedere disposizioni adeguate ad implementare gli aspetti impiantistici e soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici secondo quanto disciplinato dal quadro normativo nazionale

Definizione:

1. Sono le aree non edificate esterne agli insediamenti esistenti o ai margini di essi, costituite da lotti liberi già formati o da formare con preventiva pianificazione esecutiva, anche non completamente dotate di opere di urbanizzazione primaria ma con la previsione della loro contemporanea realizzazione; esse sono destinate ad insediamenti residenziali di nuovo impianto, pubblici e privati, e costituiscono un secondo livello di completamento urbanistico locale.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d'uso proprie: residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1).
3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino ad un massimo del 10% della superficie utile lorda (Sul), comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private e pubbliche (g1, g2)
 - servizi tecnologici (g4).

Modalità d'attuazione:

4. Si procede con strumento urbanistico esecutivo.
5. Lo strumento urbanistico esecutivo può, in casi motivati di difficoltà attuativa derivanti dalla frammentazione delle proprietà, essere promosso per <stralci> nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) lo stralcio proposto deve avere una superficie territoriale minima di mq 5.000;
 - b) lo stralcio deve essere urbanizzabile in maniera autonoma ed accessibile dalla viabilità pubblica o, in caso contrario, prevedere in convenzione la realizzazione diretta da parte del proponente di tutte le opere necessarie a renderlo tale, ivi compresi gli allacci alle reti;
 - c) in tal caso la localizzazione delle aree a standard, individuata nella cartografia di piano, è vincolante anche se la quota di competenza dello stralcio risulti superiore alla dotazione di legge.

Tipi d'intervento ammessi:

5.
 - a) nuova costruzione;
 - b) edifici accessori o bassi fabbricati.

Parametri e prescrizioni:

6.

- Ci (Capacità insediativa)	= 1 ab/150 mc di volume edificabile
- It (indice di densità territoriale)	= 0,80 mc/mq
- Rc (rapporto di copertura)	= 30%
- D (distanza costruzioni)	= articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini)	= articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade)	= articolo 1.2.3
- Df (visuale libera)	= articolo 1.2.3
- H (altezza)	= 10,70 m
- Np (numero piani)	= 3
- Standard residenziali	= dovrà essere ceduta, nei modi previsti all' art. 5.1.4, una dotazione di aree a standard non inferiore a mq 18, o nel rispetto della quantità già individuata dal piano, così ripartita: - mq 6 per abitante insediabile a parcheggio - mq 12 per abitante insediabile a verde
- Standard aggiuntivi	= nel caso d' insediamento di attività ammissibili con la residenza, dovranno essere assicurati standard aggiuntivi in conformità ai disposti dell' art. 3.2.4 punto 2 e 3.

Disposizioni particolari:

7. Le aree libere vanno adeguatamente sistemate per una porzione permeabile (Sp) non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf); su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali nel rispetto degli artt. 2.4.1 e 2.4.2.
8. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'articolo 2.4.4.
9. Per l' area in Ponzana, meglio identificata con il simbolo < PE P >, in sede di pianificazione esecutiva, è prescritta la realizzazione di una fascia verde e uno studio per l' inserimento ambientale delle costruzioni a protezione del bene architettonico adiacente.
10. Per le aree in Cameriano, meglio identificate con il simbolo ~~< PE D >~~ e < PE L >, in sede di pianificazione esecutiva, è prescritta la realizzazione di una fascia verde in prossimità del confine con l' area produttiva esistente.
11. Per l' area in Orfengo, meglio identificata con il simbolo < PE S >, in sede di pianificazione esecutiva, è prescritta la realizzazione di una fascia verde in prossimità del confine con l' area produttiva esistente.
12. Per l' area in Orfengo, meglio identificata con il simbolo < PE A.1 >, in sede di pianificazione esecutiva, è prescritto il coordinamento urbanistico con il piano esecutivo posto in aderenza denominato < PEC A > in corso di attuazione.
13. *Per le aree PE-G, PE-H e PE-T in frazione Cameriano, si richiama il doveroso rispetto delle disposizioni dell'art. 94 del D.lvo 152/2006 e del Regolamento regionale 15R/2006 così come prescritto dall'art. 4.2.6, 2 comma lett. A) delle presenti norme*
14. **le aree PE.E e PE.N sono assoggettate a strumento urbanistico esecutivo di interesse pubblico (Piano Edilizia Economica e Popolare - art. 41 L.R. 56/77 s.m.i.), per interventi di Edilizia Residenziale Sociale, con i parametri di attuazione di cui al presente articolo.**
15. **l'attuazione dell'area PE.E è condizionata alla realizzazione del ponte di attraversamento sul cavo Sabbione, funzionale al collegamento con l'area PC.F**
16. **l'attuazione delle aree PE.E, PE.N e PE.M è condizionata al rispetto delle prescrizioni di mitigazione e compensazione ecologica di cui all'art. 4.3.7 come individuate sulle cartografie di piano**
17. **Progettare opere edilizie coerenti con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia paesaggistica, energetica e utilizzo di fonti rinnovabili.**
18. **Prevedere disposizioni adeguate ad implementare gli aspetti impiantistici e soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici secondo quanto disciplinato dal quadro normativo nazionale.**

Art. 3.4.6

Aree a verde privato

1. Sono le aree destinate o da destinare ad orti familiari e frutteti, giardini e parchi privati o per ospitare opere pertinenziali quali attrezzature sportive all' aperto, per il tempo libero, gioco e simili; in tali aree sussiste l' obbligo di mantenere e rispettare l'impianto vegetale esistente o provvedere alla sua sistemazione e/o integrazione, possibilmente con l' associazione fitosociologica degli impianti vegetali di pianura.
2. Non è ammessa alcuna modificazione del suolo se non finalizzata al miglioramento dell' assetto idrogeologico, vegetale e pertinenziale; sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di tipo A.
3. È ammessa la costruzione di tettoie e di edifici accessori, adibiti unicamente al ricovero di attrezzi e mezzi per la cura e il mantenimento del verde e delle opere pertinenziali, solo se non recuperabili all'interno di edifici esistenti nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) superficie coperta (Sc) massima non superiore a mq 20 una tantum;
 - b) altezza massima tra pavimento ed intradosso non superiore a m 2,60;
 - c) altezza massima all' estradosso della copertura m 2,80; le coperture inclinate, con manto di copertura in coppi o tegole di laterizio, da preferirsi ai fini di adeguato inserimento ambientale, avranno altezza massima di colmo non superiore a m 3,00; non è ammesso l' uso di materiali da costruzione di natura precaria, quali plastica o lastre in fibrocemento;
 - d) distanza dalle pareti dell' edificio principale, se da questo distaccati, non inferiore a m 5,00;

- e) distanza dai confini (Dc) nulla; fatti salvi i diritti di terzi in materia di scarichi e vedute, è ammessa la costruzione in aderenza; si applicano le statuizioni del C.C.
4. Tali aree non concorrono a determinare superficie territoriale (St) e/o fondiaria (Sf) e non rientrano nella computazione con parametri edilizi e urbanistici, fatta eccezione per quelle ricomprese nel perimetro di strumenti urbanistici esecutivi finalizzate alla realizzazione di filtri ambientali verso insediamenti o infrastrutture poste ai margini
- 5 nell'area perimetrata sulle tavole di PRG con specifico simbolo (*) è ammessa l'attività privata di tiro a volo/a segno nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
- l'edificazione di strutture fisse dovrà essere limitata alla sola realizzazione della cabina di tiro mentre eventuali strutture funzionali all'attività dovranno essere facilmente rimovibili e semplicemente appoggiate al suolo;
 - dovranno essere limitati gli interventi di modificazione dell'attuale andamento del suolo nel rispetto delle prescrizioni geologico-tecniche vigenti e nel rispetto delle prescrizioni di carattere paesaggistico ed agronomico di cui al vigente P.P.R., in particolare all'art. 20;
 - i limitati interventi di modificazione del suolo dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico, vegetale e pertinenziale;
 - sussiste l'obbligo di mantenere e rispettare l'impianto vegetale esistente o provvedere alla sua sistemazione e/o integrazione;
 - dovranno essere rispettate le norme vigenti locali e sovraordinate di pubblica sicurezza e che disciplinano il controllo e l'uso delle armi per fini sportivi, nonché le norme vigenti in materia acustica.

CAPO 5° - SISTEMA INSEDIATIVO: USI PRODUTTIVI, PER BENI E SERVIZI

Art. 3.5.1

Norme generali

1. Sono ricomprese nel „Sistema insediativo: usi produttivi, per beni e servizi” le aree e gli edifici utilizzati in modo prevalente, o totalmente, per attività economiche, come definite dall’agenzia delle entrate con aggiornamenti periodici; nei casi in cui tali attività siano inserite in edifici con prevalente destinazione d’uso diversa, ogni intervento è regolato dalle norme relative a tale attività prevalente.
2. Sono ammesse destinazioni compatibili con le attività insediate, di tipo complementare e integrativo non moleste, nel rispetto dei limiti e delle norme relative all’area omogenea in cui si collocano.
3. È ammesso il mantenimento di destinazioni d’uso ammissibili anche se con valori percentuali maggiori di quelli previsti dalle norme relative all’area omogenea, purché compatibili con le attività insediate e con la possibilità, entro tali limiti dimensionali e solo nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia di tipo A, di attuare mutamenti di destinazione d’uso tra le diverse attività.
4. Edifici con destinazione d’uso non compatibili alle distinte aree omogenee potranno essere mantenuti o consolidati nelle quantità previste dalle presenti norme ma, se demoliti, non potranno essere ricostruiti o sostituiti da fabbricati con la medesima destinazione d’uso; dovrà essere prevista nel tempo la rilocalizzazione di dette attività con specifici programmi coordinati dall’Autorità comunale.
5. Per le attività esistenti riscontrate nocive e moleste, su parere degli Organi competenti in materia, si richiederà con ordinanza dell’Autorità comunale, entro i tempi che saranno definiti di comune accordo, la predisposizione degli interventi necessari ad eliminare le cause di nocività e di molestia, pena la classificazione in sede impropria.
6. Sono in tutti i casi ammessi sugli edifici esistenti, senza mutamento e/o modifica delle destinazioni d’uso, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati all’adeguamento tecnologico degli impianti, dei processi produttivi e al recupero della dotazione di standard.
7. Le istanze per realizzare e/o ampliare e/o adattare locali da adibirsi ad attività produttive artigianali ed industriali, dovranno essere preventivamente sottoposte a verifica di compatibilità da parte degli Organi competenti.
8. Le richieste d’intervento edilizio diretto dovranno essere accompagnate:
 - a) da una esauriente documentazione sulle caratteristiche strutturali dell’impresa, sulle caratteristiche dell’attività produttiva quali il tipo di produzione e il numero degli addetti esistenti e previsti a seguito dell’intervento richiesto, il carico urbanistico indotto;
 - b) da una esauriente documentazione atta a dimostrare i requisiti e l’idoneità degli impianti alle norme in materia di accettabilità per rumori, odori, fumi, polveri e per gli scarichi delle acque nonché per l’allontanamento dei rifiuti; l’adeguamento o la realizzazione delle necessarie attrezzature tecnologiche sono condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’uso degli impianti.
9. I nuovi insediamenti o gli ampliamenti di quelli esistenti dovranno favorire la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate (APEA) che garantiscano elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell’ambiente e all’inserimento nei contesti interessati anche attraverso la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo.
10. Le norme del presente articolo si applicano nei limiti e con le specificazioni delle norme relative alle diverse aree omogenee di cui ai successivi articoli.
11. Il rilascio di titoli abilitativi relativi a insediamenti commerciali al dettaglio in sede fissa, su aree private, è subordinato al rispetto delle vigenti norme in materia di cui al successivo art. 5.1.7.

Definizione:

1. Sono le aree destinate ad attività produttive di tipo industriale - artigianale sulle quali sono previsti interventi di riordino e razionale completamento delle attività produttive, nonché l' adeguamento tecnologico degli impianti e dei processi produttivi; per le aree libere è previsto l' attrezzamento con organizzazione dell'area, viabilità interna ed esterna, infrastrutture e attrezzature da destinare sia alla rilocalizzazione di insediamenti esistenti sia per insediamenti aggiuntivi.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d' uso proprie:
 - attività manifatturiere di tipo industriale e del settore delle costruzioni (b1)
 - attività artigianali di produzione di beni o prestazione di servizi (b2)
 - attività di trasporto e magazzinaggio di beni e merci in genere (b4)
 - attività di raccolta, trattamento e recupero dei materiali (b5)
 - attività di ricerca e laboratoriale, anche a carattere innovativo (b6)
 - attrezzature e servizi sociali per gli addetti (g3)
 - servizi tecnologici (g4).
3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle compatibili con le attività insediate, fino al massimo del 30% della superficie utile lorda costituente l' unità locale, comprendenti:
 - attività artigianali di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
 - commercio all' ingrosso (c3);
 - residenza civile in insediamenti produttivi per custode e/o proprietario (a2) nella misura massima di un alloggio per ogni unità locale e mc 450; potrà essere realizzata solo nel caso di unità locali la cui superficie utile lorda destinata all' attività insediata non sia inferiore a mq 1.000; è connessa all' unità locale e non può essere ceduta autonomamente.

Modalità d'intervento:

4. Si procede con intervento edilizio diretto; ove previsto, con intervento edilizio diretto convenzionato o strumento urbanistico esecutivo.
5. Sono subordinati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo:
 - a) gli interventi che interessano superfici utili lorde superiori a mq 2.000 finalizzati alla completa ristrutturazione edilizia congiuntamente alla sostituzione dell' attività esistente, al frazionamento e/o all' accorpamento di unità locali esistenti;
 - b) gli interventi finalizzati all' insediamento di nuove unità locali superiori a mq 2.000 di superficie utile lorda;
 - c) gli interventi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive esistenti con la precisazione che qualora gli interventi di riuso comportino modifiche alle previsioni del PRGC, si procede con piano particolareggiato e contestuale variante o con specifica variante e successiva formazione di pianificazione urbanistica esecutiva.

Tipi di intervento ammessi:

6.
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C;
 - c) sostituzione edilizia;
 - d) demolizione
 - e) ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti;
 - f) nuova costruzione di edifici produttivi;
 - g) nuova costruzione di edifici residenziali per custode e/o proprietario.

Parametri:

7. Nell' intervento edilizio diretto e nella formazione dello strumento urbanistico esecutivo:
 - Uf (utilizzo fondiaria) = 1,00 mq/mq
 - Rc (rapporto di copertura) = 60% esistente; 50% aree libere

- D (distanza costruzioni) = articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini) = articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade) = articolo 1.2.3 o fasce di rispetto
- Df (visuale libera) = articolo 1.2.3
- H (altezza) = 10,70 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici a 1 piano fuori terra e volumi tecnici
- Standard aree produttive = dovrà essere garantita, nei modi previsti all'art. 5.1.4, una dotazione di aree a standard al servizio degli insediamenti e, se previste, al servizio delle quote ammesse nella misura di cui all'art. 3.2.4, punto 2 e 3.

Disposizioni particolari:

7. In aggiunta alle quantità previste a standard, è prescritta la destinazione a verde alberato di aree aventi estensione di almeno 1/10 della superficie fondiaria (Sf). Il suddetto verde alberato, che potrà rimanere di proprietà privata, deve essere realizzato preferibilmente nelle parti del lotto ubicate ai margini della grande viabilità, ovvero nelle parti vicine ad altri insediamenti.
8. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'articolo 2.4.4.
9. Per ognuno degli interventi, anche quelli minori, l'inserimento nel paesaggio dovrà avvenire in modo da evitare impatti a livello percettivo e mitigando, eventualmente, gli impatti esistenti; l'impianto vegetale dovrà essere realizzato, possibilmente, mediante l'utilizzo di specie tipiche della vegetazione di pianura, e dovrà possibilmente creare una soluzione continua con eventuali parti vicine, al fine di potenziare e collegare la Rete ecologica.
10. Le aree individuate con apposita simbologia < * > sono finalizzate esclusivamente al completamento degli insediamenti esistenti a confine.
11. Per l'ambito contrassegnato con la sigla < PEC 1 >, pervenuto dalla Variante n. 7 del piano vigente, e per quello contrassegnato con la sigla < PE 2 > (***funzionale allo sviluppo dell'attività in atto dell'ambito areale PEC 1***), sono valide le seguenti disposizioni:
 - a) la pianificazione urbanistica esecutiva dovrà essere redatta in modo unitario ~~e/o coordinato~~ ***coordinato e contestuale ovvero valutato l'opportunità/necessità di conservare gli ambiti di che trattasi quale unico strumento urbanistico esecutivo*** e dare soluzioni progettuali per la distribuzione spaziale degli insediamenti, le connessioni tra le aree separate dalla Roggia Peltrenga, l'integrazione delle opere di urbanizzazione primaria anche in relazione ai documentati carichi urbanistici prevedibili a regime, l'individuazione delle aree per standard in ragione di quanto previsto all'art. 3.2.4, punto 2 e 3;
 - b) la viabilità di accesso dovrà essere regolamentata con la realizzazione di un unico punto di ingresso, in corrispondenza di quello esistente; dopo la realizzazione della rotatoria, l'accesso avverrà unicamente dalla stessa tramite strada di servizio nel rispetto della previsione di massima riportata nella cartografia di piano;
 - c) la fascia di rispetto che interessa la Roggia Peltrenga, anche in difformità di rappresentazione, è pari a m 10 dall'alveo per ogni sponda; è necessario prevedere il corretto inserimento ambientale del tratto d'acqua nella parte di attraversamento dell'ambito produttivo, la tutela e valorizzazione del corridoio ecologico, la messa in sicurezza del tratto interessato;
 - d) per l'area a Nord < ***PEC 1*** >, di completamento dell'esistente, ascrivibile ad un secondo livello di completamento, la pianificazione esecutiva dovrà essere coordinata con quanto già pianificato per la parte adiacente a Sud;
 - e) le attuazioni, nelle varie fasi, devono prevedere verso l'area con la sigla < PE M > e l'abitato di Case Sparse la realizzazione di una barriera verde nell'ambito della fascia "cuscinetto di mitigazione ambientale", anche se attrezzata a servizi per il verde e parcheggi di almeno m20, come prevista in cartografia, di cui al precedente comma 7°.
12. **L'attuazione dell'area produttiva in via Baldi in Orfengo è condizionata al rispetto delle prescrizioni di mitigazione e compensazione ecologica di cui all'art. 4.3.7 come individuate sulle cartografie di piano**

Art. 3.5.3

Aree produttive di nuovo impianto

Definizione:

1. Sono le aree, localizzate in adiacenza dell'area industriale di Orfengo, destinate all'insediamento

di attività economiche - produttive, oltrechè per la rilocalizzazione di attività provenienti da aree urbane o con inadeguata accessibilità o difficoltà di espansione, la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, gli impianti tecnologici di uso comune, la salvaguardia ambientale e le misure antinquinamento, quali requisiti prestazionali e funzionali per aree APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate).

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d'uso proprie, nella percentuale minima del 50% della Sul, comprendenti:

- attività manifatturiere di tipo industriale e del settore delle costruzioni (b1)
- attività artigianali di produzione di beni o prestazione di servizi (b2)
- attività di trasporto e magazzinaggio di beni e merci in genere (b4)
- attrezzature e servizi sociali per gli addetti (g3)
- servizi tecnologici (g4).

Si specifica che le destinazioni d'uso proprie devono essere quantitativamente prevalenti rispetto alle destinazioni d'uso ammesse

3. Destinazioni d'uso ammesse, nella percentuale massima del 50% della Sul, comprendenti:

- attività di ricerca, anche a carattere innovativo (b7)
- attività per il commercio all'ingrosso (c3)
- attività espositive (c5)
- attività direzionali minute (e1)
- attività direzionali pubbliche e private (e2)
- attività di servizio, private (g1).

4. È ammessa la residenza civile per custode e/o proprietario (a2) nella misura massima di un alloggio per ogni unità locale, e fino ad un volume massimo complessivo di mc 450, esclusivamente nel caso di unità locali la cui superficie utile lorda destinata all'attività insediata non sia inferiore a mq 1.000; dovrà essere connessa all'unità locale e non potrà essere ceduta autonomamente

5. Allo strumento urbanistico esecutivo è demandato il compito di organizzare spazialmente e quantitativamente le diverse destinazioni d'uso da insediare, mentre compete all'Organo comunale, all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire, la verifica del rispetto delle percentuali definite al presente articolo, le quali, si precisa, sono riferite alla superficie utile lorda degli insediamenti realizzabili sull'insieme delle aree.

Modalità d'intervento:

6. Si procede con strumento urbanistico esecutivo, di iniziativa pubblica ~~e privata~~, formato per comparti di attuazione con riferimento allo Schema direttore area industriale "Orfengo", all.to B alle presenti NTA, nel rispetto della normativa sovraordinata, con riferimento all'art. 4.1, punto 4, del PTP e della richiamata LR 40/98 s.m.i.. ***Detti comparti dovranno privilegiare l'attuazione delle aree tra il costruito, la linea ferroviaria ed il corso d'acqua. Dovrà essere valutata l'opportunità/necessità di privilegiare gli insediamenti logistici nelle aree contigue alla linea ferroviaria.***

Tipi di intervento ammessi:

7. a) nuova costruzione di edifici di cui alle destinazioni dei precedenti commi 2° e 3°;
b) nuova costruzione di edifici residenziali per il custode e/o proprietario.

Parametri:

8. - Ut (utilizzo fondiario) = 0,60 mq/mq
- Rc (rapporto di copertura) = 40%
- D (distanza costruzioni) = articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini) = articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade) = articolo 1.2.3 o fasce di rispetto
- Df (visuale libera) = articolo 1.2.3
- H (altezza) = 10,70 m per edifici multipiano, altezza libera per volumi tecnici, previo motivate necessità connesse al processo produttivo
- Standard = dovrà essere garantita, nei modi previsti all'art. 5.1.4, una dotazione di aree a standard al servizio degli insediamenti e, se previste, a servizio delle quote ammesse di e/o terziario nella misura di cui all'art. 3.2.4, punto 2 e 3.

Disposizioni particolari:

9. Il completamento dell'Area Produttiva cui al presente articolo, formato sulla base dello schema direttore Area Industriale "Orfengo" all.to B alle NTA, dovrà avvenire previa stipula di accordo di *pianificazione*/territoriale, *tra Regione, Province di Novara e Vercelli e con i Comuni di*

Casalvolone e BorgoVercelli, a definizione dei rispettivi atti pianificatori, preceduto da uno studio generale per l'organizzazione urbanistica, ambientale e infrastrutturale dei rispettivi ambiti contigui in particolare per quanto concerne le opere di infrastrutturazione comuni.

10. La pianificazione urbanistica esecutiva dell'area di cui al precedente comma 6, dovrà garantire:
- a) l'accessibilità diretta ai comparti di attuazione dovrà avvenire con unico accesso dalla viabilità sovraordinata SR 11 sulla base delle indicazioni contenute nella tavola P6 di PRG ;
 - b) la sistemazione, sotto il profilo idrogeologico ed ambientale, dell'area per i ripristino della rete ecologica, come cartograficamente localizzata, secondo le linee guida predisposte dalla Provincia di Novara;
 - c) la realizzazione, in unica fase o per fasi successive, di tutte le opere infrastrutturali necessarie a soddisfare i fabbisogni insorgenti, in ogni caso con realizzazioni coordinate e contestuali agli interventi edilizi;
 - d) l'organizzazione delle „Aree a standard” prevedendo che la quota eccedente la dotazione minima - riportata in cartografia - sia destinata ad „Aree a verde di rispetto ambientale” (cfr. art. 4.3.3) e che quota parte della dotazione minima sia destinata a verde (cfr. 3.2.4, punto 2, lettera c)) quale integrazione delle aree di cui sopra, al fine di realizzare un filtro ambientale, l'ambientamento prospettico delle costruzioni, la schermatura delle aree adibite a deposito di materiali, merci o attrezzature;
 - e) la definizione di specifiche indicazioni morfologiche e d'inserimento ambientale delle costruzioni e manufatti assumendo prioritariamente le valutazioni ed i criteri contenuti all'art. 5.1.6 per quanto riguarda la compatibilità ambientale;
 - f) la ripartizione dei costi delle opere per impianti tecnologici a servizio dell'intera area, rapportata percentualmente alla Sf dei singoli comparti di attuazione, da definire negli atti di convenzionamento.
11. La pianificazione urbanistica esecutiva, richiamate le Linee guida' per la realizzazione di aree APEA, dovrà considerare:
- a) i servizi di rete e servizi comuni diretti al soddisfacimento delle specificità insediative e delle vocazioni produttive delle aree stesse, quali, ad esempio, reti per l'energia elettrica, fluidi industriali (acqua, vapore, ecc), fognature industriali, impianti di depurazione, impianti o sistemi di gestione rifiuti, centri servizi alle imprese ecc;
 - b) le specifiche dotazioni tecniche, infrastrutturali e di servizi, ed in particolare una rete di rilevazione dei dati ambientali, gestione dei rifiuti, l'impianto di collettamento o di depurazione delle acque reflue, l'impianto di collettamento e trattamento delle emissioni, l'impianto di produzione o distribuzione dell'energia;
 - c) le modalità gestionali che consentano prestazioni ambientali migliorative, con particolare riferimento ai più generali principi della sostenibilità ambientale, delle energie alternative derivanti da fonti rinnovabili, del complessivo contenimento dei consumi energetici;
 - d) la dotazione di un sistema coordinato di collegamenti e reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno e, in relazione alle attività insediate, dotazione della strumentazione o degli spazi per il collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell'ambiente e dei fenomeni atmosferici.
12. L'inserimento nel paesaggio agricolo circostante dovrà avvenire in modo da evitare impatti a livello percettivo e mitigando, eventualmente, gli impatti esistenti; l'impianto vegetale dovrà essere realizzato, possibilmente, mediante l'utilizzo di specie tipiche della vegetazione di pianura, e dovrà possibilmente creare una soluzione continua con eventuali parti vicine, al fine di potenziare e collegare la Rete ecologica.
13. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'articolo 2.4.4.
14. Negli interventi consentiti di cui ai commi precedenti, sono realizzabili appositi spazi per la commercializzazione dei prodotti dell'azienda, o ad essi affini, nella quantità massima del 30 % della Sul dell'unità locale produttiva

Definizione:

1. Sono le aree destinate ad insediamenti commerciali esistenti e quelle previste per il completamento ed il nuovo impianto.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d'uso proprie:
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
 - commercio all'ingrosso (c3)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attrezzature e servizi sociali per gli addetti (g3)
 - servizi tecnologici (g4).
3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle compatibili con le attività insediate, fino al massimo del 30% della superficie utile lorda costituente l'unità locale, comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio private (g1)
 - residenza civile in insediamenti produttivi per custode e/o proprietario (a2) nella misura massima di un alloggio per ogni unità locale e mc 450; potrà essere realizzata solo nel caso di unità locali la cui superficie utile lorda destinata all'attività insediata non sia inferiore a mq 1.000; è connessa all'unità locale e non può essere ceduta autonomamente.

Modalità d'attuazione:

5. Si procede con intervento edilizio diretto e, nei casi previsti, tramite strumento urbanistico esecutivo.
6. Sono subordinati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo:
 - a) gli interventi che interessano superfici utili lorde superiori a mq 1.000 finalizzati alla completa ristrutturazione edilizia congiuntamente alla sostituzione dell'attività esistente, al frazionamento e/o all'accorpamento di unità locali esistenti;
 - b) gli interventi finalizzati all'insediamento di nuove unità locali superiori a mq 1.000 di superficie utile lorda.

Tipi d'intervento ammessi:

7.
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C;
 - c) sostituzione edilizia;
 - d) demolizione;
 - e) ampliamento e sopraelevazione;
 - f) nuova costruzione di edifici commerciali;
 - g) nuova costruzione di edifici residenziali per i titolari o custodi.

Parametri e prescrizioni:

8. Nell'intervento edilizio diretto e nella formazione dello strumento urbanistico esecutivo:

- Uf (utilizzo fondiaria) - Rc (rapporto di copertura) - D (distanza costruzioni) - Dc (distanza confini) - Ds (distanza strade) - Df (visuale libera) - H (altezza) - Star dard aree commerciali	= 1,00 mq/mq = 50% = articolo 1.2.3 = articolo 1.2.3 = articolo 1.2.3 o fasce di rispetto = articolo 1.2.3 = 10 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici a 1 piano fuori terra volumi tecnici = dovrà essere garantita, nei modi previsti all'art. 5.1.4, una dotazione di aree a standard al servizio degli insediamenti e, se previste, al servizio delle quote ammesse nella misura di cui all'art. 3.2.4, punto 2 e punto 3.
--	--

Le aree libere vanno convenientemente sistemate per una porzione permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf)

Disposizioni particolari:

9. In aggiunta alle quantità previste a standard, è prescritta la destinazione a verde alberato di aree aventi estensione di almeno 1/10 della superficie fondiaria (Sf). Il suddetto verde alberato, che potrà rimanere di proprietà privata, deve essere realizzato preferibilmente nelle parti del lotto ubicate ai margini della grande viabilità, ovvero nelle parti vicine ad insediamenti residenziali.
10. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'articolo 2.4.4.
11. Gli impianti di distribuzione dei carburanti, individuati in cartografia con la lettera < d > sono disciplinate dalle norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l' ammodernamento della rete distributiva di carburanti, di cui alla LR 14/04 s.m.i., e alle disposizioni attuative di cui alla DGR 07.07.2008 n. 35-9132.
12. In sede di attuazione degli interventi di nuova costruzione, dovrà essere allegata alla richiesta di S.U.E. e/o titolo abilitativo un planivolumetrico dell'intero ambito che dovrà contenere:
 - lo stato di attuazione delle OO.UU. primarie e degli standard afferenti al costruito;
 - la corretta quantificazione degli standard per le nuove attività commerciali riferite alla Sul, nel rispetto del DLgs n. 114/98 s.m.i.;
 - l'accesso unitario all'ambito dalla S.R. 11 con la creazione di opportuni arretramenti al fine di non creare interferenza con il traffico veicolare attestato sulla stessa strada regionale;
 - l'impegno a realizzare quanto richiesto con la partecipazione di tutti i soggetti insediati e/o insediabili nei singoli ambiti, al fine di riorganizzare l'intero comparto

Art. 3.5.5

Aree ricettive e del tempo libero

Definizione:

1. Sono le aree destinate ad insediamenti ricettivi e del tempo libero, esistenti e per il completamento edilizio ed urbanistico; in esse è previsto l' insediamento di attività delle aziende alberghiere e delle attività collegate con il tempo libero.

Destinazioni proprie e ammesse:

2. Destinazioni proprie:
 - attività delle aziende alberghiere (d1)
 - attrezzature ricreative e per il tempo libero (d2)
 - attrezzature e servizi sociali per gli addetti (g3)
 - servizi tecnologici (g4).
3. Destinazioni ammesse: quelle compatibili con le attività insediate, fino al massimo del 30% della superficie utile lorda costituente l' unità locale, comprendenti:
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
 - attività di servizio, private (g1)
 - residenza civile in insediamenti ricettivi per custode e/o proprietario (a2) nella misura massima di un alloggio.
4. Sono in contrasto tutte le destinazioni non previste dalle norme di legge che regolano le attività delle aziende alberghiere nonché i campeggi.

Modalità d'intervento:

5. Si procede con intervento edilizio diretto e, nei casi previsti, tramite strumento urbanistico esecutivo.

Tipi di intervento ammessi:

6. a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C;
- c) sostituzione edilizia;
- d) demolizione;
- e) ampliamento e sopraelevazione;
- f) nuova costruzione di edifici ricettivi e per il tempo libero;
- g) nuova costruzione di edifici residenziali per i titolari o custodi.

Parametri:

7. a) Aree ricettive e del tempo libero esistenti:

- Uf (utilizzo fondiaria)	= 0,60 mq/mq
- Rc (rapporto di copertura)	= 30 %
- df (visuale libera)	= articolo 1.2.3
- dc (distanza confini)	= articolo 1.2.3
- ds (distanza strade)	= articolo 1.2.3 o fasce di rispetto

- H (altezza) = 7,50 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici a 1 piano fuori terra e strutture tecniche.
 - Standard aree ricettive = dovrà essere garantita, nei modi previsti all'art. 5.1.4, una dotazione di aree a standard al servizio degli insediamenti e, se previste, al servizio delle quote ammesse nella misura di cui all'art. 3.2.4, punto 2 e 3.
- b) Aree del tempo libere di nuovo impianto, individuate con lettera < A >:
- Uf (utilizzo fondiario) = 0,40 mq/mq
 - Rc (rapporto di copertura) = 20 %
 - df (visuale libera) = articolo 1.2.3
 - dc (distanza confini) = articolo 1.2.3
 - ds (distanza strade) = articolo 1.2.3 o fasce di rispetto
 - H (altezza) = 7,50 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici a 1 piano fuori terra e strutture tecniche
 - Standard aree tempo libero = dovrà essere garantita, nei modi previsti all'art. 5.1.4, una dotazione di aree a standard al servizio degli insediamenti e, se previste, al servizio delle quote ammesse nella misura di cui all'art. 3.2.4, punto 2 e 3.

Disposizioni particolari:

8. In aggiunta alle quantità previste a standard, è prescritta la destinazione a verde alberato di aree aventi estensione di almeno 1/10 della superficie fondiaria (Sf). Il suddetto verde alberato, che potrà rimanere di proprietà privata, deve essere realizzato preferibilmente nelle parti del lotto ubicate ai margini della grande viabilità.
9. Devono essere riservati idonei spazi per parcheggi privati di cui all'art. 2.4.4.
10. Per l' area del tempo libero di nuovo impianto individuata con lettera < A >, lo strumento urbanistico esecutivo e la convenzione dovranno contenere, inoltre:
 - a) studio di compatibilità ambientale, finalizzato a tutelare e valorizzare gli stati positivi esistenti (paesaggio rurale, corsi d' acqua, ambientamento dell' insediamento con formazione di cintura in verde, del precedente comma 8°, integrata con la quota parte di dotazione a standard);
 - b) l'impegno a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria contestualmente agli interventi edilizi, anche per fasi temporali programmate e distinte, comprese:
 - la sistemazione della viabilità di accesso all'area, completa degli eventuali nodi stradali e delle relative opere d'arte; l'accesso, che deve essere unico sull' intero fronte strada, sarà realizzato in modo da favorire la rapida immissione in ingresso ed in uscita dei veicoli sulla strada con la formazione di corsia di decelerazione/accelerazione o quanto prescritto dall' Ente gestore;
 - l'illuminazione lungo la strada di accesso;
 - le reti idrica e dell'energia elettrica, la rete fognaria compreso il sistema di depurazione idoneo a garantire una corretta soluzione tecnica per i carichi e le portate previste e prevedibili;
 - c) gli impegni convenzionali, quali i tempi, le garanzie finanziarie, le sanzioni, di cui all' elenco essenziale dell' art. 5.1.5;
 - d) le opere di mitigazione ambientale da porre in essere ai fini della costruzione di una fascia cuscinetto di graduale separazione tra la struttura prevista e l'ambito agricolo
 - e) l'obbligo di preventiva esecuzione delle necessarie opere di bonifica, facendo riferimento ai valori limite di legge previsti per la nuova destinazione d'uso, così come stabilito dalle risultanze della Conferenza dei Servizi del 15.07.2008;
11. Le aree libere vanno convenientemente sistemate per una porzione permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf)

CAPO 6° - SISTEMA AGRICOLO E AMBIENTALE

Art. 3.6.1

Norme generali

1. Sono ricomprese nel „Sistema agricolo e ambientale” le parti del territorio extraurbano, libero o edificato con case sparse e annucleamenti, in cui è prevalente l’ attività produttiva agricola, il suo ruolo multifunzionale e complementare. Obiettivi prioritari sono il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l’ efficienza delle unità produttive e ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali degli addetti all’ agricoltura, di cui all’ art. 25 della LR 56/77 s.m.i. Sono prevalenti le disposizioni di cui all’ art. 25 della L.R. 56/77 s.m.i. , in caso di contrasto con le norme del presente “CAPO 6 – sistema agricolo ed ambientale”
2. I titoli abilitativi per l’ edificazione delle residenze rurali sono rilasciate ai soggetti attuatori indicati alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell’ art. 25 della LR 56/77 s.m.i.; tutti gli altri titoli abilitativi previsti per interventi in aree per usi agricoli sono rilasciati ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo.
3. Il rilascio di titoli abilitativi per interventi edificatori nelle aree agricole è subordinato:
 - a) alla presentazione di atto d’ impegno, di cui al modello contenuto nel RE, che sarà trascritto nei registri immobiliari dall’ Organo comunale a spese dell’ interessato;
 - b) alla presentazione di una relazione illustrativa e agronomica che documenti:
 - 1) l’ appartenenza a una delle classi di soggetti giuridici di cui al precedente comma e la disponibilità dei terreni;
 - 2) gli elenchi e le planimetrie catastali con le previsioni di PRGC e dei relativi indici in atto per i singoli mappali, con perimetrazione delle zone interessate all’ edificazione;
 - 3) la planimetria e la descrizione dei fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d’ uso;
 - 4) la necessità dell’ intervento rapportata alle dimensioni e ai programmi dell’ azienda;
 - 5) l’ inadeguatezza di eventuali strutture esistenti per le quali dovrà essere, secondo il loro stato, previsto il riutilizzo o la demolizione;
 - 6) nel caso di attrezzature atte al settore zootecnico, in particolare suinicolo, dovrà essere dettagliato il sistema di contenimento, trattamento ed eliminazione dei liquami.
4. Non sono soggetti all’ obbligo di trascrizione, di cui al precedente comma, gli interventi consistenti in modifiche interne atte a migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni e quelli delle lettere b) e c) dell’ art. 17 del testo unico per l’ edilizia e precisamente: b) risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento, in misura non superiore al 20% della superficie utile lorda delle residenze rurali; c) opere di urbanizzazione primaria.
5. Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ammesse nelle distinte aree per usi agricoli, è computato per ogni azienda agricola al netto dei terreni incolti e abbandonati e al lordo degli edifici esistenti; le cubature per la residenza al servizio dell’ azienda non devono superare nel complesso un volume di mc 1.500; nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature per la produzione, anche se comprese nel corpo dell’ abitazione; inoltre:
 - a) è ammessa l’ utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’ azienda, anche non contigui, entro la distanza massima dall’ azienda di km 10;
 - b) per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell’ ambito di aree a destinazione agricola, l’ accorpamento dei volumi sull’ area di un solo Comune, a condizione che l’ edificio, o gli edifici, per la residenza rurale non superi mc 1.500;
 - c) il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori deve risultare nell’ atto d’ impegno del precedente comma 3°; non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse;
 - d) tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a <non aedificandi> e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione; analogamente non sono ulteriormente utilizzabili, per servire nuove strutture e attrezzature, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture e attrezzature rurali;
 - e) ai fini dell’ applicazione degli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali saranno considerate le colture realmente in atto, da documentare, al momento del rilascio dei titoli abilitativi; pertanto i tipi di coltura indicati nella cartografia di piano sono suscettibili di modificazioni senza che ciò costituisca variante al PRGC;

- f) entro i limiti volumetrici delle abitazioni rurali o in edifici esistenti nel fondo o parti di essi, non più necessari per la conduzione dello stesso, è consentito l' esercizio di attività agrituristiche, ai sensi della LR 38/95 o di altre leggi di settore.
6. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle aree agricole non possono superare:
- | | |
|--|------------|
| a) terreni a seminativo sommerso (risaia), a seminativo in asciutta, a prato: | 0,02 mc/mq |
| b) terreni a colture specializzate (frutteti e vivai): | 0,03 mc/mq |
| c) terreni a colture orticole o floricole specializzate: | 0,05 mc/mq |
| d) terreni a colture protette in serre fisse: | 0,06 mc/mq |
| e) terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno
(in misura non superiore a 5 ha per azienda): | 0,01 mc/mq |
7. Nelle aree per usi agricoli interessate da fasce e zone di rispetto, come indicate nella cartografia di piano, sono vietate nuove costruzioni e relative opere di urbanizzazione.
8. Nelle aree per usi agricoli sono consentite opere di spianamento e bonifica agraria del suolo, da eseguire nel rispetto delle disposizioni dell' art. 4.3.1 comma 4°, ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso.
9. Le trasformazioni del suolo dovranno essere documentate e autorizzate; in particolare:
- la rimozione, lo spostamento, la realizzazione di fossi e canali di irrigazione;
 - l' abbattimento o la messa a dimora di alberi di alto fusto;
 - le trasformazioni del suolo atte a migliorare la resa produttiva dello stesso nel rispetto degli assetti ambientali, idrici, idrogeologici e della salute pubblica.
10. Per quanto riguarda la dotazione di opere di urbanizzazione per gli edifici sparsi sul territorio agricolo, si richiama l'articolo 1.2.3 alla definizione di <Area urbanizzata> nel quale sono espone le condizioni per il rilascio di titoli abilitativi ove manchino alcune opere di urbanizzazione.
11. Eventuali discordanze con il Piano di Sviluppo Rurale costituiranno automatica richiesta di variante al PRGC da recepire nelle forme e con le procedure previste ai sensi di legge.
12. Il Comune incentiva la tutela ed il ripristino degli habitat naturali e per l' incremento della fauna selvatica nelle zone di protezione della legge 152/92; si richiama il regolamento provinciale in particolare per quanto riguarda gli impegni - rinunce finalizzati agli specifici interventi di tutela e per i conseguenti premi - benefici riconosciuti ai conduttori agricoli.

Art. 3.6.2 Mutamento di destinazione d'uso degli edifici rurali, recupero e riuso

- È consentito, ai sensi del comma 10° dell' art. 25 della LR 56/77 s.m.i., il mutamento di destinazione d' uso degli edifici rurali, previa istanza e pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore accertate dalla Commissione comunale per l' agricoltura; non costituisce mutamento di destinazione d' uso la prosecuzione dell' utilizzazione dell' abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari.
- Sugli edifici rurali esistenti e inutilizzati, destinati ad usi agricoli o extragricoli, purché accatastati e/o autorizzati, sono ammessi interventi, anche da parte di soggetti attuatori non aventi titolo agricolo, con pagamento degli oneri relativi e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - gli interventi ammessi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.5
e, per quelli ricadenti negli insediamenti rurali, nel rispetto delle „modalità d' attuazione' relati- ve alla predisposizione e presentazione dei progetti;
 - il recupero degli edifici rurali è consentito solo se gli stessi sono dotati di opere di urbanizzazione primaria anche in forma diretta e autonoma; devono essere reperiti spazi sia a parcheggio privato sia a parcheggio pubblico in ragione di mq 2,5/abitante/120 mc, ammettendo l' eventuale monetizzazione del parcheggio pubblico alle condizioni, verifiche, disposizioni vigenti nel Comune;
 - per l' altezza interna dei locali oggetto di recupero si richiamano le disposizioni del RE; devono essere rispettate le prescrizioni igienico - sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità, sempre previste dal RE, e le norme sulle distanze, in particolare degli edifici, stabilite dalla presente normativa; il rapporto di copertura (Rc), riferito alle superfici dell' edificio principa-

- le ed a quelle dell' edificio oggetto di recupero, non può superare il 40% per ogni singolo lotto formato o che si andrà a formare;
- d) il recupero di edifici rustici avviene prevedendo il superamento delle barriere architettoniche, idonee opere di isolamento termico;
 - e) gli interventi edilizi avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde, fermo restando gli eventuali incrementi consentiti dalle norme di piano;
 - f) nel caso di edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge, è obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli Organi di tutela.
3. Nelle aree agricole, all' esterno degli insediamenti rurali, è consentito:
- a) il recupero degli edifici rurali residenziali e loro riuso in residenza civile; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia A e B con un incremento volumetrico <una tantum> di mq 25 di superficie utile lorda, ai fini distributivi ed igienici;
 - b) il recupero degli edifici rurali e loro riuso per attività agrituristiche e le, disgiunte o congiunte, attività ricreative, sportive e del tempo libero connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell' azienda agricola e dell' ambiente rurale; le aree di pertinenza esterne potranno essere utilizzate per la realizzazione di impianti connessi con l' attività principale, purché non comportino la realizzazione di nuovi volumi; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A e B con un incremento volumetrico <una tantum> di mq 25 di superficie utile lorda ai fini distributivi ed igienici.
4. Nelle aree agricole, all' interno dei nuclei rurali, è consentito:
- a) il recupero degli edifici rurali residenziali e loro riuso in residenza civile e degli edifici rurali facilmente adattabili ad usi accessori e pertinenziali; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia A e B, ristrutturazione edilizia C nei casi documentati di degrado e in assenza di interesse ambientale e documentario; ai fini distributivi e igienici sono ammessi incrementi del 10% del volume esistente, fino a mc 150;
 - b) il recupero degli edifici rurali e loro riuso per residenza civile, per attività agrituristiche e le, disgiunte o congiunte, attività ricreative, sportive e del tempo libero connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell' azienda agricola e dell' ambiente rurale; le aree di pertinenza esterne potranno essere utilizzate per la realizzazione di impianti connessi con l' attività principale, purché non comportino la realizzazione di nuovi volumi, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A e B, ristrutturazione edilizia C nei casi documentati di degrado e in assenza di interesse ambientale e documentario; sono ammessi incrementi del 20% del volume esistente, fino a mc 500.
5. Le precedenti norme generali si applicano ai successivi articoli per quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi articoli che le richiamano.

Art. 3.6.3

Aree agricole produttive

Definizione:

1. Sono le aree destinate all' attività agricola produttiva caratterizzata prevalentemente da terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture specializzate, coltivazione industriale del legno), da aziende agricole, allevamenti di animali e dove tali attività prevalgono sugli usi di civile abitazione o extragricoli eventualmente presenti.

Destinazione d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni proprie: attrezzature per la coltivazione dei fondi e l' allevamento (f1).
3. Destinazioni ammesse: quelle compatibili con le attività insediate comprendenti:
 - locali per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (f2)
 - attività di agriturismo connesse con le attività agricole (f4)
 - residenza rurale (f6); residenza civile (a1) solo nei casi di recupero dell' esistente - servizi tecnologici (g4).

4. È ammesso il mutamento di destinazione d'uso degli edifici rurali nel rispetto delle ammissibilità, dei limiti e delle prescrizioni di cui all' art. 3.6.2.

Modalità d'attuazione:

5. Si procede con intervento edilizio diretto, con intervento diretto convenzionato qualora si preveda la cessione o l'asservimento ad uso pubblico di aree per viabilità o servizi.

Tipi d'intervento ammessi:

6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.5, sono consentiti:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C;
- d) sostituzione edilizia;
- e) demolizione;
- f) ampliamento e sopraelevazione;
- g) nuova costruzione di edifici produttivi agricoli;
- h) nuova costruzione di edifici residenziali rurali.

Parametri per le attrezzature agricole e zootecniche:

7. - Rc (rapporto di copertura) = 30 % sul totale dell' area asservita a costruzioni
- D (distanza costruzioni) = articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini) = 10,00
- Ds (distanza strade) = articolo 1.2.3 o fasce di rispetto
- H (altezza) = 7,50 m (salve particolari attrezzature)
- distanza allevamenti = da ogni area delimitata dal PRGC: 300 m (suini), 200 m (avicicoli), 100 m (altri)

Parametri per la residenza rurale:

8. - If (indice di densità fondiaria) = classe d'uso agricolo (art. 3.6.1, comma 6°)
- Rc (rapporto di copertura) = 30% sul totale dell' area asservita a costruzioni
- D (distanza costruzioni) = articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini) = 5,00 m
- Ds (distanza strade) = articolo 1.2.3 o fasce di rispetto
- Df (visuale libera) = articolo 1.2.3
- H (altezza) = 7,50 m (salve altezze maggiori preesistenti)
- distanza abitazioni rurali = da attrezzature per il ricovero animali: 30 m.

Disposizioni particolari:

9. Per la residenza rurale esistente, nel caso di ristrutturazione edilizia ai fini distributivi ed igienici e accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate, è ammesso un incremento volumetrico <una tantum> del 20% del volume esistente, fino a un massimo di mc 150, anche se eccedenti i mc 1.500 massimi previsti; è comunque consentito un aumento <una tantum> di superficie utile lorda in ragione di mq 25.
10. Per le aree destinate ad infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola, ai sensi dell' art. 2135 del C.C., è prescritta una superficie libera pari ad almeno 2/3 dell'intero lotto oggetto d' intervento.

Art. 3.6.4

Aree agricole con insediamenti rurali

Definizione:

1. Sono gli insediamenti rurali utilizzati in modo prevalente per attività agricole e dove tali attività prevalgono sugli usi di civile abitazione o comunque extragricoli eventualmente presenti.

2. Gli insediamenti rurali sono individuati e classificati, **quali beni storici-artistici, documentari ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.** come:

- a) cascine a corte: che individuano organismi edilizi rurali unitari di medie dimensioni, organizzati su grande corte centrale;
b) edifici semplici: che individuano organismi edilizi di piccole dimensioni, generalmente ad una o due maniche;

a 1)	Cascina Pascolo	(corte)	b 1)	Cascina Demaniale o Margherita	(semplice)
a 2)	Cascina Risciolo	(corte)	b 2)	Cascina Coppo o Maggiolina	(semplice)
a 3)	Cascina Isola di Peltrengo	(corte)	b 3)	Cascina Onizze	(semplice)
a 4)	Cascina Graziosa	(corti)	b 4)	Cascina Nuova	(semplice)
a 5)	Cascina Prealba	(corte)	b 5)	Cascina Battigella o Bottigello	(semplice)
a 6)	Bianca	(corte)	b 6)	Cascina Molino Nuovo	(semplice)
a 7)	Cascina Bellaria	(corte)	b 7)	Cascina Parpaglione	(semplice)
			b 8)	Cascina Pasquè	(semplice)
			b 9)	Cascina Pizzotta	(semplice)
			b 10)	Cascina Serena	(semplice)
			b 11)	Cascina Ceresole	(semplice)
			b 12)	Cascina Vittoria	(semplice)
			b 13)	Cascina Martello	(semplice)
			b 14)	Cascina Lola	(semplice)
			b 15)	Cascina Cascinetta	(semplice)
			b 16)	Cascina Martinella	(semplice)
			b 17)	Cascina Suppea	(semplice)
			b 18)	Cascina Borghetto	(semplice)
			b 19)	Mulino dell' Argine	(semplice)

Destinazione d'uso proprie e ammesse:

3. Destinazioni proprie: attrezzature per la coltivazione e l' allevamento (f1).
4. Destinazioni ammesse: quelle compatibili con le attività insediate comprendenti:
- locali per la lavorazione e la vendita dei prodotti agricoli (f2)
- attività di agriturismo connesse con le attività agricole (f4)
- residenza rurale (f6) e residenza civile (a1)
- servizi tecnologici (g4).
5. È ammesso il mutamento di destinazione d' uso degli edifici rurali nel rispetto delle ammissibilità, dei limiti e delle prescrizioni di cui all' art. 3.6.2.

Modalità d'attuazione:

6. Si procede attraverso intervento edilizio diretto; ove previsto, con strumento urbanistico esecutivo.
7. In relazione alla tipologia di classificazione dell' insediamento rurale, di cui al precedente comma 2°, sono previste distinte modalità per la predisposizione e presentazione dei progetti:
1) per gli edifici del precedente punto a) (cascine a corte) gli interventi sono subordinati alla formazione di un <progetto di massima> esteso all' intero complesso di edifici di pertinenza dell' azienda o della proprietà, allegando idonea documentazione che illustri l' evoluzione dell' insediamento;
2) per gli edifici del precedente punto b) (edifici semplici) si procede con un <progetto puntuale> degli interventi nel rispetto dei criteri prescritti nel punto a) richiamato.

Tipi d'intervento ammessi:

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.5, sono consentiti:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) risanamento conservativo;
c) restauro conservativo;
d) ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C; gli interventi sono finalizzati a preservare l' impronta tipologica, l' altezza originaria dei fabbricati, il riconoscimento della tipologia originaria;
e) demolizione limitatamente all' eliminazione di elementi non compatibili, corpi estranei e superfezzature che compromettono l' integrità e la leggibilità dei caratteri tipologici e di impianto dei singoli edifici, previa motivazione e localizzazione degli interventi;

- f) ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti; gli interventi devono essere finalizzati esclusivamente per le esigenze, adeguatamente documentate, delle aziende agricole e attraverso la riproposizione di tipologie caratterizzanti storicamente l' area di riferimento;
 - g) nuova costruzione di edifici produttivi agricoli; con le finalità di cui sopra;
 - h) nuova costruzione di edifici residenziali rurali; con le finalità di cui sopra.
9. Gli interventi consentiti, sia quelli relativi agli spazi abitativi sia di servizio e di supporto all' attività, dovranno interessare prioritariamente il recupero degli edifici e dei rustici inutilizzati esistenti; solo in assenza di alternative è ammessa la nuova costruzione.

Parametri e prescrizioni:

10. Nel rispetto dell' art. 3.6.3, commi 7° e 8° *e delle disposizioni dell'art. 25 della LR 56/77 es.m.i.*

Disposizioni particolari:

11. Per la residenza rurale esistente, nel caso di ristrutturazione edilizia ai fini distributivi ed igienici e accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate, è ammesso un incremento volumetrico <una tantum> del 20% del volume esistente, fino a un massimo di mc 150, anche se eccedenti i mc 1.500 massimi previsti; è comunque consentito un aumento <una tantum> di superficie utile lorda in ragione di mq 25.
12. Per tutti gli insediamenti rurali sono valide le seguenti prescrizioni:
- a) sono ammessi gli interventi di recupero, riuso e le ammissibilità previste per gli edifici rurali all' art. 3.6.2 commi 1°, 2° e 4° lettera a);
 - b) sono subordinati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo il recupero, il riuso e le ammissibilità previste per gli edifici rurali all' art. 3.6.2 comma 4°, lettera b) con la precisazione che la ristrutturazione di tipo C - riferita a limitati corpi di fabbrica - deve essere documentata e motivata sotto il profilo statico - igienico - distributivo - funzionale.
13. Per l' insediamento denominato Mulino dell' Argine, al limite con il territorio del Comune di Novara, a prevalente destinazione residenziale, è confermata la situazione esistente consentendo il recupero dei volumi disponibili, di cui all' art. 3.6.2, comma 4°, lettera a) e b), con intervento diretto.
14. Gli interventi consentiti saranno sottoposti a preventivo parere degli Organi statali, regionali o locali competenti, con le precisazioni procedurali di cui all' art. 4.3.2.

Art. 3.6.5

Aree agricole con insediamenti rurali in ambito urbano

Definizione:

1. Sono le aree ove sono insediate e permangono attività agricole all' interno o ai margini della perimetrazione urbana; per esse è previsto un graduale allontanamento ammettendo adeguamenti funzionali delle attrezzature esistenti, completamenti e nuova edificazione residenziali.

Destinazione d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni proprie: attività agricole (f1) limitatamente alle attrezzature per le attività di magazzinaggio e deposito, compatibili - per tipologia dei prodotti e quantità stoccate - all' ambito urbano circostante e alla tipologia delle costruzioni esistenti da utilizzare per tale attività.
3. Destinazioni ammesse: quelle compatibili con le attività insediate comprendenti:
- locali solo per la commercializzazione dei prodotti agricoli (f2)
 - attività di agriturismo connesse con le attività agricole (f4)
 - residenza rurale (f6); residenza civile (a1) solo nei casi di recupero dell' esistente
 - servizi tecnologici (g3).
4. Sono vietate, pena la classificazione in sede impropria, le attività nocive e/o moleste; le attività zootecniche, esistenti ed attive, sono soggette alle seguenti disposizioni:
- ambientali: - dovranno essere previsti sistemi di raccolta dei reflui per impedire ruscellamenti sul terreno in caso di pioggia in conformità delle gestione delle acque reflue e della corretta gestione dei rifiuti aziendali, compresi i reflui zootecnici (D.Lgs. 152/06, DPGR 29.10.2007 n. 10/R);

- è prescritta la realizzazione di alberature intorno alla stalla, con presentazione di progetto esecutivo; la piantumazione sarà preferibilmente realizzata con alberi di alto fusto di specie autoctone; ammesse siepi nel caso che non possano essere rispettate le distanze dai confini;
- sanitarie:
 - non potrà essere aumentato il numero di capi allevati nella struttura; sarà ammessa la presenza di capi in numero massimo non superiore alla media dei capi presenti nella struttura nel triennio precedente al momento della richiesta;
 - gli interventi ammessi dovranno garantire, in modo prioritario, il miglioramento del benessere animale, come prescritto dal D.Lgs. 146/01 (direttiva 98/58/CE).

Modalità d'attuazione:

5. Si procede con intervento edilizio diretto.

Tipi d'intervento ammessi:

6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2.2.5, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) restauro conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia di tipo A, B, con esclusione di edifici e attrezzature a tipologia produttiva;
 - ~~e) ristrutturazione edilizia di tipo C, con esclusione di edifici e attrezzature a tipologia produttiva;~~
 - f) demolizione; gli interventi devono essere finalizzati all' eliminazione di elementi non compatibili, corpi estranei e superfetazioni che compromettono l' integrità e la leggibilità dei caratteri tipologici e di impianto dei singoli edifici;
 - g) ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti destinati a residenza rurale o civile;
 - h) nuova costruzione di edifici residenziali rurali;
 - i) ampliamento di edifici rurali, fino al 20% della superficie coperta e non superiore a mq 500, ad esclusione delle attrezzature adibite a zootecnia e/o lavorazioni nocive o moleste;
 - l) ampliamento e sopraelevazione di edifici a destinazione residenziale rurale, da attuare prioritariamente con il recupero di rustici o costruzioni rurali esistenti nell'area.

Parametri e prescrizioni:

7.

- If (indice di densità fondiaria)	= classe d'uso agricolo (art. 3.6.1, comma 6°)
- Rc (rapporto di copertura)	= 40%
- D (distanza costruzioni)	= articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini)	= articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade)	= articolo 1.2.3
- Df (visuale libera)	= articolo 1.2.3
- H (altezza)	= 10,00 m (o pari a quelle preesistenti)

Disposizioni particolari:

8. È fatto divieto di apportare modifiche allo stato delle aree libere, salvo quelle finalizzate alla migliore sistemazione delle pavimentazioni esterne e del verde.
9. Le aree libere vanno convenientemente sistemate per una porzione permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf) nel rispetto degli articoli 2.4.1 e 2.4.2.

Art. 3.6.6

Aree agricole protette

Definizione:

1. Sono le aree di particolare pregio naturalistico, di buona estensione, ricompresa nell' ambito denominato Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame.
2. Tali aree costituiscono cornice ambientale, naturalistica, faunistica e sono pertanto da salvaguardare attraverso un regime di inedificabilità assoluta, ammettendo solo interventi di recupero degli edifici esistenti e il rispetto di particolare disciplina transitoria di tutela. Si richiamano le specifiche norme di cui all' articolo 4.3.7 e le tutele e gli incentivi di cui all' art. 3.6.1, comma 12°.

TITOLO IV

CAPO 1° - VINCOLI

Art. 4.1.1

Norme generali

1. Si intendono per vincoli le limitazioni o le subordinazioni che condizionano gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica di parti del territorio per necessità di protezione e tutela di infrastrutture e impianti tecnologici, per particolari competenze legislative e controlli sulle modificazioni dell'uso del suolo, per la tutela dei beni paesistico - ambientali e storico - architettonici, in funzione dell'interesse pubblico e/o della tutela della pubblica incolumità.
2. La presenza o l'assenza di vincoli non dispensa i soggetti interessati dal realizzare gli interventi ammessi con la massima diligenza e in piena sicurezza anche attraverso provvedimenti non prescritti e normati, svolgendo così opera di prevenzione, di tutela e valorizzazione dei distinti sistemi territoriali e insediativi.
3. Nella predisposizione degli atti amministrativi e degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica dovranno essere verificati con precisione la presenza e la perimetrazione dei vincoli, in particolare delle classi di pericolosità geomorfologica e di utilizzazione urbanistica di cui alla Circolare 7LAP, in relazione alla tipologia delle basi utilizzate per la redazione delle cartografie tematiche, di tipo geologico e urbanistico, del PRGC.

CAPO 2° - FASCE DI RISPETTO

Art. 4.2.1

Norme generali

1. All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla manutenzione, all'integrazione, alla realizzazione:
 - a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela;
 - b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia, per l'erogazione di pubblici servizi e di quelle destinate alla pubblica utilità;
 - c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi ciclo - pedonali;
 - d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti oltre ad interventi di recupero ambientale.
2. Fatte salve le specifiche ammissibilità disciplinate nei successivi articoli, sono ammessi sugli edifici esistenti, non interessati da procedura di espropriazione o abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, senza aumento alcuno di volume né di superficie coperta, nonché la realizzazione di recinzioni, orti, giardini e parcheggi, ove ammissibili per destinazioni d'uso proprie e ammesse e per altri vincoli impressi.
3. Il rilascio di titoli abilitativi per interventi ricadenti nelle fasce di rispetto è subordinato al nulla-osta rilasciato dall'Ente proprietario o gestore, per quanto di sua competenza.
4. Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici edilizi ed urbanistici.
5. L'individuazione cartografica dei limiti delle fasce di rispetto, e delle stesse fasce, ha valore indicativo; l'esatta individuazione, anche in difformità di rappresentazione cartografica, è effettuata con misurazioni in loco assumendo i criteri ed i metodi di seguito precisati.
6. Le fasce di rispetto della viabilità e delle acque sono da considerare aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92 (regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo);

Art. 4.2.2**Fascia di rispetto della viabilità principale**

1. Nella fascia di rispetto a protezione delle strade, degli incroci, dei nodi viari, è vietata ogni nuova edificazione per garantire la sicurezza del traffico, la possibilità di ampliare o integrare le sedi stradali, nonché di costruire ulteriori allacciamenti e/o derivazioni.
2. La profondità di detta fascia, a partire dal confine stradale e da misurarsi in orizzontale con perpendicolare all'asse della strada, salve fasce maggiori riportate nella cartografia di piano, non può essere inferiore a:
 - a) fuori dai centri abitati:
 - 1) m 60,00 per le strade di tipo A (autostrade);
 - 2) m 30,00 per le strade di tipo C (regionali, provinciali);
 - 3) m 20,00 per le strade di tipo F (comunali, ex vicinali);
 - b) fuori dai centri abitati ma all'interno delle aree previste come edificabili o trasformabili dal piano, sia con attuazione diretta che con strumento urbanistico esecutivo:
 - 1) m 10,00 per le strade di tipo C (regionali, provinciali);
 - 2) m 10,00 per le strade di tipo F (comunali, ex vicinali);
3. La fascia di rispetto stradale può essere modificata nel tempo sia per diversa classificazione o riclassificazione delle strade sia per variazione alla delimitazione del centro abitato; in tali casi, previa approvazione delle variazioni come disposto dal Codice della Strada e suo Regolamento, la modificazione di detta fascia non costituisce variante al PRGC.
4. Per gli edifici esistenti destinati a residenza rurale, ricadenti nella fascia di rispetto della viabilità, sono ammessi gli interventi di cui all' art. 3.6.3 comma 6°; gli ampliamenti, non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche, devono avvenire sul lato opposto al bene da salvaguardare.
5. Le aree ricomprese nella fascia di rispetto della viabilità costituiscono ambiti prioritari per l' applicazione di eventuali benefici disposti dai Regolamenti Comunitari e dai Piani di Sviluppo Rurali finalizzati alla riqualificazione del paesaggio rurale e per la riforestazione e l' impianto di filari alberati e di percorsi di fruizione; inoltre individuano i possibili tracciati di collegamento ed integrazione per il di recepimento e la contestualizzazione della Rete ecologica.
6. Dovranno sempre e comunque essere rispettate le disposizioni del DL 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e del DPR 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) nonché delle loro successive modifiche ed integrazioni.
7. All'interno della fascia di rispetto sono consentiti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti (stazioni di rifornimento, stazioni di servizio, chioschi) comunque non in corrispondenza con tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari; gli impianti, e le aree ad essi destinate, devono rispettare i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle leggi di settore.

Art. 4.2.3**Fascia di rispetto della ferrovia**

1. Nella fascia di rispetto della ferrovia, individuata nel rispetto del D.P.R. 11.7.80 n. 753, è vietata ogni nuova edificazione.
2. La profondità di detta fascia, da misurarsi in proiezione sul piano orizzontale dal limite di occupazione della più vicina rotaia, è pari a m 30; in tale aree, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici eventualmente esistenti, nonché la realizzazione di recinzioni, orti, giardini e parcheggi.
3. Eventuali deroghe in materia possono essere autorizzate dagli Uffici Lavori Compartimentali delle Ferrovie in ottemperanza all' articolo 60 del citato Decreto.
4. Sono ammesse opere pubbliche, anche residenziali, funzionali alle strade ferrate, i depositi di materiale ferroviario, per le quali vale comunque il regime delle pertinenze.

Art. 4.2.4**Fascia di rispetto delle acque principali**

1. Nella fascia di rispetto dei corsi d' acqua, individuata nel rispetto dell' articolo n. 29 della LR 56/77 s.m.i., è vietata ogni nuova edificazione, oltrechè le relative opere di urbanizzazione.
2. La profondità di detta fascia, fatte salve fasce maggiori riportate nella cartografia di piano a protezione del bene oggetto di tutela, è misurata a partire dal limite demaniale o, nel caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, e non può essere inferiore a:
 - a) 25 m dal piede esterno degli argini maestri, per i tratti con argini;
 - b) 100 m dal ciglio superiore, per i tratti non arginati.
3. In relazione alle Classi di Pericolosità individuate sul territorio comunale, per quanto attiene alle Rogge Biraga e Busca, costituenti il reticolo idrografico principale, la fascia di rispetto imposta è di metri **50 per lato** dal ciglio superiore della sponda o dal piede esterno degli argini maestri ove presenti anche in difformità di rappresentazione cartografica.
4. Si richiama il rispetto del RD 25.07.1904 n. 523, art. 96 lettera f), che prescrive una distanza dal piede degli argini e loro accessori di m 10,00 per fabbricati e manufatti, anche in difformità di rappresentazione cartografica; detta disciplina si applica a tutti i corsi d' acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché a quelli appartenenti al demanio ancorchè non iscritti nei predetti elenchi; ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 08.10.1998 n. 14 LAP/PET.
5. Lungo scolmatori, colatori, cavi irrigui, rogge, fossi, considerati di primaria importanza ancorchè non individuate graficamente, è fissata una fascia inedificabile pari a 10,00 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede esterno degli argini maestri ove presenti; per quelli di importanza secondaria, anche in difformità di rappresentazione cartografica, è fissata pari a 5,00 metri: possono essere considerati di importanza secondaria i corsi d'acqua di limitata lunghezza ed estensione generalmente non indicati con particolare grafia sulla cartografia catastale, ma presenti ugualmente nell'unione di mappali differenti; rimane comunque ad ogni modo necessaria una valutazione idraulica che confermi l'importanza del corso d'acqua. Entro le suddette fasce si applicano le norme delle sottoclassi IIIa nelle parti inedificate, della sottoclasse IIIb4 nelle parti edificate (vedi paragrafo specifico)
6. Le sorgive e i fontanili attivi, sono tutelati nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) divieto di apertura di pozzi nel raggio di 200 m dalla testa del fontanile;
 - b) con misurazione dal ciglio superiore, la testa è protetta da una fascia di rispetto di m 20, l' asta è protetta da una fascia di rispetto di m 10 per lato per una lunghezza minima di m 100; la flora spontanea che cresce sulle sponde e nel primo tratto è protetta.
7. Il rilascio di titoli abilitativi per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, fino alla ristrutturazione di tipo A, è subordinato a puntuali indagini geologico-tecniche e/o idrauliche atte a verificare la compatibilità degli interventi con lo stato dei luoghi.
8. Le aree ricomprese nella fascia di rispetto delle acque costituiscono ambiti prioritari per l' applicazione di eventuali benefici disposti dai Regolamenti Comunitari e dai Piani di Sviluppo Rurali finalizzati alla riqualificazione del paesaggio rurale e per la riforestazione e l' impianto di filari alberati e di percorsi di fruizione; inoltre individuano i possibili tracciati di recepimento e di contestualizzazione della rete ecologica.
9. Per i corsi d'acqua compresi negli elenchi delle acque pubbliche, di cui al R.D.1775/33 è istituita una fascia della profondità di m 150 dalle relative sponde o piede degli argini ove vige il vincolo procedurale di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142 (ex Galasso); tale fascia è sottoposta al regime autorizzativo previsto dalla L.R. 20/89 e alle disposizioni dell'art. 4.3.5.

Art. 4.2.5**Fascia di rispetto cimiteriale**

1. Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti cimiteriali, individuata nella cartografia di Piano e sulla base dei disposti di cui all'art. 27 c. 5 e c. 6 della L.R. 56/77 s.m.i. , è vietata ogni nuova edificazione.
2. La profondità di detta fascia, delimitata con apposito perimetro misurato a partire dalla faccia esterna del muro perimetrale, e avente estensione minima di m 150 con tratti ridotti come desumibile graficamente nelle cartografie di piano, è definita dal Piano Regolatore Cimiteriale, successive varianti, con i seguenti atti:

- a) per Casalino, DCC n. 28 del 28.11.2006
- b) per Cameriano, DCC n. 26 del 01.08.2008.
- 3. All'interno della fascia di rispetto, con stipula di convenzione, è ammessa la realizzazione di chioschi per attività connesse con l' impianto cimiteriale fino a mq 30 massimi di superficie utile lorda.
- 4. La fascia di rispetto cimiteriale è da ritenersi cintura verde di cucitura tra il verde urbano e la Rete ecologica comunale.
- 5. ***Si intendono di seguito richiamate le disposizioni di cui all'art. 28 della L. 166/2002***

Art. 4.2.6

Fascia di rispetto da impianti tecnologici

-
- 1. Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti tecnologici, individuata nella cartografia di piano, è vietata ogni nuova edificazione.
 - 2. La profondità di detta fascia, delimitata con appositi perimetri e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate, è così distinta:
 - a) Pozzi idropotabili (acquedotto):
 - Cameriano: zona di rispetto ridefinita, a norma del Regolamento regionale 15/R/2006, con Determinazione n. 406 in data 15.07.2008 che si richiama espressamente; la cartografia di piano riporta la zona di tutela assoluta, nella fattispecie coincidente con la zona di rispetto ristretta, e la zona di rispetto allargata; le ammissibilità sono contenute nella Determinazione richiamata;
 - Casalino: ~~zona di rispetto di m 200;~~
zona di rispetto ridefinita, a norma del Regolamento regionale 15/R/2006, con Determinazione n. 250 in data 04.07.2018 che si richiama espressamente; la cartografia di piano riporta la zona di tutela assoluta, la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata; le ammissibilità sono contenute nella Determinazione richiamata.
 - Cascina Pascolo: zona di rispetto di m 200.
 - b) Collettori fognari e condotte idriche: m 3 dall' asse delle condotte idriche e collettori fognari principali, ove questi non ricadano su sedi stradali esistenti o previste.
 - c) Cabine decompressione gas metano: m 20 da centraline di riduzione alta pressione; da definire con Ente per cabine a media pressione
 - d) Metanodotto DN 150 (6"), DP 75 bar: m 13,5 dall' asse della condotta.
 - e) Elettrodotti: definiti come insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione; si richiamano le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (ELF); la fascia di rispetto è determinata con riferimento all' obiettivo di qualità e alla portata dell' elettrodotto; per la definizione dei criteri di calcolo della fascia di rispetto e della fascia stessa, si richiama l' art. 6 del DPCM; la cartografia di piano riporta l' asse per determinare la fascia di rispetto delle linee esistenti; ha valore indicativo e deve essere verificato in loco in accordo con l'Ente in sede di richiesta del nullaosta.

1. Per impianti, edifici industriali e/o depositi di materiali insalubri e pericolosi, che possono arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità e/o alla salute, ferme le disposizioni legislative vigenti in materia e i disposti dell'art. 27 c. 7 della L.R. 56/77 s.m.i., con deliberazione motivata del Consiglio Comunale e sentiti, ove del caso, gli Enti e gli Organi di sorveglianza preposti, può essere determinata apposita fascia di rispetto; la determinazione di detta fascia non costituisce variante al PRGC.

CAPO 3° - TUTELA DEI BENI AMBIENTALI, STORICI E PAESISTICI

Art. 4.3.1

Norme generali per la tutela ambientale

1. Le norme contenute nel presente articolo costituiscono integrazione e specificazione della normativa generale vigente in materia di ecologia, salvaguardia ambientale e paesaggistica, tutela igienico-sanitaria, controllo delle potenziali fonti di inquinamento, risparmio energetico e delle risorse naturali, la cui applicazione deriva da disposizioni di leggi vigenti e dal RE.
2. È fatto obbligo di tutelare gli stati ambientali positivi riabilitando gli stati critici attraverso la ricostruzione, in senso fisico, degli elementi venuti meno con particolare attenzione al suolo, alle acque, all'atmosfera, alla vegetazione, alle strutture insediative, all' utilizzo di tecniche ricostruttive e pratiche progettuali sostenibili.
3. Nel rispetto delle prescrizioni progettuali dalle presenti norme, si assumono le seguenti definizioni:
 - a) riqualificazione ambientale: azione finalizzata all' eliminazione degli elementi che provocano il degrado dell' ambiente in modo da ripristinare le condizioni che permettono lo sviluppo naturale;
 - b) recupero ambientale: azione finalizzata alla ricostruzione dei luoghi degradati, ove non sia ipotizzabile un restauro ambientale, ovvero ove non sia più proponibile ricomporre la situazione naturale originale; da svolgere con riedificazione naturale utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c) sistemazione ambientale: azione finalizzata alla valorizzazione complessiva del contesto di tipo naturale o seminaturale, quale la costituzione di piantumazioni (essenze arboree e arbustive), cortine e piantagioni, avendo cura, nel progetto di sistemazione, di considerare:
 - 1) la varietà ed i tipi di essenze da mettere a dimora;
 - 2) l' ampiezza della zona protetta e l' altezza delle essenze;
 - 3) la larghezza ed i filari onde ovviare alle fallanze e ai danni degli alberi della cortina;
 - 4) la densità delle cortine;
 - 5) la disposizione delle cortine e delle essenze (casuale, parallele ortogonali alla direzione del vento dominante oppure con formazione di campi chiusi).

1 - DISCIPLINA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE

4. È fatto divieto di eseguire movimenti terra significativi quali rilevati, sbancamenti, terrazzamenti, spianamenti, colmate in assenza di titolo abilitativo suffragato da adeguati studi di carattere geotecnico; i livellamenti, gli spianamenti, le colmate, le bonifiche agrarie sono disciplinate dalle seguenti norme:
 - a) sono consentite nelle aree agricole, non ricomprese in ambiti sottoposti a vincoli e/o tutele, ove sia ampiamente motivata l' esigenza di miglioramento fondiario in funzione della razionalizzazione ed efficienza della distribuzione irrigua e della rete degli scolì;
 - b) non devono modificare consistentemente la morfologia esistente o alterare l'assetto idrogeologico dei luoghi e autorizzate ad una quota massima tendenzialmente non inferiore o superiore ai cm $\pm$ 50 dal piano medio di campagna esistente, con compensazione dei volumi e senza allontanamento dei materiali di risulta;
 - c) non sono ammesse l' eliminazione e l' erosione di ripe e l' eliminazione di formazioni vegetali quali filari arborei, macchie o alberi isolati; è vietato l' interrimento delle teste di fontanile.
5. Nei lotti liberi e/o nelle aree di pertinenza degli edifici, ricompresi nell' abitato, è consentito esercitare le sole pratiche colturali connesse e finalizzate alla coltivazione e manutenzione di orti, frutteti familiari e giardini.
6. Nelle aree agricole, a margine o prossime all' abitato, fatte salve le norme di polizia rurale e i prevalenti regolamenti in materia, qualsiasi attività colturale esercitata deve essere svolta con opportune cautele per evitare il determinarsi di situazioni igienico - sanitarie e/o nocive - moleste non tollerabili rispetto alle altre destinazioni insediate in adiacenza.
7. La coltivazione del riso, in particolare, è disciplinata dal „Regolamento speciale per la coltivazione del riso in Provincia di Novara”, sue eventuali modifiche e integrazioni.

2 - DISCIPLINA ANTINQUINAMENTO E IGIENICO - SANITARIA

8. Tutte le costruzioni e gli impianti, da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere dotati di dispositivi contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici, di materiali solidi e liquidi di rifiuto; non sono consentiti, in ogni caso, scarichi in fognatura:
- a) senza un preventivo piano d' impegno di urbanizzazione;
 - b) senza preventiva depurazione secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dagli Organi competenti in relazione ai tipi e alla composizione chimica e organica dello scarico stesso, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico - sanitari vigenti;
 - c) senza la separazione, ove possibile, dei reflui (smaltimento separato delle acque bianche e delle acque nere); quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di m² 500, si dovrà provvedere - mediante appositi separatori - a convogliare le acque di prima pioggia - previo trattamento - nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti da esercitare anche con stoccaggio momentaneo, onde consentire il recapito nel sottosuolo e/o nelle acque superficiali e/o per irrigazione di aree verdi esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.
 - d) il RE specifica i sistemi, le tecnologie, le procedure per l' ottimale smaltimento delle acque reflue.
9. Dovrà essere verificato, nelle aree agricole, nei punti di immissione delle acque di irrigazione e nei punti di scolo delle stesse, che i tassi d' inquinamento di sostanze di provenienza chimico-sintetica non superino quanto previsto dai limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia.
10. Nel caso di interventi di completa ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, devono essere previsti:
- a) appositi spazi, interni agli edifici e/o localizzati nell' area d' intervento, organizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti; le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti appartengono alle opere di urbanizzazione secondaria e sono individuate nella misura di 0,4 mq/ab in sede di pianificazione esecutiva come quota parte degli standard di legge per attrezzature di interesse comune di tipo sanitario; compensano altre dotazioni previste;
 - b) misure di mitigazione dell'inquinamento acustico, verso l'esterno e/o verso l' interno, da attività o infrastrutture che producono rumore, nel rispetto delle soglie previste dalla normativa vigente;
 - c) la permeabilizzazione e/o il drenaggio delle superfici interessate dagli interventi.
11. Nel caso di interventi su aree ad originario uso produttivo e/o agricolo, dovrà essere prodotta dagli aventi titolo una certificazione attestante l'assenza di fenomeni di contaminazione del suolo e sottosuolo come condizione preliminare alla trasformazione urbanistica.
12. In materia di siti inquinati, ai sensi del D.M. 25.10.1999, n. 471, s.m.i., si richiamano le specifiche leggi di settore, alle quali si rinvia, che disciplinano i criteri, le localizzazioni, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
13. Per la gestione sostenibile delle acque reflue prevedere per le nuove urbanizzazioni la separazione, nella rete fognaria, delle acque bianche da quelle nere” ... “per la gestione dello smaltimento delle acque fare riferimento al Regolamento 1/R del 20.02.2006 – Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (LR n. 61 del 29.12.2000);

3 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI VEGETATIVI

14. In aggiunta a quanto stabilito dalle leggi comunitarie, statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, su tutto il territorio comunale:
- a) non è consentito danneggiare o abbattere alberi che abbiano un particolare valore ambientale o paesaggistico; gli interventi sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dagli Organi competenti;
 - b) non è consentita l' introduzione intensiva di specie vegetali estranee all'ambiente;
 - c) gli interventi di rimboschimento dovranno essere eseguiti con l'impiego di associazioni forestali definite da apposito piano d' intervento.
15. Parte integrante del progetto edilizio, in particolare nel caso di completa ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, è il progetto di sistemazione degli spazi aperti, consistente in:
- a) rilievo delle alberature d'alto fusto esistenti, loro riporto nelle planimetrie e, se richiesto, documentazione fotografica; gli interventi, per le parti in sottosuolo, devono rispettare tali alberature avendo cura di non offendere gli apparati radicali;
 - b) organizzazione delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la delimitazione delle zone a coltivo e la definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate;
 - c) formazione di aree permeabili, compresa, se del caso, la formazione di siepi a ridosso di nuove recinzioni;
 - d) formazione di piantumazioni, in ragione di un <albero> ogni 250 mc di ricostruzione e/o nuova costruzione di uso residenziale; le scelte arboree ed arbustive vanno documentate.

4 - DISCIPLINA PROGETTUALE DELLE STRUTTURE INSEDIATIVE

16. Il PRGC promuove la valorizzazione ambientale delle componenti urbane ed extraurbane e la progettazione sostenibile favorendo, in particolare, la bioarchitettura, il risparmio energetico, l'uso delle energie rinnovabili; con separati provvedimenti l'Amministrazione comunale predisporrà:
 - a) incentivi/adeguamenti al regolamento di applicazione del contributo degli oneri di urbanizzazione; b) incentivi/sostegni alle soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, all'utilizzazione di materiali da costruzione classificati e/o certificati come ecologici, da recepire modificando/integrando l'articolo del RE.
17. Per gli interventi previsti dal Nuovo PRG, il ricorso alla procedura di VIA – Valutazione di Impatto Ambientale - sarà valutato preliminarmente alla fase di progettazione esecutiva, nel rispetto della normativa regionale, salvo specifiche prescrizioni già dettate nelle NTA del Nuovo PRG;
18. La progettazione di edifici composti da prospetti vetrati deve prevedere l'utilizzo di soluzioni tecniche per evitare gli impatti tra la struttura e l'avifauna;

Art. 4.3.2 Beni culturali e paesistico-ambientali, repertori, procedure

1. Il PRGC riconosce, ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 s.m.i. e delle leggi di riferimento statali e regionali, i beni culturali e quelli paesistico - ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti; il repertorio è contenuto nell'Allegato A che si richiama.
2. Ogni intervento da eseguire su beni culturali soggetti a vincolo di tutela, di cui al D.lgs. 42/04 Parte Seconda, è sottoposto a preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.
3. Ogni intervento da eseguire su beni culturali e paesaggistici, di cui al D.lgs. 42/04 Parte Terza, tutelati dalla legge o in base alla legge, è subordinato ad autorizzazione paesaggistica; sull'istanza di autorizzazione, corredata dal progetto degli interventi e dalla prescritta documentazione, si pronuncia:
 - a) Commissione regionale: per quanto previsto alla LR 32/08 all'art. 3, comma 1°;
 - b) Commissione regionale: per piani particolareggiati (LR 56/77 s.m.i. art. 40 comma 8°), piani di recupero (LR 56/77 s.m.i. art. 41bis comma 6°), programmi integrati di riqualificazione urbana (LR 18/96) che comprendano immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati a norma dei punti 1) e 2) del comma 1° dell'art. 24 della LR 56/77 s.m.i.;
 - c) Commissione locale: per i pareri previsti all'art. 146 del D.lgs. 42/04 in applicazione della subdelega conferita dalla Regione al Comune;
 - d) Commissione locale: per interventi soggetti a titoli abilitativi (LR 56/77 s.m.i. art. 49 comma 15°) relativi alle aree ed agli immobili che il PRGC definisce di interesse storico - artistico e documentario, ove non sussistano vincoli del precedente comma 2°.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
5. L'Autorità competente, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi.

Art. 4.3.3 Rete ecologica

1. Il PRGC individua in cartografia la rete ecologica connessa con il territorio comunale, di cui all'art. 2.8 delle NTA del PTP; essa costituisce una delle strutture - guida per la tutela e la riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente per la costruzione del sistema del verde provinciale e comunale.
2. La realizzazione e la gestione della rete è demandata ad un „Progetto” di rilievo provinciale, ai sensi dell'art. 8bis della LR 56/77 s.m.i., per il quale il PTP delinea la struttura primaria della rete attribuendo alle aree di elevata naturalità (art. 2.4 NTA del PTP) il ruolo di capisaldi del sistema, ai principali corsi d'acqua naturali e artificiali il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttrici trasversali irrinunciabili.
3. Nelle more di predisposizione ed approvazione del Progetto, le fasce lungo corsi d'acqua e canali ed i corridoi ecologici trasversali sono individuati ai sensi dell'art. 2.8 delle NTA del PTP, comma 3.2, tenuto conto delle „Linee guida” predisposte dalla Provincia di Novara.
4. Nelle more di predisposizione e approvazione del Progetto, sono valide le seguenti prescrizioni:
 - a) gli spazi individuati sono prioritari per la formazione della rete ecologica e sono inedificabili;
 - b) i programmi e i piani in attuazione del PRGC, interessanti aree comprese negli elementi della rete ecologica individuata dal PTP, qualora non siano soggetti a VIA, devono essere accompagnati da una esauriente documentazione (grafica e fotografica) dei possibili impatti sul paesaggio e sull'ambiente e delle condizioni di ripristino della continuità della rete.

- c) nelle aree ricadenti nella Rete ecologica la realizzazione delle opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture a rete sono consentite a condizione che siano attivati specifici interventi di ripristino finalizzati al miglioramento ed al rafforzamento della Rete ecologica;
- d) nelle aree ricadenti nella Rete ecologica sono in ogni caso consentite le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie, reti di trasmissione di energia, di informazioni, di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o restituzione delle acque per legittime utenze, ecc.) ovvero alla realizzazione di casse di espansione di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene o per uso irriguo, le opere necessarie alla realizzazione di sentieri ed aree di sosta pedonali o ciclabili;
- e) gli interventi ricadenti nella Rete ecologica e quelli consentiti dal presente articolo dovranno comunque essere in sintonia e compatibili con le prescrizioni tecniche e attuative degli elaborati prescrittivi idrogeologici del PRGC che, comunque, prevalgono sui disposti del presente articolo.
- f) il Comune, in accordo con la Provincia, nelle more di approvazione del progetto di Rete provinciale, può promuovere progetti finalizzati all'attuazione della Rete < Complementare > in particolare delle parti ricadenti nelle fasce di rispetto della viabilità e delle acque, da considerare aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92 (regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo);
- g) per la gestione sostenibile della componente idrica superficiale prevedere, in caso di modificazione, il ripristino della funzionalità ecologica ed un adeguato inserimento ambientale – paesaggistico dei canali, attraverso il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, e mantenere o ricostruire la vegetazione lungo le sponde dei canali non direttamente interessati dagli interventi (rete ecologica)

Art. 4.3.4

Paesaggio agrario della pianura

1. Il PRGC individua in cartografia le aree costituenti ambito vasto, di cui all' art. 2.10 delle NTA del PTP, da sottoporre ad azioni di riqualificazione ambientale, recupero ambientale, sistemazione ambientale, anche attraverso l'adozione di specifiche normative ad integrazione dei piani di settore.
2. Gli interventi di riqualificazione, recupero, sistemazione ambientale sono indirizzati alla ricostruzione dei segni territoriali di riferimento della struttura agraria (strade rurali alberate, direttrici dei grandi canali, macchie dei fontanili, ecc.) rappresentativi non solo della tradizione ma anche dell'odierna struttura aziendale ed alla diversificazione, ove possibile, delle colture.
3. Le direttive del PTP, assunte dal PRGC, sono disciplinate con specifiche norme alle quali si rinvia (rete ecologica, recupero delle strutture agricole storiche, limitazione delle previsioni di nuove aree di espansione, tutela dei fontanili e delle rogge irrigue, norme per la coltivazione del riso, tutela ambientale e paesistica in particolare sul perimetro degli insediamenti esistenti o previsti); le ammissibilità e/o le prescrizioni per gli interventi e/o le trasformazioni devono essere verificate sia nel caso di interventi diretti semplici o convenzionati sia in quelli sottoposti a pianificazione esecutiva e, ove previsto, contenere l'analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell' art. 5.1.6.
4. Per la particolare sensibilità dell'ambito, i progetti di cui al n. 28 dell'allegato B2 e al n. 1 dell'allegato B3 della LR 40/98 sono sottoposti alla procedura di VIA;
5. Misure di salvaguardia e di tutela delle caratteristiche floristico-vegetazionali della pianura risicola, con particolare attenzione alla conservazione delle pratiche tradizionali della risaia a basso impatto, prolungando la presenza d'acqua in alcune aree marginali di risaia, per evitare la eutrofizzazione (accumulo di sostanze organiche), riducendo l'immissioni di diserbanti, con l'obiettivo di salvaguardare specie in progressiva estinzione quali la Marsilea quadrifolia.

Art. 4.3.5

Rete degli itinerari

1. Il PRGC individua in cartografia la rete degli itinerari, di cui all' art. 2.11 delle NTA del PTP, finalizzata alla conservazione e valorizzazione degli aspetti di percezione del paesaggio provinciale connessi con la percorribilità di tracciati stradali.
2. La conservazione e valorizzazione si effettua mediante predisposizione concertata e coordinata di progetti di valorizzazione degli itinerari da parte della Provincia. Fino alla predisposizione dei progetti di sistemazione dei percorsi i tracciati individuati dal PTP sono da considerare vincolanti per la strumentazione urbanistica locale, salve le prescrizioni di ciclabilità di cui ai programmi provinciali.
3. Nei casi d'intervento all'interno della fascia di rispetto stradale, dei nodi di connessione e di servizio, è prescritto il ripristino della copertura vegetale con adeguate soluzioni tipologiche e prevedendo alberate e siepi in essenze locali e una scelta accurata dei materiali da impiegare.

Art. 4.3.6**Ampliamento della Riserva della Palude di Casalbeltrame**

1. Il PRGC individua in cartografia la parte di territorio destinata all' ampliamento della Riserva della Palude di Casalbeltrame, di cui all' art. 2.4 delle NTA del PTP.
2. La Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, istituita con LR 26/84, appartiene al sistema delle aree protette e costituisce capisaldo della rete ecologica (SIC IT150003 e ZPS).
3. In attesa della definizione di strumenti normativi, come previsti dalla legge regionale di riferimento per Parchi regionali e Riserve, prevalenti su tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore, è recepita la proposta di ampliamento già deliberata dai Comuni interessati; per la parte ricadente nel Comune di Casalino hanno effetto le seguenti norme:
 - a) è vietata ogni sostanziale modifica e/o alterazione della morfologia agraria, vegetale e topografica costituitasi, comprese le bonifiche agrarie e le attività estrattive, consentendo lo svolgimento di attività agricole, con le cautele di seguito indicate, e gli interventi di recupero ambientale-edilizio;
 - b) sono vincolanti i corridoi ecologici di collegamento tra l' area protetta e le aree esterne, individuati dal PTP, confermati e normati dal PRGC all' art. 4.3.3;
 - c) sono confermate le vie di accesso all' area protetta, individuati dal PTP, di cui all' art. 4.3.6;
 - d) nell' area perimetrata tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della LR 40/98 sono sottoposti alla procedura di VIA;
 - e) nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, storica e paesistica del presente Cap. 3°, è consentito il solo recupero degli insediamenti esistenti per funzioni connesse all' attività agricola, agrituristica e del tempo libero, con mutamento di destinazione d' uso degli edifici rurali nel rispetto delle ammissibilità, dei limiti e delle prescrizioni di cui all' art. 3.6.2, fatte salve le disposizioni normative vigenti del Piano Naturalistico;
 - f) le strade rurali esistenti devono essere conservate e sottoposte a manutenzione nel rispetto delle tipologie costruttive e dei materiali tradizionali, salva la possibilità di modifica per comprovate esigenze di carattere funzionale.

Art. 4.3.7**Aree a verde di rispetto ambientale**

1. Il PRGC individua in cartografia le aree ricomprese all'interno dei perimetri di alcune aree a destinazione produttiva o di frangia ad altre, aventi la funzione di esercitare un filtro igienico - ambientale rispetto agli insediamenti confinanti esistenti o previsti. **Sono altresì individuate in cartografia le aree prioritarie per la realizzazione degli interventi di mitigazione compensazione ecologica come definiti nell'ambito delle procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativi alle varianti al PRG**
2. Le aree a verde di rispetto ambientale hanno destinazione d' uso secondo i casi e le localizzazioni (standard, agricola, verde, altro); sono inedificabili e vincolate alla sistemazione ambientale (cfr. art. 4.3.1, comma 3°, lettera c)) anche per le fasce di protezione stradale, nei limiti e con le specificazioni di cui ai rispettivi articoli delle presenti norme che le richiamano e prevedono attuazioni differenziate per carattere e destinazione dell' area omogenea di riferimento.
3. Le aree a verde di rispetto ambientale sono assimilabili, ai sensi di legge, a quelle per opere di urbanizzazione indotta; il regime è pubblico o privato d' uso pubblico disciplinato da convenzione.
4. **In sede di convenzione per l'attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi l'Amministrazione Comunale potrà richiedere opere di compensazione ecologica da realizzare nell'ambito delle aree individuate per la formazione della Rete Ecologica (rif. art. 4.3.4) oppure in aree oggetto di "sistemazione del suolo e delle superfici scoperte" (rif. art. 2.4.2**

Art. 4.3.8**Formazioni boscate minori**

1. Il PRGC individua in cartografia le aree ove sono presenti formazioni costituenti il patrimonio boschivo locale, riconducibile a porzioni di filari, vegetazione spontanea, boschetti di limitata estensione; sono prevalentemente localizzate lungo i corsi d' acqua, in prossimità dei fontanili, lungo strade vicinali e meglio individuate e normate come appartenenti alla „rete ecologica’ di cui all' art. 4.3.3.
2. Le aree boscate e quelle di rimboschimento sono inedificabili e destinate alla riqualificazione,

valorizzazione e sistemazione ambientale del patrimonio boschivo esistente. L' indice fondiario di edificabilità (cfr. art. 3.6.1, comma 6°) è utilizzabile esclusivamente per il trasferimento di cubatura edilizia per edifici residenziali ricadenti in area agricola.

3. È vietato l' abbattimento di alberi di alto fusto (cfr. definizione contenuta nelle leggi di settore) senza la preventiva autorizzazione e nel rispetto di quanto previsto dal piano di assestamento forestale.
4. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 42/04 e il D.lgs. 270/01 e le disposizioni di cui alla L 353/2000, in particolare il c. 1 art. 10

CAPO 4° - TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Art. 4.4.1

Norme generali di carattere idrogeologico

1. Lungo tutti i corsi d' acqua iscritti nell' elenco delle acque pubbliche e quelli demaniali si applicano le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n.523 – art. 98 lett.f), anche in assenza di rappresentazione cartografica o difformità di rappresentazione.
2. Su tutto il territorio comunale non sono ammessi:
 - prelievi non autorizzati di acque superficiali
 - prelievi non autorizzati di acque sotterranee
 - scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali
 - dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo e nel sottosuolo
 - stoccaggi non autorizzati di rifiuti
 - stoccaggi non autorizzati di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni.
3. Gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, (in modo tale da consentire il regolare drenaggio e deflusso delle acque anche nelle aree circostanti) e con la valutazione degli eventuali cedimenti provocati. Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna, al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in eventi alluvionali, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso della piena provocando danni alle aree adiacenti.
4. Lungo gli alvei dei corsi d' acqua e sulle fasce spondali:
 - non sono ammesse coperture dei corsi d' acqua, fatte salve le opere di attraversamento viabilistico
 - per le opere di attraversamento è sempre prescritta la tipologia "a rive piene" cioè senza restringimenti mediante tombinature o similari
 - non sono ammessi manufatti in materiali sciolti
 - non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d' acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque
 - non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini
 - con riferimento alle aree inondabili contrassegnate da indice di pericolosità Eba e/o Ema, devono essere applicati i disposti dell' Articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per l' Assetto Idrogeologico (vedi Delibera n°18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po)
 - con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del C.C., relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d' acqua.
 - utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per ripristinarne la funzionalità ecologica e per attuarne un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico
 - garantire il mantenimento o la ricostituzione della vegetazione

Art. 4.4.2

Zone con diverso grado d'idoneità all'utilizzazione urbanistica

1. Gli elaborati, sia geologici (ATG 2 febbraio 2009) sia di progetto (P 9), riportano le zonizzazioni e gli elementi normativi relativi all' intero territorio comunale e alle porzioni di territorio interessate da condizioni di pericolosità e d' idoneità all' utilizzo urbanistico; in relazione al tipo di classificazione è definito il grado d' idoneità all' utilizzazione urbanistica (Circolare P.G.R. n. 7/Lap del 8.5.1996):
Classe II: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. In generale, nelle aree assoggettate a tale Classe e alle relative classi specifiche, dovranno essere eseguite indagini geognostiche puntuali con lo scopo di definire la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni ed indagini idrogeologiche per la puntuale verifica della soggiacenza della falda.

La Classe II viene ulteriormente suddivisa in:

Classe IIa: Aree caratterizzate dalla presenza di terreni sabbioso ghiaiosi con caratteristiche geotecniche buone e/o da scarpate con altezza compresa tra 0,5 metri e 3,00 metri. La falda freatica ha soggiacenza pari o inferiore a 3,00 metri ed è periodicamente subaffiorante. Aree soggette a fenomeni di ristagno idrico per difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche verso le linee di deflusso superficiale. In queste porzioni del territorio, l'edificabilità è ammessa a seguito della compatibilità relativa alla pericolosità geologica ed idrogeologica individuata. La costruzione di parti interrato negli edifici non è ammessa (punto 4.5 della Nota Tecnica esplicativa alla C.P.G.R. 7/LAP/1996). Classe IIb: Aree caratterizzate da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica in aggiunta alle condizioni proprie della sottoclasse IIa. Aree potenzialmente allagabili per fenomeni di tracimazione del reticolo idrografico, eventualmente associati a possibili rigurgiti della rete fognaria. Falda freatica prossima al piano campagna. Tali aree sono inoltre interessate da acque di esondazione a bassa energia e con battenti idrici inferiori a 40 cm e indice di pericolosità Ema (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata) pertanto devono essere applicati i disposti dell'Articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (vedi Delibera nr. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po). La costruzione di parti interrato negli edifici non è ammessa. Il primo piano utile degli edifici, ossia il primo piano dell'edificio abitabile, dovrà essere realizzato ad una quota superiore di almeno 0,50 m rispetto alla quota del piano campagna naturale e, comunque, non inferiore alla quota del piano della strada di riferimento. Si rende necessario eseguire anche una verifica idraulica relativa all'analisi del potenziale rischio di esondazione connesso. Presa d'atto, mediante autocertificazione, da parte dei titolari della Concessione Edilizia dell'entità del rischio connesso.

Classe III Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

La Classe III viene ulteriormente suddivisa in:

Classe IIIa1: Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es, ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art.31 della L.R. 56/77.

Aree inedificate comprese nelle fasce di rispetto dei canali demaniali, come previsto dall'art. 96 – punto f) del Regio Decreto nr. 523 del 25 luglio 1904, pari a 50m per lato per la Roggia Busca e la Roggia Biraga e pari a 10 metri per le altre rogge e cavi anche se non graficamente indicato; 5,00 metri per corsi d'acqua di importanza secondaria (art. 4.2.4 comma 5). Sono comprese in questa classe anche le aree interessate da acque di esondazione elevata energia ridosso dei corsi d'acqua principali con indice di pericolosità Eba (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata) pertanto devono essere applicati i disposti dell'Articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (vedi Delibera nr.18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po). Presa d'atto, mediante autocertificazione, da parte dei titolari della Concessione Edilizia dell'entità del rischio connesso.

Classe IIIb4: Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art.31 della L.R. 56/77. ~~Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione~~

~~della pericolosità~~. Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti. (TESTO CIRCOLARE P.G.R. 8 maggio 1996 nr. 7/LAP)

Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento di carico antropico (TESTO NOTA TECNICA ESPLICATIVA). Si ritiene che per "aumento del carico antropico" si può intendere l'insediamento di nuovi nuclei famigliari che comportano l'edificazione e/o l'ampliamento sostanziale di nuove unità abitative complete di infrastrutture. Fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G. dalle cartografie tematiche o esplicitate nella cartografia di sintesi quali sottoclassi specifiche, si ritiene corretto considerare accettabili:

- gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti;
- gli adeguamenti igienico-funzionali (es: si intende quindi possibile: la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi);
- escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative.

Aree edificate comprese nelle fasce di rispetto dei canali demaniali, come previsto dall'art. 96 – punto f) del Regio Decreto nr. 523 del 25 luglio 1904, pari a 25m per lato per la Roggia Busca e la Roggia Biraga e pari a 10 metri per le altre rogge e cavi anche se non graficamente indicato; 5,00 metri per corsi d'acqua di importanza secondaria (art. 4.2.4 comma 5).

Presa d'atto, mediante autocertificazione, da parte dei titolari della Concessione Edilizia dell'entità del rischio connesso.

1. Sulla base delle prescrizioni della Circolare 7/Lap, devono essere considerati parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore i seguenti vincoli:
 - a) per qualsiasi intervento sul territorio devono essere rispettate, ove previste, le norme del D.M. 11.03.88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” e del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;
 - b) è fatto divieto di effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata anche con tubi o scatolari di ampia sezione: le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso attraverso adeguato studio idraulico e geoidrologico e comunque evitando qualsiasi restrizione dell'alveo naturale;
 - c) è fatto divieto di eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata;
 - d) tutte le opere di regimazione idraulica (rilevati spondali, etc.), dovranno essere progettati considerando un franco non inferiore a 50 cm rispetto al livello di massima altezza dell'acqua in condizioni di massima energia della piena di riferimento con $Tr = 200$ anni;
 - e) deve essere garantita la piena percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
 - f) recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
 - g) deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto idraulico esistenti, o di nuova realizzazione, e la pulizia sistematica dai detriti e dalla vegetazione infestante dell'alveo dei corsi d'acqua che interessano aree antropiche: inoltre, quando necessario, deve essere effettuato il disalveo dei tronchi al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento; in particolare le opportune verifiche sullo stato di manutenzione delle opere dovranno essere eseguite a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati;
 - h) per le captazioni idropotabili, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 236/88, dalla L.R. 22/96, dal D.lgs. 152/2006 e dal D.P.G.R. 15/R del 11/12/2006, valgono le prescrizioni riportate nella determina del dirigente regionale con la quale è stata approvata la ridefinizione delle zone di tutela.

Art. 4.4.3 Classi di pericolosità geomorfologica e d'idoneità all'utilizzazione urbanistica

1. Le zone relative a ciascuna classe sono rappresentate sui seguenti elaborati grafici che fanno parte integrante delle presenti Norme Tecniche: ATGO2 Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (FEBBRAIO, 2009) estesa all'intero territorio comunale alla scala 1:10000 (elaborato di seconda fase secondo il punto 1.2.1 della Circolare 7/LAP).
2. L' inserimento di una zona in una determinata classe d' idoneità urbanistica non esime i soggetti
attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati.
3. In tutte le classi permane l' efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico; in particolare devono essere osservate:
 - le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", recante disposizioni circa: procedure per VAS e VIA di piani e progetti, difesa del suolo, tutela delle acque dall' inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, tutela dell' aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, danni all' ambiente
 - le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche, disposte dalla L..5/1/94 n. 36 e riprese dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152
 - i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del C.C. ed in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità
 - le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, (DPR 236/88 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"; art. 15 della L. 16 aprile 1987, n.183 e del D.L. 11 maggio 1999 n. 152) riprese da D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152
 - la normativa riguardante progetti o interventi sottoposti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica, in conformità alle indicazioni previste dalla LR 40/98 s.m.i.
 - la normativa relativa alla regolamentazione dell' attività estrattiva, ed in particolare la L.R. 22/11/78 n. 69 ed il R.D. 29/7/27 n.1443.
 - le norme del D.M. 11.03.88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e del D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni".

1. I progetti di opere pubbliche e private, da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità. dal D.M. 11.03.88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” e dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, dai risultati di indagini geotecniche e ove necessario geologiche a firma di professionisti abilitati e costituenti parte integrante del progetto.
2. Le indagini sui corsi d’ acqua devono sempre prevedere una “Relazione idrologica ed idraulica” che, partendo dai dati meteorologici, geologici, geomorfologici del bacino, possa valutare la massima piena. Le relazioni tecniche dei progetti di regimazione devono essere corredate da „Relazioni idrauliche’ che dimostrino la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.
3. I progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica dovranno essere conformi alle indicazioni previste dalla LR 40/98 s.m.i..
4. Nelle aree in Classe II, la “Relazione Geotecnica” dovrà approfondire le problematiche legate al drenaggio delle acque superficiali, e prevedere idonei interventi manutentivi delle linee di drenaggio minori eventualmente presenti, al fine di garantirne l’ efficienza e l’ efficacia.
5. Lungo le scarpate morfologiche, ancorché non segnalate cartograficamente, dovranno essere eseguite verifiche di stabilità delle stesse e, in funzione degli esiti delle verifiche, essere prescritta o meno una distanza di sicurezza di quanto in progetto dalle stesse.

CAPO 5° - TUTELA ACUSTICA E CORRETTO IMPIEGO DELLE RISORSE

Art. 4.5.1

Classificazione acustica del territorio

1. Il Comune dotandosi, ai sensi dell' art. 6 della LR 52/00, del "Piano di classificazione acustica" che si richiama, persegue il principio di garantire, in ogni parte del territorio, livelli d' inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d' uso e le attività umane in essa svolte.
2. A seguito dell' adozione del PCA, i soggetti interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda per il rilascio di titoli abilitativi, la documentazione previsionale di impatto acustico o la valutazione del clima acustico, elaborate rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 della LR 52/00.
3. Ai sensi dell' art. 14 della LR 52/00, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi.
4. Eventuali deroghe per cantieri, manifestazioni ed attività di cui all' art. 9 della LR 52/00 possono essere rilasciate dall' Organo comunale competente indicando i limiti temporali delle stesse oltreché eventuali prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo arrecato.
5. La documentazione tecnica, di cui al precedente comma 2°, dovrà prevedere il rispetto di tutti i possibili accorgimenti per il contenimento della trasmissione del rumore all' interno degli edifici allo scopo di evitare un eventuale superamento dei limiti di immissione acustica in ambiente abitativo. In prossimità di ferrovia e/o di strada di grande comunicazione è necessario prevedere, oltre che la conformità alle leggi che regolano i requisiti passivi degli edifici, anche la compatibilità con le norme relative alle zone interessate dal traffico ferroviario (regolate con apposito decreto) e con le norme che regolamentano il traffico viario (regolate da apposito decreto).

Art. 4.5.2

Inquinamento luminoso e corretto impiego delle risorse

1. Salvi i disposti di competenza della Regione e della Provincia contenuti nelle linee guida per l' applicazione della LR 31/00, tutti i progetti di impianti di illuminazione esterna, sia pubblici che privati, dovranno contenere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per il contenimento dei consumi energetici e l' abbattimento dell' inquinamento luminoso.
2. Ai sensi dell' art. 6 della LR 31/00, le pratiche edilizie relative ad interventi di ristrutturazione o nuova costruzione dovranno contenere il progetto degli impianti di illuminazione esterna da realizzarsi in conformità alle prescrizioni della legge 46/90 s.m.i.
3. Per favorire la realizzazione di edifici energeticamente efficienti e per migliorare la qualità costruttiva e prestazionale degli stessi edifici, sono incentivate le soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all' uso di fonti energetiche rinnovabili
4. La pianificazione esecutiva, ed anche gli interventi diretti nel caso di edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importante, come definita dalla legge, dotati di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione, devono contenere:
 - a) dettagliati studi relativi all' orientamento degli edifici da costruire per lo sfruttamento della radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento invernale (asse elioteramico);
 - b) idonee soluzioni e strumenti d' intervento di tipo passivo che consentano di minimizzare gli effetti della radiazione solare estiva per garantire adeguato livello di confort (schermature delle superfici vetrate, inerzia termica delle strutture, miglioramento del sistema costruttivo).
5. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, ovvero con la realizzazione di edifici con adeguata inerzia e sfasamento termico, è possibile lo scorporo dal calcolo della superficie utile lorda (Sul), del volume edificato (V) e del rapporto di copertura (Rc) degli spessori di chiusure opache verticali ed orizzontali nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti; i criteri di computo valgono anche per l' altezza massima (H), per le distanze fra gli edifici (D), dai confini (Dc), dalle strade (Ds), fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale. Attualmente le disposizioni vigenti hanno come riferimento il decreto 27.07.05 in attuazione della legge 10/91 e le disposizioni regionali.
6. Il Comune aggiorna il RE con indicazioni volte all' utilizzazione di scelte progettuali finalizzate a favorire soluzioni eco – compatibili, compresi gli impianti termici e lo sfruttamento delle risorse.

TITOLO V

CAPO 1° - STRUMENTI URBANISTICI E AMMINISTRATIVI

Art. 5.1.1

Modalità di attuazione del piano

1. Il PRGC si attua con strumenti amministrativi e urbanistici, di iniziativa pubblica o privata, regolamentati nel tempo e nello spazio e coordinati con gli interventi infrastrutturali. Gli interventi di attuazione possono altresì essere oggetto di programmazione concertata con accordi di programma, a norma della legge 267/00, o con procedure urbanistico - territoriali quali gli accordi di pianificazione.
2. Il PRGC, mediante indicazioni cartografiche e normative, definisce per ogni parte del territorio comunale, alcune modalità di attuazione, precisamente:
 - a) interventi subordinati alla preventiva formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (SUE);
 - b) interventi edilizi diretti convenzionati, estesi ad ambiti unitari o a stralci degli stessi;
 - c) interventi edilizi diretti, ammessi ove non disciplinati dai precedenti punti a) e b).
3. In coerenza con i programmi attuativi e sulla base di precise e specifiche esigenze funzionali, potranno essere assunti con specifici provvedimenti amministrativi motivati:
 - a) assoggettamenti di porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e delimitazioni delle stesse; l' assoggettamento è motivato da motivi di interdipendenza urbanistico - funzionale, di organico inserimento ambientale, di organica attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria;
 - b) adeguamenti di limitata entità ai perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo, compreso il frazionamento in due o più strumenti urbanistici esecutivi senza incidere comunque sulla razionale attuazione e infrastrutturazione degli ambiti interessati.
4. L' estensione territoriale dei SUE, in assenza di specifiche indicazioni di PRGC, sarà determinata di volta in volta con specifici provvedimenti amministrativi motivati sulla base delle richieste avanzate; è facoltà dell' Organo comunale competente richiedere il coinvolgimento delle aree circostanti a quelle oggetto di richiesta per collegamento funzionale o unificare distinti SUE.
5. Nel caso gli elaborati del PRGC non stabiliscano il tipo di strumento urbanistico esecutivo, questo sarà definito in sede di formazione, con specifico provvedimento amministrativo motivato.
6. Con i SUE, ed anche con gli interventi edilizi diretti convenzionati, può essere modificata la localizzazione della viabilità interna e delle aree a standard già effettuata dal piano e ricompresa nei distinti perimetri, a condizione che non venga diminuita la quantità delle stesse aree a servizi e garantita un' adeguata urbanizzazione - funzionale e fruibile - degli ambiti interessati, nel rispetto dei parametri, delle destinazioni d' uso, degli eventuali allineamenti. Tali modifiche sono consentite purché dimostrino di conseguire una migliore organizzazione urbana e/o degli spazi pubblici in relazione a mutate condizioni o esigenze.
7. Il PRGC, richiamato l' art. 22, comma 3°, lettera c), del testo unico dell' edilizia di cui al DPR 380/01 s.m.i., al fine dei limiti d' applicazione, non contiene precise disposizioni planovolumetriche per gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione del piano stesso.

Art. 5.1.2

Strumenti urbanistici esecutivi

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) sono tutti quelli, comunque denominati, previsti dalle leggi nazionali e regionali, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo; in particolare si richiamano quelli previsti all'art. 32 della LR 56/77 s.m.i. e precisamente:
 - PP piano particolareggiato
 - PEEP piano per l'edilizia economica e popolare

- PdR piano di recupero, di iniziativa pubblica o privata
 - PEC piano esecutivo convenzionato, di libera iniziativa
 - PECO piano esecutivo convenzionato obbligatorio
 - PIP piano per gli insediamenti produttivi
 - PTE piano tecnico esecutivo di opere pubbliche
 - PIRU programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
2. Il perimetro dei SUE, già individuato negli elaborati del PRGC, può subire gli adeguamenti di limitata entità del precedente art. 5.1.1, comma 3°, in ragione del 5% della consistenza perimetrata dal PRGC in più o in meno, al solo fine di riconoscere lo stato di fatto, di diritto e/o d' impianto planimetrico esistente; in particolare:
 - a) per le modificazioni in riduzione, le aree di risulta sono edificabili con permesso di costruire convenzionato, ove non sottoposte ad altri vincoli o prescrizioni, applicando il parametro di utilizzazione fondiaria/densità edilizia fondiaria stabiliti il SUE;
 - b) per le modificazioni in aumento, la superficie aggiuntiva concorre all' applicazione del parametro di utilizzazione territoriale/densità edilizia territoriale.
 3. Nel caso di SUE d' iniziativa privata, hanno titolo alla presentazione i soggetti proprietari degli immobili che rappresentano:
 - a) per il piano di recupero: almeno i 3/4 del reddito imponibile catastale; gli interventi relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti 1/2 del valore dell' edificio (cfr. legge 179/92);
 - b) per gli altri piani esecutivi: almeno i 2/3 del reddito imponibile catastale (cfr. art. 5, 4° comma, LR 18/96).
 4. Nel caso di non completa adesione dei proprietari delle aree ricomprese nell' ambito d' intervento, la costituzione del consorzio e l' eventuale ricorso all' istituto del comparto avverranno ai sensi delle disposizioni vigenti; nel caso di inerzia da parte dei proprietari o nel caso di mancata costituzione del consorzio, nonostante formale invito del Comune, il Comune stesso potrà procedere alla formazione di un SUE di iniziativa pubblica.
 5. Ove all'attuazione delle previsioni si provveda con SUE d' iniziativa privata, è richiesto il preliminare accordo con il Comune mediante presentazione di schemi di assetto planovolumetrico dell'area, con dettagliata trattazione degli obiettivi da conseguire sotto il profilo ambientale, urbanistico ed infrastrutturale. Per perseguire gli stessi fini, il Comune può provvedere alla redazione di progetti guida e/o di fattibilità ad utile riferimento delle successive progettazioni urbanistiche, soprattutto in merito ai requisiti dell'arredo urbano, al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle esigenze di risparmio energetico.
 6. Nel caso di attuazione frazionata degli interventi e/o laddove ricorre la necessità di esplicitare la coerenza dei singoli interventi con i successivi, sono previste le seguenti modalità:
 - 1) Attuazione unitaria: l' attuazione avviene mediante SUE, di iniziativa pubblica o privata, esteso all' intero ambito o a più ambiti adiacenti tra loro coordinati.
 - 2) Attuazione anticipata: Nei casi in cui il piano individua, all' interno dei SUE, aree da destinarsi a servizi pubblici o a viabilità principale, è facoltà dell' Amministrazione comunale procedere alla realizzazione degli interventi, anche prima dell' approvazione dei SUE, attraverso la modalità dell' esproprio divenendo così titolare della capacità edificatoria delle aree stesse. In alternativa all' esproprio, i proprietari, cedendo gratuitamente le aree, restano titolari della relativa quota di utilizzazione edificatoria disponibile in sede di attuazione degli interventi.
 Gli Enti istituzionalmente competenti possono realizzare opere pubbliche su aree già di proprietà pubblica anche prima dell' approvazione dei SUE purché tali interventi siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle tavole di piano e nella presente normativa.
 Nelle aree destinate a servizi pubblici è possibile realizzare impianti tecnici di interesse generale per l' erogazione dei pubblici servizi e/o servizi di interesse pubblico.
 7. Con i SUE possono essere promosse organiche soluzioni/previsioni planovolumetriche comportanti distanze inferiori tra gruppi di edifici ricompresi nella pianificazione esecutiva e tra edifici e strade, ed altezze maggiori degli edifici rispetto ai valori massimi previsti, ai sensi dell' art. 8 e 9 del DM 1444/68. Tali ammissibilità devono essere ampiamente motivate sia per quanto con-

cerne l' inserimento ambientale sia per la complessiva qualità urbanistica ed architettonica del prodotto finale ed integrate, se del caso, con studi, verifiche, illustrazioni della particolarità dell' intervento.

8. Con la presentazione di SUE, richiamato l' art. 22, comma 3°, lettera b), del testo unico dell' edilizia di cui al DPR 380/01 s.m.i., al fine dei limiti d' applicazione, deve essere attestato, sul piano tecnico e per quali ragioni ed aspetti, se lo stesso SUE contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza dovrà essere esplicitamente dichiarata in sede di approvazione da parte del Comune. Per i SUE vigenti si procede con atto di ricognizione.
9. Le convenzioni dei SUE definiscono i termini temporali di efficacia dei piani in questione e delle convenzioni stesse, che non potranno essere superiori ad anni 10.

Art. 5.1.3

Interventi edilizi diretti e convenzionati

1. Il PRGC individua le aree e gli edifici ove l' attuazione del piano avviene con interventi edilizi diretti, con la richiesta o il deposito di titoli abilitativi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività), distinti secondo i casi.
2. Il PRGC, mediante indicazioni cartografiche e normative, definisce gli ambiti nei quali gli interventi di attuazione sono sottoposti a intervento edilizio diretto convenzionato (permesso di costruire convenzionato), fermo restando il ricorso a tale modalità su richiesta del dell' Organo comunale competente o dell' interessato, ove si verifichi che gli interventi comportino cessioni o procedure particolari connesse con le opere di urbanizzazione o devono garantire una compiuta realizzazione delle previsioni anche tramite esplicitazione planovolumetrica.
3. L' efficacia temporale del permesso di costruire convenzionato è normato dal testo unico dell' edilizia, di cui al DPR 380/01 s.m.i., ed indicato nella convenzione di cui all' art. 5.1.5.
4. Salvo diverse disposizioni previste da leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell' attività edilizia, in conformità al testo unico dell' edilizia, sono eseguiti senza titolo abilitativo:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) gli interventi volti all' eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell' edificio;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 - d) l' attività edilizia delle pubbliche amministrazioni, come disciplinate all' art. 7 del testo unico.
5. Non sono inoltre necessari titoli abilitativi:
 - a) per i mutamenti di destinazione d' uso degli immobili, di cui all' art. 2.3.2, comma 6°, solo in assenza di interventi edilizi di qualsiasi natura;
 - b) per l' impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole, fermo l' obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione paesistica nei casi richiesti dal D.lgs. 42/04.

Art. 5.1.4

Aree per opere di urbanizzazione, cessioni, monetizzazioni

1. La dotazione di aree per servizi sociali ed attrezzature, pubbliche o di uso pubblico (standard) è definita per ogni singola area omogenea del TITOLO III; per le aree destinate ad usi residenziali, la dotazione è quota parte della dotazione di cui all' art. 3.2.4, punto 1, lettera c) e d).
2. Nel caso in cui il piano individui aree a standard in quantità maggiore alla dotazione minima prevista, l' eccedenza potrà essere confermata in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici esecutivi e degli interventi diretti convenzionati in accordo con l' Amministrazione comunale oppure monetizzata come previsto dal comma 6° e seguenti.
3. Gli strumenti urbanistici esecutivi e gli interventi edilizi diretti convenzionati, nei casi previsti, devono regolare la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria o, se ammesso, il loro asservimento ad uso pubblico.
4. La cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria avviene congiuntamente alla firma della convenzione da sottoscrivere non oltre 90 giorni dall' esecutività dell' atto di approvazione del SUE o prima del rilascio del permesso di costruire convenzionato.

5. Il Comune ha facoltà di non accettare la cessione delle aree, soprattutto di quelle di difficile utilizzazione per dimensioni, conformazione ed ubicazione.
6. È ammessa la possibilità di monetizzare quota parte delle aree a standard, salve le disposizioni prevalenti del successivo comma 9°, nei seguenti casi:
 - a) quando si muta o modifica la destinazione d'uso degli edifici, nei limiti ammessi dalle presenti norme, con interventi per la realizzazione di nuove superfici utili lorde (Sul) di tipo produttivo, commerciale, ricettivo, direzionale, solo se di limitata consistenza e non potendo reperire in loco le aree per servizi pubblici o di uso pubblico;
 - b) quando la realizzazione di tali aree, o parti delle medesime, non risulti possibile negli interventi di recupero del patrimonio esistente, insediamenti rurali compresi;
 - c) quando la quantità di tali aree non risulti significativa per la realizzazione di efficienti attrezzature pubbliche, in base a motivate valutazioni di carattere funzionale e di gestione espresse dell'Amministrazione comunale;
 - d) quando, marginalmente, con programmi pubblici in attuazione delle previsioni di piano, venga garantito in modo organico la realizzazione di opere a parcheggio e/o per il verde eccedenti la dotazione minima prescritta.
7. Nei casi contemplati al precedente comma, l'ammissibilità alla monetizzazione è subordinata alla verifica, da parte dell'Organo comunale competente, della dotazione minima degli standard ai sensi di legge, tenuto conto del riparto funzionale e d'uso delle aree.
8. I corrispettivi della monetizzazione, finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione, sono determinati con apposita deliberazione dell'Organo competente, aggiornata annualmente, e risulteranno dalla valutazione - diversificata per le varie zone del territorio comunale - del valore/mq dell'area priva di edificabilità aumentato del costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; nel caso di utilizzo dell'edificabilità derivante dall'area monetizzata il valore dell'area è pari a quello di libero mercato per aree equivalenti; i corrispettivi sono versati all'atto di stipula della convenzione, ove prevista, o in sede di rilascio del permesso di costruire.
9. L'istituto della monetizzazione è precluso per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a quella stabilita per gli esercizi di vicinato.

Art. 5.1.5

Convenzione e atto d'impegno

-
1. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i permessi di costruire, nei casi previsti, dovranno essere accompagnati da convenzione.
 2. La convenzione, o l'atto d'impegno unilaterale sostitutivo della convenzione ove ritenuto ammissibile dal Comune, è trascritto nei registri immobiliari dall'Organo comunale competente, a spese dell'interessato, e contiene essenzialmente:
 - a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire e l'indicazione vincolante delle destinazioni d'uso degli interventi da eseguire e le caratteristiche tipologiche e costruttive;
 - b) le modalità di cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o, se ammesso, il loro asservimento ad uso pubblico;
 - c) il termine di esecuzione, di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere;
 - d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le quali è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte dell'interessato, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti in corso di realizzazione, le modalità di controllo sull'esecuzione delle opere, i criteri di scomputo totale o parziale della quota dovuta, le modalità di trasferimento delle opere al comune;
 - d) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, dedotta l'eventuale aliquota delle opere del punto d), ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito;
 - e) le sanzioni convenzionali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti, nonché le modalità per l'esecuzione in danno dell'interessato in caso di suo inadempimento;
 - g) le eventuali quote di edilizia convenzionata da realizzare.

3. Nel caso di rilocalizzazione di insediamenti/impianti produttivi con riutilizzo delle aree per altre destinazioni d'uso, ferme le modalità previste per l'adeguamento del piano regolatore, gli interventi sono assoggettati a convenzionamento, di cui al comma precedente, e stabilire inoltre:
- a) le modalità per la definizione del valore delle proprietà immobiliari interessate in termini idonei a garantire condizioni globali di equilibrio economico dell'operazione;
 - b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti, ove previsti, nonché gli obblighi assunti al riguardo dagli operatori e le relative garanzie;
 - c) le modalità per il trasferimento al comune o ad altri enti pubblici degli immobili dismessi, se destinati a servizi pubblici;
 - d) i criteri e le modalità volti a garantire il raggiungimento di un risultato equilibrato anche per i riflessi che l'operazione determina nel contesto urbano e territoriale in cui è inserita.

Art. 5.1.6

Verifiche, valutazioni, analisi di compatibilità ambientale

- 1. I piani e programmi di attuazione delle previsioni del PRGC, in particolare quelli elencati al precedente art. 5.1.3, 1° comma, sono corredati da analisi di compatibilità ambientale e, se del caso, sottoposti alle valutazioni ambientali previste dalle leggi statali e regionali in materia.
- 2. L'analisi di compatibilità ambientale dovrà essere contestualizzata alla specifica tipologia di piano o programma; trattandosi di ambiti territoriali ben definiti, l'analisi deve essere condotta in modo analitico in relazione della conoscenza delle effettive caratteristiche progettuali e contenere valutazioni ed approfondimenti in particolare per quanto riguarda:
 - a) caratteri e compatibilità degli interventi: le scelte progettuali, l'impianto urbanistico, la qualità costruttiva, i caratteri estetici degli interventi devono essere sottoposti ad approfondite analisi, in particolare l'inserimento dei volumi soggetti a recupero, trasformazione, nuova costruzione all'interno del contesto edificato; le nuove costruzioni devono relazionarsi ed essere compatibili con il tessuto edilizio preesistente dal quale derivare, se del caso rielaborare, i sistemi compositivi urbanistici e le tipologie edilizie proprie dei distinti insediamenti e loro ambiti;
 - al fine della verifica della compatibilità ambientale, sono da assumere prioritariamente soluzioni progettuali con corpi di fabbrica di limitata consistenza - anche in termini percentuali di alloggi sul totale -, contenuta estensione orizzontale, articolazione dei corpi di fabbrica; le tipologie a blocco uniforme sono sottoposte ad analisi dei prevedibili impatti ambientali e a valutazione di possibili alternative da esplicitare anche con simulazioni, con particolare attenzione alle misure previste per impedire, ridurre, compensare gli impatti medesimi che si possono determinare;
 - sono elementi di analisi e di valutazione critica la progettazione dei componenti che concorrono a formare e conferire, in modo integrato, identità dell'organismo urbano e l'appropriato uso di materiali e finiture rispetto all'immagine dell'ambiente urbano e periurbano e delle aree sensibili.
 - b) inserimento ambientale e paesaggio: gli interventi previsti dovranno evitare compromissioni della qualità del paesaggio urbano e rurale avendo come fine la riabilitazione degli stati critici attraverso interventi di riqualificazione, recupero, sistemazione ambientale; a tal fine dovranno prodursi documentate indagini dell'intorno e verifiche dei nuovi inserimenti e/o delle trasformazioni, soprattutto verso spazi pubblici, motivate per quanto concerne le visuali di pregio ed i percorsi di interesse percettivo, la conformità all'ambiente storico e alla morfologia dei luoghi, la composizione urbanistica ed architettonica, la valorizzazione delle tipologie insediative, la scelta dei materiali e dei trattamenti cromatici superficiali; si richiama, in particolare per gli interventi ricadenti negli insediamenti di antica formazione e negli insediamenti di origine rurale, la disciplina prevista agli artt. 2.2.15, 2.2.16, 3.3.1 fino a 3.3.5, 4.3.2, 4.3.4.
 - c) assetto idrogeologico e geoambientale: gli interventi previsti dovranno rispettare le norme e le disposizioni previste in materia al fine della sicurezza, della compatibilità ambientale, della verifica di eventuali impatti, delle alternative considerate; si richiama la disciplina prevista agli artt. 4.2.4, 4.4.1 e seguenti;

- d) inquinamento: gli interventi previsti dovranno contemplare tutte le soluzioni tecniche e progettuali necessarie a ridurre e limitare, entro valori sostenibili, il determinarsi di ogni forma d' inquinamento ambientale (acustico, atmosferico, igienico, da mobilità veicolare); si richiama la disciplina prevista all' art. 4.3.1, 4.5.1, 4.5.2;
 - e) verde: gli interventi previsti dovranno ricercare e valorizzare gli elementi di connessione e di strutturazione del verde da intendere quale sistema connettivo direttamente utilizzabile (viali pedonali, percorsi) o come elemento d' interesse e percezione ambientale (filari alberati, massime arboree di margine e quinta) o come elemento di mitigazione visuale e in funzione di cortina antirumore (schermi antirumore, zone protette); si richiama la disciplina prevista all' art. 4.3.1, 4.3.3;
 - f) scala urbana e connessioni: gli interventi dovranno ricercare e valorizzare tutte le possibili connessioni urbanistiche tra costruito e sistema del verde urbano, privilegiando la percorribilità pedonale e ciclabile, la formazione di percorsi alberati, la continuità funzionale e di arredo urbano tra diversi ambiti urbani, inoltre gli elementi o spazi di connessione tra i sistemi di verde urbano e la rete ecologica generale.
3. L' analisi di compatibilità ambientale, riferita agli insediamenti di tipo produttivo, comprendenti produzioni di beni e di servizi, dovrà contenere quanto prescritto al precedente comma 2° ed inoltre valutazioni, verifiche e approfondimenti al fine di:
- a) favorire la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate (APEA), secondo la definizione di cui all' art. 26 del D.lgs. 112/98 e delle specifiche direttive regionali in materia;
 - b) verificare - con specifiche analisi a corredo - le condizioni di accessibilità alle aree, preservare adeguati livelli di servizio del sistema del traffico, compresa la razionalizzazione del sistema della viabilità e delle intersezioni;
 - c) progettare le mitigazioni dell' impatto ambientale e paesaggistico tendendo ad eliminare o ridurre la „visibilità“ degli insediamenti e prevedendo adeguate fasce di vegetazione o di aree destinate alle attività agricole interposte tra gli insediamenti produttivi e le aree circostanti;
 - d) migliorare la qualità progettuale degli interventi, allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, anche con la realizzazione di opere necessarie alla mitigazione delle esternalità negative, con indicazioni morfologiche e d' inserimento delle costruzioni e dei manufatti.
4. L' analisi di compatibilità ambientale, riferita in particolare agli insediamenti del commercio al dettaglio in sede fissa, dovrà contenere quanto prescritto al precedente comma 2° ed inoltre valutazioni, verifiche e studi di dettaglio per dimostrare la sintonia dell' insediamento con gli obiettivi contenuti nelle leggi di riferimento settoriale e, considerate le soglie dimensionali degli interventi, particolari approfondimenti per:
- a) migliorare il servizio reso al consumatore;
 - b) rispettare le condizioni di libera concorrenza;
 - c) evitare impatti sull' occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
 - d) contribuire alla formazione di spazi pubblici collettivi adatti alla libera fruizione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
 - e) verificare - con specifiche analisi a corredo - le condizioni di accessibilità alle aree, preservare adeguati livelli di servizio del sistema del traffico, compresa la valutazione dell' impatto sulla viabilità ove prescritta e con i contenuti e le tecniche di cui all' art. 26 della DCR 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;
 - f) migliorare la qualità progettuale degli interventi, per un equilibrato inserimento ambientale, anche con la realizzazione di opere necessarie alla mitigazione delle esternalità negative.
5. Tutti gli interventi che ricadono all'interno del campo di applicazione delle leggi statali e regionali in materia ambientale, per prescrizioni derivanti da piani sovraordinati o da leggi di settore o per caratteri tipologici, funzionali, dimensionali, sono assoggettati alle procedure di verifica e valutazione ambientale dettate dalla stessa legge.

Art. 5.1.7**Disciplina per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa**

1. Il rilascio di titoli abilitativi relativi a insediamenti commerciali al dettaglio in sede fissa è subordinato al rispetto delle vigenti norme in materia; in particolare:

- 1) Classificazione del comune: ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99, della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 successivamente modificata con DCR 347-42514 del 23.12.03 e DCR 59-10831 del 24.03.2006 e DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, il Comune è classificato come: COMUNE MINORE.
- 2) Riconoscimento delle zone di insediamento commerciale: si riconoscono le seguenti zone di insediamento commerciale come perimetrate nella cartografia di PRGC:

Tipo	Descrizione	Note
A.1.1 A.1.2	Addensamento storico rilevante: è l'ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa, Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È riconoscibile nell'area centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'art. 24 della LR 56/77 s.m.i.	Centro storico ampliato A.1.1 Casalino A.1.2 Cameriano Comprende entrambi i fronti dell'arteria e/o slarghi includendovi gli edifici che vi prospettano

- 3) Riconoscimento delle localizzazioni commerciali: il riconoscimento delle localizzazioni urbane non addensate L.1 ~~non~~ può avvenire con autoriconoscimento da parte di operatori privati.
- 4) Tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo: la tabella che segue riporta la compatibilità territoriale dello sviluppo:

Tipologie delle strutture distributive		Superficie di vendita (mq)	addensamenti		localizzazioni	
			A1	A5	L1	L2
Vicinato	VICINATO	fino a 150	Si	-	Si	-
Medie strutture di vendita	M – SAM1	151 – 250	Si	-	Si	-
	M – SAM2	251 – 900	Si	-	Si	-
	M – SAM3	901 – 1500	No	-	Si	-
	M – SE1	151 – 400	Si	-	Si	-
	M – SE2	401 – 900	Si	-	Si	-
	M – SE3	901 – 1500	No	-	Si	-
Medi centri commerciali	M – CC	151 – 1500	Si	-	Si	-
Grandi strutture di vendita	G – SM1	1501 – 4500	No	-	No	-
	G – SM2	4501 – 7500	No	-	No	-
	G – SM3	7501 – 12000	No	-	No	-
	G – SM4	> 12000	No	-	No	-
	G – SE1	1501 – 3500	No	-	No	-
	G – SE2	3501 – 4500	No	-	No	-
	G – SE3	4501 – 6000	No	-	No	-
	G – SE4	> 6000	No	-	No	-
Grandi centri commerciali	G – CC1	fino a 6000	No	-	No	-
	G – CC2	6001 – 12000	No	-	No	-
	G – CC3	12001 – 18000	No	-	No	-
	G – CC4	> 18000	No	-	No	-
(1) -						
(2) -						

Si richiamano le disposizioni per particolari fattispecie di cui all' art. 17, comma 4°, della DCR 563-13414 s.m.i.

- 5) Strutture distributive: nel rispetto della tabella di compatibilità territoriale sono consentiti:
 - a) esercizi di vicinato: negli addensamenti A.1.1 e A.1.2 ed anche esternamente se ed in quanto ammessi dalle NTA delle rispettive aree normative;
 - b) medie strutture di vendita: esclusivamente negli addensamenti A.1.1 e A.1.2; non ammesse in aree o edifici già destinati a servizi pubblici.

- 6) Nuove aperture, trasferimenti, variazioni: le nuove aperture, il trasferimento, le variazioni di superficie e del settore merceologico di esercizi commerciali sono soggette a quanto disposto dall' art. 15 della DCR n. 563-13414 s.m.i.; gli esercizi commerciali superiori a quelli di vicinato, potranno insediarsi negli addensamenti commerciali A.1.1 e A.1.2 purché l'ingresso principale delle strutture commerciali ricada esclusivamente all'interno degli addensamenti A.1.1 e A.1.2.
- 7) Misure di tutela dei beni culturali e ambientali: le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali, individuati ai sensi dell' art. 24 della LR 56/77 s.m.i. e del D.lgs. 42/04; nel caso di attività commerciali ricadenti in aree così individuate, le stesse sono soggette ai disposti della normativa del PRG che si richiamano e alle quali si rinvia.
- 8) Destinazioni d' uso: la destinazione d' uso commerciale è univoca e individuata dal piano regolatore generale secondo i principi contenuti all' art. 24 della DCR n. 563-13414 s.m.i.; la destinazione commerciale al dettaglio è attribuita nell' ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali; nelle altre zone è ammessa per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato; la destinazione d' uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui sia rispettata la compatibilità territoriale dello sviluppo, i vincoli e i requisiti fissati dagli artt. 23, 25, 26 e 27 della DCR richiamata; non sono previste eccezioni o limitazioni sia di destinazioni d' uso sia di tipologia delle strutture distributive, se ed in quanto ammesse dalle NTA delle rispettive aree normative.
- 9) Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali: il PRG stabilisce all' art. 3.2.4 delle NTA, nel rispetto dell' art. 21, 1° comma, numero 3) della LR 56/77 s.m.i., lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive; per le attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita superiore a mq 400, devono anche essere osservati gli standard di cui alla tabella del successivo punto 10); si applica lo standard maggiore tra quelli previsti e/o derivanti dalle verifiche di cui sopra.
- 10) Tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio: si definisce come vincolante e non derogabile la seguente tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio:

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO			
Tipologie delle strutture distributive (°)		Superficie (S) di vendita (mq)	Metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N)
Medie strutture di vendita	M - SAM2	401 – 900	$N = 35 + 0,05 (S - 400)$
	M - SAM3	901 – 1800	$N = 60 + 0,10 (S - 900)$
	M - SAM4	oltre 1800	$N = 140 + 0,15 (S - 1800)$
	M - SE2 - 3 - 4	401 – 2500	$N = 0,045 \times S$
Medi centri commerciali	M - CC	251 – 2500	$NCC = N + N'$ (°°° vedi note regionali)
Grandi strutture di vendita	G - SM1	fino a 4500	$N = 245 + 0,20 (S - 2500)$ (°° vedi note regionali)
	G - SM2 - 3 - 4	oltre 4500	$N = 645 + 0,25 (S - 4500)$
	G - SE1 - 2 - 3 - 4	da 2501 oltre 6000	$N = 40 + 0,08 (S - 900)$
Grandi centri commerciali	G - CC1 - 2	fino a 12000	$NCC = N + N'$ (°°° vedi note regionali)
	G - CC3	fino a 18000	$NCC = (N+N') \times 1,5$ (°°° vedi note regionali)
	G - CC4	oltre 18000	
Coefficiente di trasformazione in superficie (mq) di ciascun posto a parcheggio:			
a) mq 26, comprensivi della viabilità interna e di accesso, situati al piano di campagna			
b) mq 28, comprensivi della viabilità interna e di accesso, situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture			
° Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq 400 devono disporre di aree per pubblico in ragione del 50% della superficie utile lorda			
°° Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq 2500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq 1801 a mq 2500 (M-SE4)			
°°° N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel c.c. N' è uguale a $0,12 \times S'$, dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel c.c.			
Devono inoltre essere reperiti gli spazi per parcheggi e manovra privati liberamente accessibili durante l'orario di apertura delle attività individuati dall'articolato delle NTA del PRGC.			

lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50% del fabbisogno di posti a parcheggio - e conseguente superficie - ottenuto dall' applicazione dei parametri della tabella; la restante quota può essere reperita in aree private.

La quota di posti a parcheggio - e relativa superficie -, non soggetta alle norme dell' art. 21, 1° e 2° comma, LR 56/77 s.m.i. e dell' art. 3.2.4 delle NTA, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell' art. 2 della legge 122/89 di cui all' articolo 2.4.4 delle NTA. Si richiamano le particolari fattispecie previste all' art. 25, comma 2°bis, 4°, 5°, della DCR n. 563-13414 s.m.i.

- 11) Aree di sosta: ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. art. 26, la disciplina dell' orario di carico e scarico delle merci, negli addensamenti A1.1 e A.1.2, è regolamentata dalle norme vigenti di Polizia urbana. Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni urbane ed extraurbane devono dimostrare, oltre alla disponibilità di parcheggi come definiti al precedente punto, anche quella di cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico.
- 12) Verifiche di impatto sulla viabilità: ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. art. 26, per quanto attiene alle verifiche di impatto sulla viabilità, lo studio e le soluzioni progettuali relative sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola domanda alle stesse subordinate; sono interessate attività commerciali (nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, modifica o aggiunta di settore merceologico) con superficie di vendita superiore a mq 900 negli addensamenti A.5 e localizzazioni L.2, nelle restanti zone superiore a mq 1.800. Si richiamano le particolari fattispecie e modalità di cui all' art. 26, comma 3° ter e seguenti, della DCR richiamata.
- 13) Verifiche di impatto ambientale: ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. art. 27, la valutazione ambientale degli insediamenti commerciali, nei casi previsti all' art. 4 e dall' allegato B1 della LR 40/98, è coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio di titoli abilitativi di cui al 7° e 8° comma dell' art. 26 LR 56/77 s.m.i.
- 14) Progetto unitario di coordinamento (PUC): è approvato dal Consiglio Comunale nel caso siano riconosciuti addensamenti extraurbani A.5 e/o localizzazioni urbano - periferiche L.2, successivamente al parere della Provincia acquisito con le modalità procedurali degli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-13414 s.m.i.
 Il PUC contiene le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell' intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, il posizionamento e il dimensionamento delle aree a standard e il fabbisogno di posti auto, in modo da soddisfare quanto prescritto per le nuove possibili proposte; deve inoltre contenere apposita analisi di compatibilità ambientale dell' intera area secondo quanto indicato all' art. 27 dalla quale discendono le indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione.
 L' approvazione del PUC è condizione pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita e a permesso di costruire; il progetto approvato può essere attuato per parti, con SUE, purché dotate di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell' area
 .
- 15) Contestualità tra autorizzazioni commerciali e titoli abilitativi: ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 s.m.i. art. 28, per quanto attiene al rilascio di titoli abilitativi e delle autorizzazioni commerciali si rimanda a quanto previsto all' art. 28 della DCR già citata.

CAPO 2° - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 5.2.1

Varianti al piano, deroghe

1. Variazioni del PRGC sono acconsentibili previa procedura di variante, ovvero con il ricorso alle disposizioni e procedure urbanistico - territoriali che disciplinano la fattispecie.
2. Sono consentite deroghe al PRGC limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, di cui al testo unico dell' edilizia DPR 380/01 s.m.i. art. 14 e delle leggi ivi richiamate; le procedure sono quelle previste dalla Circolare del P.G.R. n. 21/URE in data 30.12.1991.

Art. 5.2.2

Norme transitorie

1. Gli immobili esistenti che, alla data di adozione del PRGC, sono in contrasto con le sue disposizioni, quanto a usi, localizzazione degli edifici, densità edilizie, caratteri morfologici, non possono essere trasformati se non adeguandoli alle previsioni di piano, secondo le prescrizioni delle presenti norme, ferma la facoltà di interventi manutentivi.
2. Possono essere rilasciati, sino alla scadenza indicata in convenzione, i titoli abilitativi per gli interventi attuativi previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data di adozione del piano.
3. Il termine di validità stabilito nelle convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi non è prorogabile; ove tale termine non sia definito, è fissato in anni 10 dalla data di approvazione comunale dello strumento urbanistico esecutivo; in ogni caso alla scadenza:
 - a) se non sono stati realizzati i previsti interventi di interesse pubblico, l' Organo comunale competente intima ai soggetti che hanno sottoscritto la convenzione la loro realizzazione e, dopo congruo termine, li attua imputandone agli stessi i costi;
 - b) per gli altri interventi non realizzati, sono valide le prescrizioni e le previsioni di piano.
4. Rimangono validi i titoli abilitativi semplici e/o convenzionati rilasciati anteriormente all'adozione del presente PRGC fino alla loro scadenza prevista dalle leggi vigenti in materia, anche in relazione a variazioni non essenziali apportate ai progetti approvati; decadono invece quelli che risultino in contrasto con le previsioni di piano salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine previsto dal rispettivo titolo abilitativo.

Art. 5.2.3

Richiamo a disposizioni di legge

1. Le prescrizioni contenute nelle presenti norme, o in altri elaborati del piano, dovranno intendersi modificate a seguito dell' entrata in vigore di norme di leggi statali e/o regionali contenenti prescrizioni diverse, dichiarate prevalenti su contrastate previsioni del PRGC.

Allegato A: Repertorio beni culturali e paesistico – ambientali

A	BENI PAESISTICI E AMBIENTALI:	tipologia		note
A.A.A.01	Principali corsi d'acqua:	-	-	-
A.A.B.01	Fasce di vincolo paesistico:	-	-	-
A.A.C.01	Fasce PAI:	-	-	-
A.B.A.01	Roggia Biraga	rete primaria		
A.B.A.02	Roggia Busca	rete primaria		
A.B.B.01	Cavo Piatti	rete secondaria		
A.B.B.02	Cavo Martello	rete secondaria		
A.B.B.03	Roggia Peltrenga	rete secondaria		
A.B.B.04	Cavo Laura	rete secondaria		
A.B.B.05	Cavo Ladro	rete secondaria		
A.B.B.06	Scaricatore Galletto	rete secondaria		
A.B.B.07	Cavo Crocetta	rete secondaria		
A.B.B.08	Roggia Osia	rete secondaria		
A.B.B.09	Roggia Osietta	rete secondaria		
A.B.B.10	Roggia Gattinera	rete secondaria		
A.B.B.11	Cavo Distretto Grande di Palestro	rete secondaria		
A.B.B.12	Cavo Distretto di Confienza	rete secondaria		
A.B.B.13	Roggia Molinara	rete secondaria		
A.B.B.14	Cavo Sabbione	rete secondaria		
A.C.A.01	Fontanili: Fontana Prealpa	come da PTP		attiva
A.C.A.02	Fontanili: Fontana dell'Isola	come da PTP		attiva
A.C.A.03	Fontanili: Fontana Molino Onizze			attiva
A.C.A.04	Fontanili: Fontana Sella			attiva
A.C.A.05	Fontanili: Fontana Rigolini			attiva
A.C.A.06	Fontanili: ex Fontana Tavallini e Storta	come da PTP	non	attiva
A.D.A.01	Aree coperte da bosco:	-	-	-
A.E.A.01	Elementi di carattere geomorfologico:	-	-	-
A.F.A.01	Vincolo idrogeologico :	-	-	-
A.G.A.01	Strade vicinali di interesse per itinerari:	-	-	-
A.H.A.01	Aree agricole di particolare interesse paesistico: Riserva Palude Casalbeltrame	SIC IT150003		ZPS
A.I.A.01	Aree di degrado ambientale:	-	-	-

B	BENI STORICO - ARTISTICI, DOCUMENTARI:	○ = bene vincolato con decreto c.s. = centro storico n.a = nucleo ● = simbolo di localizzazione		
		categoria:	cs/na	diffusi
C.S.A.01	Centro storico Casalino:		c.s.	
N.A.A.01	Nucleo minore Cameriano:		n.a.	
N.A.A.02	Nucleo minore Orfengo:		n.a.	
N.A.A.03	Nucleo minore Ponzana:		n.a.	
N.R.A.01	Cascina Graziosa: corte (più corti)	caratterizzazione		●
N.R.A.02	Cascina Isola di Peltrengo: corte	caratterizzazione		●
N.R.A.03	Cascina Pascolo corte			●
N.R.A.04	Cascina Risciolo corte			●
N.R.A.05	Cascina Prealpa corte			●
N.R.A.06	Cascina Bianca corte			●
N.R.A.07	Cascina Bellaria corte			●
N.R.A.08	Cascina Demaniale o Margherita semplice			●
N.R.A.09	Cascina Coppo o Maggiolina semplice			●
N.R.A.10	Cascina Onizze semplice			●
N.R.A.11	Cascina Nuova semplice			●
N.R.A.12	Cascina Battigella o Bottigello semplice			●
N.R.A.13	Cascina Molino Nuovo semplice			●
N.R.A.14	Cascina Parpaglione semplice			●
N.R.A.15	Cascina Pasquè semplice			●
N.R.A.16	Cascina Pizzotta semplice			●
N.R.A.17	Cascina Serena semplice			●
N.R.A.18	Cascina Ceresole semplice			●
N.R.A.19	Cascina Vittoria semplice			●
N.R.A.20	Cascina Martello semplice			●
N.R.A.21	Cascina Lola semplice			●
N.R.A.22	Cascina Cascinetta semplice			●
N.R.A.23	Cascina Martinella semplice			●
N.R.A.24	Cascina Suppea semplice			●
N.R.A.25	Cascina Borghetto semplice			●
N.R.A.26	Molino dell'Argine semplice			●
B.A.A.01	Casalino: Chiesa S. Pietro:	riferim. territoriale	○●	
B.B.A.01	Ponzana: Castello	caratterizzazione	●	
B.B.A.02	Casalino: Castello	caratterizzazione	●	
B.B.A.03	Casalino: Tomba Leonardi (cimitero)	caratterizzazione		●
B.B.A.04	Casalino: Chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo	caratterizzazione	●	
B.B.A.05	Casalino: Palazzo municipale	caratterizzazione		●
B.B.A.06	Cameriano: Chiesa parrocchiale Santo Stefano	caratterizzazione	●	
B.B.A.07	Cameriano: Castello	caratterizzazione	●	
B.B.A.08	Cameriano: Edificio scolastico	caratterizzazione	●	
B.B.A.09	Orfengo: Chiesa parrocchiale di San Donato	caratterizzazione	●	
B.B.A.10	Ponzana: Chiesa di Santa Maria Assunta e San Martino	caratterizzazione	●	
B.B.A.11	Ponzana: Oratorio San Martino	caratterizzazione	●	

B.B.A.12	Casalino: Villa D'Imperio	caratterizzazione	●	
B.B.A.13	Pizzotta: Oratorio della Madonna	caratterizzazione		●
B.B.A.14	Casalino: monumento alla Resistenza – Croci 7 Martiri	caratterizzazione		●
B.C.A.01	Edifici rurali, produttivi di pregio:	-	-	-
B.D.A.01	Elementi dell'archeologia industriale, comprese opere di presa:	-	-	-
B.E.A.01	Elementi significativi di edifici civili, industriali, rurali, manufatti, singoli elementi:			
	1 Casalino: ruota mulino manufatto		●	
	2 Casalino: lavatoio manufatto		●	
	3 Casalino: cappelletta edificio			●
	4 Casalino affresco elementi singolari		●	
	5 Orfengo: affresco elementi singolari		●	
	6 Cameriano: Villa Alba fronti			●
	7 Ponzana: edificio agricolo edificio			●
B.F.A.01	Aree d'interesse archeologico	-	-	-
B.F.A.02	Aree di particolare concentrazione di relitti del paesaggio antico	-	-	-
B.F.A.03	Tracce di antichi assetti centuriati	-	-	-